BOLLETTINO UFFICIALE

n. 30
DEL 27 LUGLIO 2022

Anno LIX n. 30

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

22_30_3_DPR_1_472_1_TESTO_008

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 15 luglio 2022, n. 472

Decreto di approvazione del Progetto esecutivo "Ampliamento della A4 con la terza corsia. II lotto: tratto San Donà di Piave - Alvisopoli. Sub-lotto 2: cavalcavia op. 1.111, op. 1.121, op. 1.125, op. 1.132, op. 1.136, op. 1.143. Sub-lotto 3: cavalcavia op. 2.005, 2.013, 2.017, 2.030". CUP I61B07000360005.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO

- che, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che, con l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con il Decreto dd. 21 aprile 2009, n. 17, il Commissario delegato ha attribuito le funzioni al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) all'ing. Enrico Razzini;
- che, con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022;
- che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702";
- che l'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3702/2008 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
- che il comma 1 dell'art. 2 dell'OPCM n. 3702/08 stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i., si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;
- che, con il Decreto del Soggetto Attuatore n. 236 del 9 aprile 2013, è stato approvato il progetto definitivo denominato "Ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia - Tratto San Donà di Piave (progr. km 29+500) - Svincolo di Alvisopoli (progr. km 63+000)";
- che, con il Decreto Commissariale n. 327 del 24 marzo 2017, è stata approvata la suddivisione in tre sublotti funzionali dei lavori relativi al tratto autostradale San Donà di Piave - Svincolo di Alvisopoli e, successivamente, è stato dato avvio all'intervento relativo al Sublotto funzionale 1, attualmente in corso di regolare esecuzione;
- che, con il Decreto n. 368 del 24 aprile 2018, il Soggetto Attuatore ha disposto di procedere anticipatamente e separatamente alla progettazione esecutiva dei cavalcavia ricadenti nei Sublotti 2 e 3 del II

Lotto A4 rispetto alla progettazione esecutiva delle opere di adeguamento dell'asse autostradale degli stessi sublotti;
- che, con lo stesso decreto n. 368 del 24 aprile 2018, in coerenza con quanto già previsto nel decreto n. 327 del 24 marzo 2017, è stato disposto di provvedere alla redazione della progettazione esecutiva dei cavalcavia dei Sublotti funzionali 2 e 3 del II Lotto A4 avvalendosi del personale della S.p.A. Autovie Venete, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i.;
- che il progetto esecutivo dei sei cavalcavia del Sublotto 2 del II Lotto A4 (op. 1.111, op. 1.121, op. 1.125, op. 1.132, op. 1.136, op. 1.143) è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento con provvedimento prot. Commissario Atti/929 del 9 agosto 2018, ai sensi dell'art. 35 dell'allegato XXI del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- che il progetto esecutivo dei sei cavalcavia del Sublotto 2 del II Lotto A4 (op. 1.111, op. 1.121, op. 1.125, op. 1.132, op. 1.136, op. 1.143) è stato approvato dal Commissario con Decreto n. 379 del 16 ottobre 2018;
- che il progetto esecutivo dei quattro cavalcavia del Sublotto 3 del II Lotto A4 (op. 2.005, op. 2.013, op. 2.017, op. 2.030) è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento con provvedimento prot. Commissario Atti/844 del 19 giugno 2020, ai sensi dell'art. 35 dell'allegato XXI del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- che, allo scopo di non ritardare ulteriormente l'avvio dei lavori e di ottimizzare le procedure di affidamento e conduzione dell'appalto, si è proceduto, nel corso dell'anno 2021, con l'accorpamento dei due progetti esecutivi dei cavalcavia, già positivamente verificati, in un unico corpo progettuale, costituito complessivamente da dieci cavalcavia;
- che il progetto esecutivo dei dieci cavalcavia dei Sublotti 2 e 3 del II Lotto A4 (op. 1.111, op. 1.121, op. 1.125, op. 1.132, op. 1.136, op. 1.143 - op. 2.005, op. 2.013, op. 2.017, op. 2.030), è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento con provvedimento prot. Commissario Atti/616 del 14 maggio 2021, ai sensi dell'art. art. 35 dell'allegato XXI del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- che il progetto esecutivo dei dieci cavalcavia dei Sublotti 2 e 3 del II Lotto A4 (op. 1.111, op. 1.121, op. 1.125, op. 1.132, op. 1.136, op. 1.143 - op. 2.005, op. 2.013, op. 2.017, op. 2.030), è stato approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 s.m.i., dal Soggetto Attuatore con Decreto n. 445 del 19 maggio 2021;
- che il Commissario delegato, con Decreto n. 451 del 06 settembre 2021, ha nominato l'ing. Paolo Perco Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione degli interventi di cui alle lett. a) e b) dell'Art. 1 dell'O.P.C.M. n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i.;
- che, nel corso dell'anno 2021, è stato registrato un eccezionale ed imprevedibile aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, proseguito anche nel 2022 per effetto dell'avvio del conflitto bellico in Ucraina, tale da rendere inadeguato l'importo dei lavori a corpo del progetto esecutivo approvato e richiedere quindi l'aggiornamento dei prezzi unitari per poter avviare la procedura di gara;
- che l'aggiornamento dei prezzi unitari è stato condotto dall'ufficio progettazione della S.p.A. Autovie Venete che, con l'occasione ed al fine di perfezionare il corpus progettuale in vista dell'appalto dei lavori, ha apportato alcune ulteriori modeste modifiche al progetto esecutivo, ha ottimizzato la gestione delle terre e ha aggiornato i progetti di rilocazione delle interferenze sulla base del confronto avviato ad ottobre 2021 con gli enti gestori;
- che, con la Nota Interna prot. NI/73 del 20 maggio 2022, il progettista, al fine di rendere pienamente appaltabile il progetto esecutivo, ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento gli elaborati progettuali aggiornati rispetto al progetto esecutivo già approvato dal Soggetto Attuatore con Decreto 19 maggio 2021, n. 445, nonché gli elaborati di nuova emissione;
- che l'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 richiede, per i progetti di lavori da porre a base di gara successivamente all'entrata in vigore dello stesso D.L., di assumere a riferimento per la determinazione dei costi i prezzari aggiornati ai sensi dello stesso art. 26;
- che, con la Nota Interna prot. NI/109 del 1° luglio 2022, il progettista ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento i soli elaborati del progetto esecutivo nuovamente aggiornati sulla base dell'elenco prezzi unitari rilasciato a seguito dell'emanazione del D.L. 17 maggio 2022, n. 50;
- che il progetto esecutivo in oggetto è composto da 497 elaborati già approvati con i Decreti del Commissario delegato 16 ottobre 2018 n. 379 e 19 maggio 2021 n. 445 e da 108 elaborati revisionati o di nuova emissione trasmessi con le Note Interne del progettista prot. NI/73 del 20 maggio 2022 e prot. NI/109 del 1° luglio 2022;
- che, con l'aggiornamento del prezzario ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, è stato definito il quadro economico di spesa del progetto esecutivo, di seguito riportato:

A	**LAVORI A BASE D'APPALTO (Euro)**		
A.1	**LAVORI A CORPO**		
A.1.1	Movimenti di materie	€	9.090.741,26
A.1.2	Opere d'arte maggiori	€	28.786.983,70
A.1.3	Opere d'arte minori	€	772.684,43
A.1.4	Pavimentazioni	€	3.864.521,60
A.1.5	Barriere di sicurezza	€	2.418.263,55
A.1.6	Segnaletica	€	98.057,12
A.1.7	Impianti	€	626.323,30
A.1.8	Mitigazioni ambientali		
A.1.8.1	*Opere a verde*	*€*	*428.877,17*
A.1.8.2	*Barriere fonoassorbenti*	*€*	*-*
A.1.8.3	*Raccolta e trattamento acque*	*€*	*-*
	Totale mitigazioni ambientali	€	428.877,17
A.1.9	Sistemazioni idrauliche	€	700.760,83
A.1.10	Lavori diversi	€	247.209,10
A.1	**TOTALE LAVORI A CORPO**	**€**	**47.034.422,06**
A.2	**COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)**	**€**	**1.201.114,54**
A	**TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO A.1 + A.2**	**€**	**48.235.536,60**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE (Euro)**		
B.1	**SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO**		
B.1.1	Impianti tecnologici interferenti	€	2.430.662,57
B.1.2	Dispositivi tecnologici per rilevazione dati traffico, viabilità e meteo e informativi per la sicurezza degli utenti	€	-
B.1.3	Oneri per l'allacciamento a pubblici servizi	€	52.040,29
B.1.4	Prove materiali a carico dell'Amministrazione (0,6% di A.1)	€	282.206,53
B.1.5	Oneri per rilievi, accertamenti e indagini (monitoraggio amb., archeologia, ecc.)		
B.1.5.1	*Monitoraggio ambientale*	*€*	*82.012,19*
B.1.5.2	*Archeologia*	*€*	*-*
B.1.5.3	*Caratterizzazione terreni*	*€*	*40.000,00*
	Totale oneri per rilievi, accertamenti e indagini	€	122.012,19
B.1.6	Oneri discarica autorizzata per materiali da scavo equiparabili a rifiuto	€	282.643,17
B.1.7	Impianti di videosorveglianza	€	-
B.1.8	Interventi diretti sui ricettori	€	-
B.1	**TOTALE SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO**	**€**	**3.169.564,76**
B.2	**ESPROPRI**	**€**	**17.081.729,98**
B.3	**IMPREVISTI (compresi gli oneri di cui all'art. 29, c.7 del D.L. n.4/2022) (10% di A)**	**€**	**4.823.553,66**
B.4	**ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ED ACCORDI BONARI (art. 205 D.Lgs. 50/16) (3% di A)**	**€**	**1.447.066,10**
B.5	**SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI**	**€**	**57.750,00**
B.6	**MISURE DI PROTEZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI AGENTI PATOGENI (0,29% di A.1)**	**€**	**136.399,82**
B.7	**ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (punto 7 dell'Allegato A al Decreto 17 gennaio 2022 del MIMS)**	**€**	**265.295,45**
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	**€**	**26.981.359,77**
C	**SPESE (Euro)**		
C.1	**SPESE GENERALI (10% di (A+B))**	**€**	**7.521.689,64**
C.2	**SPESE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.D. 05.09.2008 (art. 2, c.1) (0,4% di (A+B))**	**€**	**300.867,59**
C	**TOTALE SPESE**	**€**	**7.822.557,23**
A + B + C	**TOTALE COMPLESSIVO**	**€**	**83.039.453,60**

- che, a seguito della richiesta avanzata dal Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. U/3312 del 20 giugno 2022, la S.p.A. Autovie Venete, che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 s.m.i. provvede agli oneri derivanti dall'applicazione dell'Ordinanza stessa, ha confermato, con nota assunta al prot. E/3414 del 24 giugno 2022 ed ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 s.m.i., la disponibilità finanziaria relativamente all'importo del quadro economico sopra riportato;
- che il Commissario delegato, con Decreto n. 470 del 29 giugno 2022, visto l'incremento di spesa rispetto alle previsioni contenute nel Decreto n. 445 del 19 maggio 2021, ha provveduto ad assicurare la copertura economica del nuovo quadro economico del progetto esecutivo attingendo dai risparmi del quadro economico dei lavori di ampliamento con la terza corsia autostradale del III lotto A4;
- che, con provvedimento assunto al prot. Atti/882 del 1° luglio 2022, il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto, ai sensi dell'art. 35 dell'Allegato XXI del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., alla validazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, rispetto al progetto già approvato dal Soggetto Attuatore con Decreto n. 445 del 19 maggio 2021;
- che il Commissario delegato ha nominato, con Decreto n. 304 del 15 aprile 2016, la Struttura di cui all'art. 2, comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 s.m.i., affidando alla stessa compiti e funzioni istruttorie, ivi incluse quelle del cessato Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 4 della citata O.P.C.M. n. 3702/2008 s.m.i.;
- che la Struttura di cui all'art. 2, comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 s.m.i., con Nota Interna prot. NI/113 del 12 luglio 2022, ha trasmesso al Commissario delegato l'istruttoria sugli elaborati modificati del progetto esecutivo in oggetto, comprensivi degli elaborati economici revisionati a seguito dell'adozione del prezzario aggiornato ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50;
- che l'Istruttoria della Struttura di cui all'art. 2, comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 s.m.i., acquisita al prot. Atti/909 del 12 luglio 2022, si conclude con il parere che il progetto esecutivo possa essere approvato, con l'avvertenza di adottare, in sede di realizzativa, alcune prescrizioni, nonché la deroga all'art. 185 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- che, nell'Atto di Validazione di cui al prot. Atti/882 del 1° luglio 2022, si è constatata l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili occorrenti per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- che l'art. 3, comma 4, dell'OPCM n. 3702/2008 dispone che l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario sostituisce ogni diverso provvedimento ed autorizza l'immediata consegna dei lavori;
- che, con Nota Interna prot. NI/115 del 14 luglio 2022, il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso al Commissario Delegato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, comprensivo degli elaborati aggiornati e di nuova emissione, degli elaborati di progetto relativi alle infrastrutture interferenti (tra i quali i progetti di rilocazione delle linee elettriche di media tensione ed il mantenimento dei tralicci esistenti) e del quadro economico dell'opera, revisionato a seguito dell'adozione del prezzario rilasciato ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, proponendo la sua approvazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 s.m.i.;
- che il progetto esecutivo trasmesso in allegato alla Nota Interna prot. NI/115 del 14 luglio 2022 del Responsabile Unico del Procedimento è costituito da 497 elaborati già approvati con i precedenti Decreti del Commissario delegato 16 ottobre 2018 n. 379 e 19 maggio 2021 n. 445 e da 108 elaborati aggiornati o di nuova emissione, così come riportato dettagliatamente nell'elenco elaborati allegato alla succitata Nota Interna prot. NI/115 del 14 luglio 2022;
- che l'approvazione del progetto esecutivo, comprensivo delle modifiche citate in premessa, proposta dal Responsabile Unico del Procedimento con Nota Interna prot. NI/115 del 14 luglio 2022, non intacca l'efficacia di quanto già disposto con i precedenti Decreti del Commissario delegato 16 ottobre 2018 n. 379 e 19 maggio 2021 n. 445, che mantengono fermi i loro effetti;
- che, a fronte degli obiettivi da perseguire, è indispensabile, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), t), u), v), z), dell'OPCM n. 3702/2008, ricorrere alla deroga alle disposizioni previste dall'art. 185 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, tuttora applicabile ai sensi dell'art. 216, comma 1-bis del D. Lgs. n. 50/2016, e, relativamente ai progetti di rilocazione delle interferenze, alle disposizioni previste dagli artt. 16, 17 e 18 del D. Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, dagli artt. 26, 27 e 28 del D.M. 16 dicembre 1992, n. 495, dall'art. 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e dalla legge regionale Regione Veneto 6 settembre 1991, n. 24 s.m.i., allo scopo di:
(a) poter procedere alla celere realizzazione degli interventi di competenza del Commissario delegato e connessi al superamento dell'emergenza di cui all'OPCM n. 3702/2008, in relazione all'esigenza di un miglioramento significativo e rapido della sicurezza stradale e delle condizioni di salute dei cittadini;
(b) poter rispettare le disposizioni dell'OPCM n. 3702/2008 ed i conseguenti impegni concordati con il Dipartimento di Protezione Civile, finalizzati al superamento della situazione di emergenza, per le moti-

vazioni stabilite nei provvedimenti citati in epigrafe, da intendersi richiamate per relationem;
TUTTO CIÒ PREMESSO, il Commissario Delegato,

DECRETA

di disporre l'approvazione del Progetto esecutivo, comprensivo dei progetti di rilocazione delle infrastrutture interferenti (tra i quali i progetti di rilocazione delle linee elettriche in media tensione ed il mantenimento dei tralicci esistenti), dei lavori di "Ampliamento della A4 con la terza corsia. II Lotto: tratto San Donà di Piave - Alvisopoli. Sub-lotto 2: Cavalcavia op. 1.111, op. 1.121, op. 1.125, op. 1.132, op. 1.136, op. 1.143. Sub-lotto 3: Cavalcavia op. 2.005, 2.013, 2.017, 2.030", allegato alla Nota Interna prot. NI/115 del 14 luglio 2022 del Responsabile Unico del Procedimento, confermando le prescrizioni contenute nell'istruttoria della Struttura citata in epigrafe e depositata agli atti, da intendersi integralmente richiamate con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, dell'OPCM n. 3702/2008 s.m.i.;

di disporre l'approvazione del quadro economico del Progetto esecutivo, così come riportato in premessa;

di disporre la citata approvazione in deroga a quanto previsto dall'art. 185 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dagli artt. 16, 17 e 18 del D. Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, dagli artt. 26, 27 e 28 del D.M. 16 dicembre 1992, n. 495, dall'art. 120 del R.D. 11 dicembre 1933 e dalla legge regionale del Veneto 6 settembre 1991, n. 24 s.m.i., in virtù di quanto ammesso dall'art. 4, comma 1, lett. c), t), u), v), z) dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i., per le motivazioni di cui in premessa;

di confermare gli effetti di cui ai precedenti Decreti del Commissario delegato 16 ottobre 2018 n. 379 e 19 maggio 2021 n. 445, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 s.m.i.;

di conferire delega al Responsabile Unico del Procedimento di procedere a comunicare alla Concessionaria il presente provvedimento, allo scopo di assolvere alla funzione prevista dall'art. 6, comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i.;

di prevedere che l'onere economico del presente provvedimento sia a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i., come da provvedimento della S.p.A. Autovie Venete acquisito al prot. E/3414 del 24 giugno 2022.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

FEDRIGA

22_30_1_DAS_SAL INT_6607_1_TESTO

Decreto del Vicepresidente e Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità 14 luglio 2022, n. 6607

LR 11 dicembre 2003 n. 19. Art. 4, comma 3 - Azienda pubblica di Servizi alla Persona "Pedemontana". Approvazione modifiche statutarie.

IL VICEPRESIDENTE/L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 avente ad oggetto il "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia" e, in particolare, l'art. 4, comma 3, della medesima legge regionale che disciplina il procedimento di approvazione, da parte dell'Assessore regionale competente, degli Statuti delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona e delle loro modificazioni;
PRESO ATTO che all'Azienda pubblica di Servizi alla persona "Pedemontana" trovano applicazione le norme di cui alla medesima L.R. n. 19/2003 e che la stessa ha la sede legale in Via Vittorio Veneto n. 91 a Cavasso Nuovo (PN);
VISTO, altresì, l'art. 4, comma 3, della citata legge regionale n. 19/2003 secondo cui "Gli organi degli enti locali e gli altri soggetti che nominano i componenti del consiglio di amministrazione esprimono

all'azienda il proprio parere sulle deliberazioni recanti proposte di statuto e di sue modificazioni, entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente. Le proposte di statuto o di sue modificazioni sono inoltrate alla Regione con i pareri espressi dagli enti locali e dagli altri soggetti. [...]";
PRESO ATTO della nota dd. 20.06.2022, pervenuta alla Direzione centrale competente, in data 21.06.2022 al seguente numero di protocollo 36068, avente ad oggetto: "modifica art. 15 dello Statuto dell'Azienda di Servizi alla Persona Pedemontana. Invio documenti per approvazione", successivamente integrata con nota del 27 giugno 2022 (prot. n. 42713-A dd. 27.06.2022), avente ad oggetto "modifica art. 15 dello Statuto dell'Azienda di Servizi alla persona Pedemontana. Invio documenti per approvazione. Integrazione documentazione", con cui l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona "Pedemontana" ha trasmesso:
- la proposta di modifica dell'art. 15 dello Statuto aziendale;
- copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 dd. 27.04.2022, avente ad oggetto "Modifica articolo 15 dello Statuto dell'Azienda per i Servizi alla Persona Pedemontana. Proposta", con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ha provveduto ad approvare la modifica allo Statuto dell'ASP sui requisiti di accesso per l'individuazione della figura del Direttore Generale;
- copia dello Statuto aziendale con la modifica approvata con la predetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 dd. 27.04.2022, nonché le deliberazioni n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2022 aventi ad oggetto, rispettivamente, la Convenzione tra l'ASP "Pedemontana" e l'Asp di Spilimbergo per la condivisione della figura del Direttore generale e la nomina del Direttore Generale dell'ASP "Pedemontana";
DATO ATTO che la modifica statutaria proposta dall'ASP e approvata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 dd. 27.04.2022 riguarda un solo articolo, ossia l'articolo 15 dello Statuto aziendale, al fine di proseguire la condivisione della figura del Direttore Generale con l'Azienda pubblica di Servizi alla persona di Spilimbergo, avviata fin dal 2018 con risultati soddisfacenti per le ASP interessate e che di tale articolo 15, rubricato "Direttore Generale", viene riformulato il solo comma 2 nei seguenti termini:
"Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con riguardo di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 19/2003, sulla base dei seguenti requisiti:
a. possesso del diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n. 2, ovvero, laurea specialistica o magistrale, con indirizzo congruo rispetto agli scopi che il consiglio stesso si propone di conseguire;
b. specifica e documentata esperienza professionale e tecnica, di durata almeno triennale, nonché approfondita conoscenza della gestione di enti o aziende socio-assistenziali o socio-sanitarie."
CONSIDERATO che, rispetto allo Statuto dell'ASP di Spilimbergo, lo Statuto dell'Azienda di Servizi alla Persona "Pedemontana" richiede dei requisiti di accesso per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale diversi e che lo Statuto dell'ASP di Spilimbergo disciplina meglio l'esperienza professionale e tecnica necessaria per ricoprire tale incarico, richiedendo il possesso di approfondita conoscenza della gestione di enti o aziende socio-assistenziali o sociosanitarie;
PRESO ATTO, altresì, della nota prot. n 749 dd. 04.05.2022 avente ad oggetto: "Richiesta parare ai sensi dell'art. 4 L.R. 19/2003", con cui l'Azienda ha trasmesso copia della citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 dd. 27.04.2022 al Sindaco pro-tempore del Comune di Cavasso Nuovo, in quanto ente locale che nomina alcuni dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP, al fine di acquisire, entro i successivi sessanta giorni, il relativo parere sulla proposta di modifica statutaria, ai sensi dell'art. 4, comma 3, L.R. n. 19/2003;
PRESO ATTO, altresì, della nota prot. n 750 dd. 04.05.2022 avente ad oggetto: "Richiesta parare ai sensi dell'art. 4 L.R. 19/2003", con cui l'Azienda ha trasmesso copia della citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 dd. 27.04.2022 al Sindaco pro-tempore del Comune di Fanna, in quanto ente locale che nomina alcuni dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP, al fine di acquisire, entro i successivi sessanta giorni, il relativo parere sulla proposta di modifica statutaria, ai sensi dell'art. 4, comma 3, L.R. n. 19/2003;
PRESO ATTO, altresì, della nota prot. n 751 dd. 04.05.2022 avente ad oggetto: "Richiesta parare ai sensi dell'art. 4 L.R. 19/2003", con cui l'Azienda ha trasmesso copia della citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 dd. 27.04.2022 al Sindaco pro-tempore del Comune di Sequals, in quanto ente locale che nomina alcuni dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP, al fine di acquisire, entro i successivi sessanta giorni, il relativo parere sulla proposta di modifica statutaria, ai sensi dell'art. 4, comma 3, L.R. n. 19/2003;
PRESO ATTO della nota del 25.05.2022, avente ad oggetto "Riscontro Vs. nota datata 04/05/2022 "Richiesta parere ai sensi dell'art. 4 L.R. 19/2003", con cui il Sindaco del Comune di Cavasso Nuovo, al fine del rilascio del parere di competenza, per le necessarie e più opportune valutazioni, ha chiesto all'ASP "Pedemontana" la trasmissione di una relazione che esplichi dettagliatamente le ragioni che sottendono la necessità di apportare delle modifiche allo Statuto aziendale;

VISTA la nota del 31.05.2022, avente ad oggetto "espressione parere ai sensi dell'art. 4 L.R. 19/2003. Riscontro richiesta relazione", con cui l'ASP "Pedemontana" ha provveduto a trasmettere al Sindaco del Comune di Cavasso Nuovo la relazione richiesta in cui sono state esplicitate dettagliatamente le ragioni che hanno portato l'ASP a proporre la modifica dell'art. 15 dello Statuto;
DATO ATTO che il Sindaco del Comune di Cavasso Nuovo, con nota del 17.06.2022 avente ad oggetto "Riscontro Vs. nota datata 04/05/2022 "Richiesta parere ai sensi dell'art. 4 L.R. 19/2003" ha rilasciato parere positivo in merito alla modifica statutaria dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona "Pedemontana";
PRESO ATTO, altresì, che anche i Sindaci dei Comuni di Fanna e Sequals, con note, rispettivamente, del 05.05.2022 e del 16.05.2022, aventi ad oggetto "Riscontro Vs. richiesta parere ai sensi dell'art. 4 L.R. 19/2003", hanno rilasciato parere favorevole in ordine alla modifica statutaria proposta dall'ASP "Pedemontana" e approvata con la richiamata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 dd. 27.04.2022;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 dd. 27.04.2022, avente ad oggetto "Modifica articolo 15 dello Statuto dell'Azienda per i Servizi alla Persona Pedemontana. Proposta", con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ha provveduto ad approvare la proposta di modifica dello Statuto dell'Azienda nei termini sopra descritti;
RICORDATO l'art. 21, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31 recante "modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)" che stabilisce che le competenze che la L.R. n. 19/2003 attribuisce all'Assessore regionale per le autonomie locali sono trasferite all'Assessore regionale e alla Direzione centrale competenti nei settori sanitario, sociosanitario e sociale;
DATO ATTO che, con nota prot. n. 53511 dd. 06.07.2022, la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla modifica statutaria proposta dall'ASP "Pedemontana", come approvata dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 8 del 27 aprile 2022, avente ad oggetto "Modifica articolo 15 dello Statuto dell'Azienda per i Servizi alla Persona Pedemontana. Proposta", e concernente l'articolo 15 dello Statuto dell'ASP, come sopra meglio precisato;
CONSIDERATO che il citato art. 4, comma 3, della L.R. n. 19/2003 stabilisce che "il procedimento per l'approvazione dello statuto o delle sue modificazioni è concluso, previa verifica della sua conformità alla legge, con decreto" dell'Assessore regionale competente entro centoventi giorni dal suo avvio;
VERIFICATA, pertanto, la conformità alla legge della proposta di modifica dello Statuto dell'ASP "Pedemontana", come approvata dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 8 del 27 aprile 2022 e che lo Statuto aziendale si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
RITENUTO, alla luce della normativa sopra citata e delle richieste avanzate dall'ASP "Pedemontana" con le note dd. 20.06.2022 (prot. n. 36068-A dd. 21.06.2022) e dd. 27.06.2022 (prot. n. 42713-A dd. 27.06.2022), come meglio indicate in narrativa, di approvare le modifiche statutarie proposte dall'ASP medesima con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 91 a Cavasso Nuovo (PN);

DECRETA

1. Sono approvate, per le motivazioni in premessa esplicitate e che qui si intendono integralmente richiamate, le modifiche apportate allo Statuto dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona "Pedemontana", con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 91 a Cavasso Nuovo (PN), con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 dd. 27.04.2022, avente ad oggetto "Modifica articolo 15 dello Statuto dell'Azienda per i Servizi alla Persona Pedemontana. Proposta", e, per effetto delle quali, il nuovo testo di Statuto risulta essere quello allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Il Presidente dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona "Pedemontana", con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 91 a Cavasso Nuovo (PN), è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 14 luglio 2022

RICCARDI

STATUTO
A.S.P.
PEDEMONTANA

Approvato con Delibera del C.d.A. n. 07 del 06.10.2014
Approvato con decreto dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, delegato alla protezione civile, n. 3236 del 23 dicembre 2014

Modifica art. 15 con Delibera del CdA n. 08 del 27.04.2022

STATUTO DELL'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA PEDEMONTANA

CAPO III - GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

CAPO IV - ORDINAMENTO CONTABILE

STATUTO DELL'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA PEDEMONTANA

Cenni storici

La Casa di riposo di Cavasso Nuovo - Fanna, trae le sue origini dall'acquisto nell'anno 1914 di un fabbricato di 8 vani, sito in Comune di Cavasso Nuovo al civico 91 di Via Vittorio Veneto, effettuato congiuntamente dai due Comuni di Cavasso Nuovo e Fanna da destinarsi a Casa di Riposo per gli inabili dei due Comuni e al quale venne posto il nome di "Ospedaletto".

Tale denominazione venne modificata solamente negli anni cinquanta in quanto per la specifica destinazione dell'immobile e per le finalità perseguite si ritenne più adatta l'attuale denominazione di "Casa di Riposo Cavasso Nuovo-Fanna".

Durante la guerra 1915-1918 venne utilizzata inoltre quale ospedale militare per ospitare i soldati feriti nel corso delle operazioni belliche sul vicino fronte, e nell'anno 1917 per accogliere i colpiti dal tifo che infestava la zona.

Il servizio infermieristico e di assistenza venne svolto fin dall'origine da alcune suore della Divina Volontà inviate dalla Casa Madre di Bassano del Grappa su richiesta delle due Amministrazioni comunali.

L'iniziale capienza della Casa di Riposo era di circa 12 unità portata, con successivi ampliamenti, a circa novanta unità alla data degli eventi sismici dell'anno 1976.

Fino alla data di entrata in vigore dello Statuto approvato dai due Comuni di Cavasso Nuovo e Fanna rispettivamente con Delibere consigliari n. 9 e n. 11 del 24.03.1957, la gestione dell'Istituto venne di fatto espletata dal Presidente coadiuvato dal Segretario del Comune di Cavasso Nuovo.

Infatti la prima Delibera del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo reca la data del 04.05.1957.

Il Consiglio di Amministrazione antecedente allo Statuto sopracitato era composto da dieci membri comprendente i due Sindaci, quali membri di diritto, ed otto Consiglieri nominati in numero di quattro dai rispettivi Consigli Comunali.

Di detto organo non esistono atti scritti non avendo, lo stesso, svolto alcuna attività gestionale.

Fra i Presidenti succedutisi prima dell'approvazione dello Statuto merita una citazione particolare il Sig. Toffolo Luigi Giobatta da Fanna il quale ricoprì detta carica ininterrottamente dal 1934 al 1957.

Lo stesso si trovò infatti a gestire l'Istituto in un periodo contrassegnato da una cronica mancanza di fondi trovandosi praticamente solo di fronte alle difficili decisioni da adottare onde evitare il completo dissesto dell'Istituto con il conseguente fallimento dell'iniziativa dei due Comuni.

Alla fine del secondo conflitto mondiale, dopo essere riuscito con ferrea volontà a far sopravvivere l'Istituzione, sfruttando la stima che lo circondava anche fra i compaesani emigrati nel più lontani paesi del mondo, iniziò con gli stessi una fitta corrispondenza chiedendo il loro aiuto economico per lo sviluppo e la modernizzazione della Casa di Riposo.

Cominciarono a seguito di ciò ad arrivare le prime consistenti offerte che permisero di ampliare e modernizzare i vecchi immobili aumentandone progressivamente la capienza fino a raggiungere la sopraccitata capienza di circa novanta unità alla data dei movimenti tellurici dell'anno 1976.

Con l'art. 15 dello Statuto approvato il 24.03.1957 la composizione del Consiglio d'Amministrazione veniva così stabilita: "L'Istituzione è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente, i quali durano in carica quattro anni.

I Consiglieri sono nominati per la prima volta in numero di tre dal Consiglio Comunale di Cavasso Nuovo e in numero di due dal Consiglio Comunale di Fanna.

Tale proporzione sarà invertita vicendevolmente fra i due Comuni ad ogni quadriennio, salvo riconferma del Consiglio uscente da parte delle due Amministrazioni. Il Presidente viene eletto dai membri del Consiglio d'Amministrazione nella persona di uno dei due membri appartenenti al Comune avente la minoranza in seno al Consiglio stesso.

L'Istituto venne eretto in Ente morale con D.P.R. n. 607 del 22.03.1963 ed in tale occasione con contratto in data 25.11.1960 n. 16.107 di rep. a rogito del notaio Cargnelli i Comuni di Cavasso Nuovo e Fanna conferivano all'erigendo Ente Morale l'immobile sede dell'istituto e gli annessi terreni.

A seguito dei movimenti tellurici dell'anno 1976 la Casa subiva gravissimi danni tanto da dover essere provvisoriamente evacuata inviando gli ospiti agli appositi centri istituiti dalla Regione ad Jesolo (VE) e successivamente presso il Centro per Anziani di Maniago.

I lavori di ricostruzione venivano immediatamente iniziati, con i contributi regionali e con le offerte dei vari emigranti dei due Comuni. I primi lavori vennero terminati nel mese di aprile dell'anno 1980 e la Casa venne riaperta il 1° maggio dello stesso anno.

Nel 2005 nasce l'ASP Cavasso Nuovo - Fanna.

La Casa dell'Emigrante "C. e A. Carnera" del Comune di Sequals, trae le sue origini proprio in occasione della morte di Primo Carnera, avvenuta nel giugno del 1967, e dello scoprimento della lapide che lo ricorda, fu lanciata dal Presidente dell'Ente Friuli nel Mondo Ottavio Valerio, l'idea di erigere a Sequals una Casa di Riposo per lavoratori anziani e più marcatamente per gli emigranti che all'estero hanno speso l'intera loro esistenza.

Da allora tutti gli enti e le associazioni locali si sono uniti in fermezza di intenti per trovare le vie che conducono alla realizzazione di un'iniziativa che ha avuto, via via, finalità dichiarate diverse (Casa di Riposo, casa per spastici ecc) ma che è sempre stata considerata quella di fornire una prima struttura ricettiva e assistenziale per gli emigranti friulani che, al termine della loro attività lavorativa, intendevano rientrare nella terra di origine.

Per la realizzazione dell'opera, la signora Agnese Del Turco vedova da alcuni anni dell'ing. Cesare Carnera, mise a disposizione, gratuitamente, un appezzamento di terreno di oltre tre ettari.

L'unica preoccupazione era quella di creare una struttura rispondente a criteri essenziali di assistenza modernamente intesa e socialmente valida per anziani soli e coppie di coniugi anziani.

Il primo progetto completo è pronto nel 1971 e ottiene tutte le necessarie approvazioni tecniche.

I costi di realizzazione rappresentano un peso insostenibile per le possibilità del Comune (oltre 600.000.000 milioni di lire più gli interessi). La Signora Agnese Carnera, a capo della Pro Loco, ed il comitato promotore danno corso all'organizzazione di una manifestazione folcloristica "Il Festival delle rose" una fabbrica di fondi per l'iniziativa, Tutto l'utile della mostra delle rose, della pesca di beneficenza e dei chioschi viene destinato alla Casa di Riposo.

Ma è una manifestazione che viene effettuata solo una volta all'anno e pertanto per poter realizzare l'opera occorrerebbero secoli. Perciò l'Amministrazione Comunale, l'ECA, la Pro Loco, il comitato promotore e lo stesso Ente Friuli nel Mondo cercano una soluzione. La Regione assicura il contributo in conto interessi, ma oltre agli interessi bisogna restituire il capitale, complessivamente 60 milioni all'anno.

Determinante risulta l'intervento dell'ENRLP (Ente Nazionale Rimpatriati e Profughi) che si assume il carico della costruzione e della gestione della Casa di Riposo.

Il progetto, essendo nel frattempo deceduto l'arch. Morassutti, viene ridefinito dall'arch. Ferrini. Nel 1976 vengono iniziati i lavori, ma con il terremoto, bisogna rivedere tutti i calcoli delle strutture in cemento armato per renderle rispondenti alle norme antisismiche.

Il 7 maggio 1978, la Casa dell'Emigrante "Cesare e Agnese Carnera" viene inaugurata in un clima di ricordo per le vittime del sisma di due anni prima ma anche nella gioia per questo segno di rinascita per il Friuli.

La costruzione è articolata su tre piani, dei quali uno seminterrato e due fuori terra, nel piano seminterrato sono state collocate le stanze per il lavoro, la palestra, la lavanderia – stireria, una sala per gli spettacoli, al piano rialzato trovano posto gli uffici, la sala pranzo, i soggiorni, la biblioteca e l'ambulatorio medico/infermieristico, al primo piano si trovano collocate le camere per un totale complessivo di n. 72 posti letto.

La gestione della struttura, inizialmente dell'Ente Nazionale Rimpatriati e Profughi, a seguito dello scioglimento degli Enti, è passata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia fino all'entrata in vigore della L.R. 22.12.1980 n. 70, legge che prevedeva che le funzioni gestionali della Casa dell'Emigrante venissero affidate al Comune di Sequals.

Nel corso degli anni, a seguito del mutare delle necessità dell'utenza, la struttura ha subito degli interventi di ristrutturazione – ampliamento e abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di consentire l'ospitalità di anziani non autosufficienti.

Detti lavori sono terminati nell'anno 2006 portando la capacità ricettiva totale di n. 93 posti letto tutti adeguati per l'accoglimento di persone non autosufficienti.

CAPO I

DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE E SCOPI ISTITUZIONALI

Art. 1
(Denominazione, sede, origine)

1. La "Azienda di Servizi alla Persona Pedemontana", di seguito denominata Azienda è un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. La sua sede legale è sita in Comune di Cavasso Nuovo, Via Vittorio Veneto 91.
2. La "Azienda di Servizi alla Persona Pedemontana" è il risultato della fusione tra la "Azienda di Servizi alla Persona di Cavasso Nuovo – Fanna" giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Casa di Riposo di Cavasso Nuovo - Fanna n. 11 del 08.08.2005 e Decreto Assessore Regionale FVG n. 13 del 28.11.2005 e la Casa dell'Emigrante "C. e A. Carnera" del Comune di Sequals giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 06.10.2014.

Art. 2
(Scopi istituzionali)

1. L'Azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la sua attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio.
2. Scopo dell'Azienda è la promozione del benessere della Comunità, sia con riferimento agli ospiti delle proprie strutture sia dei cittadini residenti nell'area dei comuni di Cavasso Nuovo, Fanna, Sequals e in generale nell'area Pedemontana e Montana delle Prealpi Carniche. Essa si prefigge di:
   a. perseguire finalità di solidarietà sociale destinate a scopi di promozione umana, di assistenza ed integrazione di soggetti socialmente vulnerabili o esclusi dal contesto sociale perché portatori di handicaps, fisici o psichici;
   b. promuovere altresì l'intesa costruttiva tra le Istituzioni del territorio, le persone, i gruppi, le associazioni, gli enti pubblici e le organizzazioni private, per la prevenzione e la soluzione del disagio sociale, ponendosi come soggetto volto a facilitare i processi d'integrazione e convivenza sociale;
   c. realizzare ogni genere di servizi sociali e socio-sanitari, gestendo strutture di accoglienza, presidi e centri, idonei allo svolgimento di azioni di promozione sociale e all'erogazione di servizi utili al mantenimento o, se possibile, all'elevamento, della qualità della vita dei soggetti provenienti dalla comunità territoriale dei comuni di Cavasso Nuovo, Fanna, Sequals e in generale

nell'area Pedemontana e Montana delle Prealpi Carniche, o da altri ambiti, anche a seguito di specifiche convenzioni.

3. Le attività che l'Azienda svolge per perseguire gli scopi previsti dal presente Statuto riguardano, in particolare:
   a. l'accoglienza nelle proprie strutture protette, centri diurni, RSA, Hospice, centri respiro, di persone autosufficienti e non autosufficienti di ambo i sessi che, a causa dell'età, delle condizioni fisiche precarie, e/o della mancanza di familiari, necessitano di prestazioni di tipo socio-assistenziale e/o socio-sanitario-riabilitativo, offrendo loro risposte diversificate ai bisogni, duraturi o temporanei;
   b. la partecipazione, anche in forma associata e/o convenzionata, alla programmazione e gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sul territorio;
   c. lo svolgimento, anche in forma convenzionata, di servizi assistenziali, riabilitativi e sanitari a vantaggio delle fasce deboli e dell'intera comunità mediante l'attivazione di presidi territoriali ovvero la fornitura di servizi domiciliari;
   d. la gestione, in convenzione con i Comuni o con le Aziende sanitarie, di servizi, trasporti e forniture domiciliari rivolti ad anziani, minori, persone diversamente abili, o socialmente in difficoltà;
   e. la promozione o la gestione, il sovrintendere o supervisionare strutture socio assistenziali o socio sanitarie, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e del terzo settore;
   f. la conduzione, in rapporto con i Comuni e con gli altri soggetti istituzionalmente deputati, dei servizi rivolti a tutte le fasce d'età purché ne sia riconosciuta la valenza sociale;
   g. la promozione e la conduzione - anche in collaborazione con altri – di iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale dipendente e di ogni altro operatore o beneficiario afferente la rete dei servizi interessata;
   h. lo studio e l'elaborazione di politiche sociali, allo scopo di offrire o suggerire alle istituzioni preposte nuovi modelli e strategie di lavoro sul tema dell'integrazione sociale;
   i. la realizzazione di attività di informazione, promozione e sensibilizzazione sui temi inerenti gli scopi dell'Azienda, attraverso l'organizzazione di

convegni, seminari, studi e ricerche e la realizzazione di pubblicazioni tematiche tese alla valorizzazione sociale delle attività dell'Azienda.

4. L'Azienda svolge di norma la sua attività nell'ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, l'attività dell'Azienda può estendersi all'intero territorio nazionale.
5. Nell'ambito della sua autonomia l'Azienda può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare può realizzare con altre Aziende o Enti, pubblici e privati, forme di collaborazione allo scopo di associare uno o più servizi dalle stesse gestiti; partecipare o costituire società, istituire fondazioni di diritto privato, nonché svolgere attività di tipo commerciale, strumentali al conseguimento dei fini istituzionali, nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio.

Art. 3

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili e immobili già appartenenti all'Azienda di Servizi alla persona di Cavasso Nuovo – Fanna e alla Casa dell'Emigrante "C. e A. Carnera" del Comune di Sequals nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. Il patrimonio istituzionale è consolidato con l'acquisizione di donazioni, di lasciti e delle elargizioni non vincolate all'erogazione, e mediante la capitalizzazione del risultato positivo della gestione alla chiusura dell'esercizio contabile annuale.

Art. 4

(Forme di cooperazione e collaborazione)

1. L'Azienda è inserita a tutti gli effetti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, partecipa alla programmazione in ambito locale, adotta forme di cooperazione e di collaborazione secondo le modalità previste dalla normativa regionale.
2. L'attività dell'Azienda si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione e dei Comuni.
3. L'Azienda persegue la collaborazione istituzionale con ogni altro soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro operante nel settore dei servizi alla persona. Le

forme di collaborazione per la gestione dei servizi sono disciplinate mediante convenzione.

4. Con i soggetti privati esercitanti attività con finalità di lucro, possono conseguirsi forme di collaborazione che comunque consentano all'Azienda il perseguimento dei propri fini istituzionali. Quando dalla collaborazione scaturiscano direttamente risultati economici apprezzabili per il privato, la scelta del partner avviene in base a criteri comparativi rispondenti all'esclusivo interesse dell'Azienda.

CAPO II
ORGANI DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 5
(Organi dell'Azienda)

1. Sono organi dell'Azienda:

   a) di governo e di indirizzo:

      Il Consiglio di Amministrazione

      Il Presidente

   b) di gestione:

      Il Direttore Generale

   c) di Controllo:

      Il Revisore dei Conti

Art. 6
(Nomina dei Consiglieri e durata del Consiglio)

1. I Consiglieri, nel numero di 5 vengono nominati dai Sindaci dei Comuni di Cavasso Nuovo, Fanna e Sequals. La nomina dei Consiglieri spetta ai rispettivi Sindaci dei Comuni nel numero e con la sequenzialità indicata nello schema che segue:

	Comune di Cavasso Nuovo	Comune di Fanna	Comune di Sequals
I mandato	2	1	2
II mandato	2	2	1
III mandato	1	2	2

La Presidenza dell'Azienda spetta ad uno dei due Consiglieri nominati dai Sindaci con la seguente sequela: Comune di Cavasso Nuovo, Comune di Fanna e Comune di Sequals. Con l'accettazione della nomina i due Consiglieri nominati dal Sindaco del Comune cui spetta la nomina per quel mandato, si impegnano pure all'accettazione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora eletti, a pena di decadenza dalla carica di Consigliere.

2. I Consiglieri vengono scelti tra soggetti che non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge, con particolare riferimento alla Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 19 e dalle successive modifiche e integrazioni della stessa.
3. Oltre alle cause di cui al comma 2, la carica di Amministratore risulterà incompatibile con la contemporanea qualifica di dipendente dell'Azienda del coniuge o dei figli.
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni. I Consiglieri dell'Azienda non possono restare in carica per più di tre mandati, anche consecutivi.

Art. 7

(Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Azienda, definendone gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo, con l'adozione di atti fondamentali e di programmazione. Provvede inoltre alla:
   a. nomina del Direttore Generale;
   b. definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
   c. approvazione del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del rendiconto della gestione;
   d. determinazione delle rette e dei corrispettivi delle attività svolte;
   e. autorizzazione di acquisti ed alienazioni immobiliari, accettazione di eredità, lasciti e donazioni;
   f. contrazione di mutui;
   g. individuazione e assegnazione al Direttore Generale delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite;
   h. costituzione in giudizio nell'interesse dell'Azienda;

i. verifica dell'azione amministrativa e della gestione, nonché dei relativi risultati e adozione dei provvedimenti conseguenti;

j. approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;

k. pianta organica e relative variazioni;

l. individuazione di forme di collaborazione con altri enti, anche con la costituzione o la partecipazione a società o fondazioni.

2. Il Consiglio esercita inoltre tutte le funzioni e i poteri di natura non gestionale non espressamente attribuiti ad organi diversi dell'Azienda.
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime riguardano l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione, le altre si tengono ogni qualvolta lo richieda una necessità, per iniziativa del Presidente oppure su richiesta scritta e motivata di due Consiglieri.
4. La convocazione del Presidente avviene con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza e deve essere consegnato al domicilio, eletto e comunicato dai componenti il Consiglio, o alla rispettiva casella di posta elettronica o a mezzo fax, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in casi d'urgenza tale termine può essere ridotto a un giorno.
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
6. Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, tranne che per le deliberazioni relative alla nomina del Presidente e del Vicepresidente, all'approvazione del Bilancio preventivo annuale e del rendiconto della gestione, per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio. Le modifiche statutarie prevedono invece la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti assegnati.
7. Le pratiche da trattare, corredate di quanto utile ai fini di un approfondito esame da parte dei Consiglieri, saranno a disposizione almeno 24 ore prima della seduta.
8. Non possono venire deliberati argomenti che non siano stati iscritti all'ordine del giorno (se non per ragioni di urgenza, insorte dopo la convocazione del Consiglio) a meno che alla seduta non siano presenti tutti i componenti il Consiglio, che approvino all'unanimità la proposta di discussione dell'argomento.
9. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato su invito del Presidente, fatto alla presenza di tutti i Consiglieri, nel corso di una adunanza del Consiglio stesso.

10. Le votazioni di regola si svolgono in forma palese. Sono però sempre a voti segreti quando riguardano persone.
11. I membri del Consiglio si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
12. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può ammettere durante la discussione, l'intervento di dipendenti, di consulenti o di esperti, a fini informativi.
13. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
14. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda competerà un'indennità la cui misura verrà determinata con apposita delibera sulla base dei programmi in essere relativi alla gestione e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
15. Nel caso che l'Azienda percepisca da parte di un'Amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) contributi senza vincolo di destinazione, la misura dell'indennità prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione, è stabilita in un gettone di presenza dell'importo di 30 euro a seduta giornaliera, limitatamente all'esercizio finanziario in cui i contributi sono percepiti.
16. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda spetterà il rimborso delle spese di viaggio sostenute in caso di missioni deliberate e svolte nell'interesse dell'Azienda.

Art. 8

(Pubblicazione degli atti)

1. L'Azienda destina un apposito spazio per la pubblicazione degli atti in modo da assicurare la massima accessibilità e pubblicità.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nel sito web istituzionale, entro sette giorni dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali divengono esecutive.
3. Con apposito regolamento l'Azienda disciplina la forma di pubblicità degli atti diversi dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9
(Il Presidente)

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti espressione del Comune cui spetta, per quel mandato, tale nomina, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 1. La nomina del presidente avviene nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione, che è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti ed in particolare:
   a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno, esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'Azienda, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;
   b) ha facoltà di adottare in via d'urgenza le deliberazioni inerenti alle variazioni di bilancio e quelle relative agli adempimenti relativi all'individuazione e assegnazione al Direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite. Gli atti adottati in via d'urgenza sono sottoposti alla successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, nella seduta immediatamente successiva, da tenersi entro sessanta giorni, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
   c) assicura i contatti esterni di natura politico-istituzionale.
3. In caso di impedimento o di assenza per qualsivoglia motivo del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente o in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 10
(Dimissioni del Presidente)

1. Le dimissioni del Presidente vengono inoltrate al Membro più anziano, ed anche al Sindaco del Comune che lo ha nominato affinché provveda alla sua surrogazione, comportando la decadenza anche da componente del Consiglio di Amministrazione per violazione del comma 1 dell'art. 6 del presente Statuto.

2. Le stesse diverranno immediatamente efficaci dalla loro presentazione senza possibilità di revoca o ritiro.

Art. 11

(Dimissioni dei Consiglieri)

1. Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Membro del Consiglio di Amministrazione di rinunciare alla carica, indirizzata al Presidente, e al Sindaco del Comune che lo ha nominato.
2. Le stesse diventano immediatamente efficaci dalla loro presentazione senza possibilità di revoca o ritiro.

Art. 12

(Mozione di sfiducia)

1. La mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente deve essere presentata in forma scritta e comporta in caso di approvazione la decadenza solamente dalla carica di Presidente e non anche da quella di membro del Consiglio d'Amministrazione.
2. Nel caso del comma 1, effetto dell'approvazione della mozione è l'automatica nomina a Presidente dell'altro Consigliere appartenente allo stesso Comune dello sfiduciato.
3. La eventuale mozione di sfiducia nei riguardi di entrambi i membri nominati dal Sindaco cui spetta la nomina di due Consiglieri, comporta lo scioglimento del Consiglio stesso con commissariamento dell'Ente fino alla ricostituzione dell'organo.

Art. 13

(Il Vicepresidente)

1. La Vicepresidenza spetta al Consigliere nominato dal Sindaco del Comune cui compete la nomina di un solo componente in seno al Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

(Decadenza e Revoca degli Amministratori)

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
2. Incorrono altresì nella decadenza gli amministratori per loro gravi violazioni di legge e del presente Statuto, ed in particolare per:
   a) gravi e reiterate irregolarità nell'assolvimento del mandato;
   b) la sussistenza delle cause di incompatibilità riportate al precedente articolo 6.
3. Qualora ricorrano le condizioni previste ai commi 1 e 2, il Consiglio di Amministrazione, su istanza anche di un solo componente, ne fa contestazione all'amministratore interessato, il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni. L'eventuale decadenza viene disposta dal Consiglio nei quindici giorni successivi.
4. Nel caso sussistano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 e il Consiglio di Amministrazione non abbia ancora attivato il procedimento di cui al comma 3, l'organo dell'Ente locale che ha eseguito la nomina dell'amministratore interessato può provvedere a revocarne il mandato. La revoca è disposta previa formale contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.
5. Successivamente alla decadenza ovvero alla revoca di un amministratore è avviato il procedimento per la relativa sostituzione.

Art. 15

(Il Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è la figura dirigenziale di vertice, responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'Azienda.
2. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con riguardo di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 19/2003, sulla base dei seguenti requisiti:
   a) possesso del diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero, laurea specialistica o magistrale, con indirizzo congruo rispetto gli scopi che il consiglio stesso si propone di conseguire;

b) specifica e documentata esperienza professionale e tecnica, di durata almeno triennale, nonché approfondita conoscenza della gestione di enti o aziende socio-assistenziali o socio-sanitarie.

3. Il Direttore Generale fornisce assistenza giuridico-amministrativa e collaborazione al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione sull'azione amministrativa e sulla sua conformità alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, ed in tale veste partecipa alle sedute del Consiglio.

4. Quando l'esercizio delle funzioni di gestione implichi formalizzazione, essa ha luogo in forma di determinazione immediatamente eseguibile.

5. Il Direttore Generale, inoltre:

a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Azienda, secondo le direttive impartitegli;

b) predispone, sulla base delle direttive ricevute dal Consiglio, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

c) è il Capo del personale ed in tale veste esercita poteri di impiego, organizzazione, sovra ordinazione, delega, sostituzione e avocazione, valutando la situazione organizzativa anche agli effetti dell'attribuzione del trattamento economico accessorio, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

d) dirige uffici e servizi, verificando l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli stessi e sovrintendendo al loro funzionamento;

e) esamina annualmente, sentiti i responsabili degli uffici e dei servizi, l'assetto organizzativo dell'Azienda e la distribuzione dell'organico, proponendo all'Amministrazione gli eventuali provvedimenti di competenza;

f) ricopre il ruolo di Presidente nelle commissioni di gara e di concorso;

g) è preposto alla stipula dei contratti;

h) è preposto all'ordinazione di spese ed all'acquisizione di entrate, nonché all'assunzione di tutti i provvedimenti anche di rilievo esterno, nell'ambito della disponibilità di bilancio, che costituiscono esecuzione di provvedimenti deliberativi, diretti od indiretti, e di atti normativi;

i) compie tutti gli atti di gestione, comprensivi degli eventuali impegni di spesa, che gli sono affidati dal presente Statuto, dai Regolamenti e da appositi atti deliberativi.

6. Il Direttore Generale nell'espletamento delle sue funzioni, agisce in piena autonomia professionale e con ogni connessa responsabilità. Egli risponde del

proprio operato all'organo di amministrazione dell'Azienda in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati in sede di programmazione delle attività.

7. In caso di reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio di un risultato negativo, il Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto di lavoro con il Direttore Generale, secondo le disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi vigenti.
8. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto della specifica professionalità, delle specifiche funzioni e responsabilità. Il Direttore Generale mantiene le sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore e comunque non oltre quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.
9. Il Direttore Generale è figura che può anche essere condivisa con altre Aziende pubbliche di Servizi alla Persona, purché in possesso dei titoli e delle qualifiche professionali richieste.

CAPO III
GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

Art. 16
(Personale)

1. L'Azienda recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e regionali di pertinenza del comparto di contrattazione collettiva nazionale o regionale relativo all'ambito di attività propria, come individuato dal Consiglio di Amministrazione, e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
2. Il Consiglio di Amministrazione può individuare altro contratto collettivo, purché aderente all'attività dell'Azienda e nel rispetto dei diritti acquisiti.
3. La dotazione organica del personale è proposta periodicamente dal Direttore Generale dell'Azienda e approvata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva, sulla scorta delle effettive necessità funzionali connesse con gli obiettivi dell'Azienda e del livello dei servizi erogati.

4. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono stabiliti dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda, nel rispetto dei principi generali di accesso al pubblico impiego.
5. Possono essere utilizzate forme di lavoro temporaneo ed altre forme di flessibilità, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.

Art. 17
(Collaborazioni)

1. Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Azienda si avvale anche – a titolo alternativo o complementare – degli apporti collaborativi esterni che risultino opportuni sotto il profilo economico - funzionale, nelle forme di prestazioni d'opera, appalti ed altre previste dalla legge.
2. Può inoltre avvalersi dell'opera dei volontari singoli ed associati, come previsto dal Regolamento di cui al successivo art. 18.

Art. 18
(Regolamento di organizzazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento nel quale vengono stabiliti, in conformità alla Legge e al presente Statuto, le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento di uffici e servizi.

Art. 19
(Carta dei Servizi)

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta la Carta dei Servizi, nella quale vengono definiti gli impegni dell'Azienda nei confronti degli utenti.

CAPO IV
ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 20
(Ordinamento contabile)

1. L'ordinamento contabile dell'Azienda e i suoi atti fondamentali sono disciplinati dalla Legge, dallo Statuto e dall'apposito Regolamento di contabilità.
2. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo annuale relativo all'esercizio successivo e la relazione

illustrativa allo stesso, riferita anche ai programmi che l'Azienda intende sviluppare.

4. Entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, il Consiglio di Amministrazione delibera il rendiconto con il quale si dimostra il risultato della gestione.
5. Il rendiconto è composto da:
   - Conto del bilancio;
   - Conto del patrimonio;
   - Conto del Tesoriere;
   - Relazione morale del Consiglio di Amministrazione;
   - Conto economico, nel caso in cui il Regolamento di contabilità abbia previsto l'adozione della contabilità economica.
6. I documenti contabili dell'Azienda sottostanno a requisiti minimi di uniformità appositamente previsti da atti normativi e regolamentari adottati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in assenza dei quali trovano applicazione le disposizioni precedenti alla trasformazione in Azienda se compatibili.
7. Il rendiconto, una volta approvato, viene trasmesso all'organo di revisione contabile per la relazione di sua competenza. Il Regolamento di contabilità dell'Azienda disciplina le fasi della revisione e gli adempimenti successivi ad essa.
8. Il ruolo di Tesoriere dell'Azienda viene svolto da un Istituto di credito che assume la veste di agente contabile. L'incarico viene attribuito mediante procedimento avente evidenza pubblica. Le modalità con le quali il Tesoriere esercita le proprie funzioni sono determinate dalla Legge, dallo Statuto e dall'apposito Regolamento di contabilità.

Art. 21
(Gestione del patrimonio)

1. L'Azienda è titolare di un proprio patrimonio contabilizzato in appositi inventari.
2. Tutti i beni conferiti in dotazione - come pure i beni direttamente acquistati dall'Azienda - sono iscritti nel libro dei cespiti e presso i pubblici registri immobiliari e mobiliari, secondo le norme di legge.
3. L'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata e il rispetto di eventuali vincoli di destinazione, salvo quanto disposto dal successivo comma 4.

4. I beni mobili ed immobili direttamente o indirettamente strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma 2, del Codice Civile. Il vincolo di indisponibilità grava:
    a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
    b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.

   I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.
5. Le rendite patrimoniali nette concorrono alla gestione ordinaria del bilancio e possono altresì essere impiegate nella realizzazione di strutture e nell'acquisizione di strumenti utili per i propri scopi istituzionali, cui non si possa provvedere con i mezzi ordinari.
6. In ordine al patrimonio disponibile trova applicazione il disposto dell'art. 9, comma 9, della L.R. 19/2003.
7. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'Azienda.

Art. 22
(Controlli)

1. Gli strumenti di controllo interno finalizzati alla verifica della regolarità amministrativa e contabile, oltre che della gestione, sono disciplinati dal Regolamento di contabilità, in conformità ai principi contenuti nel Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 1, le funzioni di controllo interno sono adempiute dal Direttore Generale.

Art. 23
(Revisore dei conti)

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nomina un Revisore contabile, anche in forma associata con altri Enti o Aziende, iscritto al Registro dei Revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a cinque anni.

Art. 24

(Norme finali e transitorie)

1. L'Azienda dalla data di sua costituzione conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla sua costituzione. Essa subentra in tutti i rapporti attivi e passivi preesistenti.
2. In via di prima applicazione del presente Statuto, il nuovo Consiglio di Amministrazione è formato dal Presidente uscente e dal Vicepresidente uscente, che mantengono le rispettive cariche, nonché da un rappresentante designato dal Comune di Cavasso Nuovo e due rappresentanti del Comune di Sequals, in applicazione della riga denominata "I mandato" nella tabella di cui all'art. 6, comma 1.

22_30_1_DDS_FOR CF_4866_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale 15 luglio 2022, n. 4866

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), articolo 11, comma 1 lett. b). Dichiarazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi per l'area del Carso e Costiera orientale e per i Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), e in particolare:
- l'articolo 11, che prevede che, ai fini dell'attivazione di tutte le misure di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi il periodo di inizio e il termine del periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi, anche per singole aree della regione, siano stabiliti con decreto del direttore del Servizio competente in materia, sentita la Protezione civile;
- l'articolo 22 che detta la disciplina transitoria, nelle more dell'adozione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6 e del Piano regionale antincendio boschivo di cui all'articolo 7, prevedendo che continuino a trovare applicazione il Regolamento di attuazione di cui al D.P.Reg. n. 1016/1978 e il Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi approvato con D.P.Reg. n. 136/1998;

CONSIDERATO che il citato articolo 22 prevede che il decreto di dichiarazione di inizio e termine di massima pericolosità degli incendi debba tenere conto dell'aumentata frequenza degli incendi e della valutazione sintetica delle condizioni predisponenti particolarmente favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi;

VISTA la valutazione sintetica delle condizioni predisponenti redatta dal Servizio foreste e Corpo forestale in data 15 luglio 2022;

SENTITA la Protezione civile della Regione e valutate congiuntamente le previsioni meteorologiche dell'OSMER-ARPA FVG e le linee di tendenza del pericolo trasmesse dalla Cabina di regia AIB del 13.07.2022;

PRESO ATTO dell'aumentata frequenza degli incendi boschivi rilevata nell'ultimo periodo nell'area del Carso goriziano e triestino in concomitanza con le condizioni favorevoli allo sviluppo degli incendi;

VALUTATE le modalità di sviluppo e propagazione degli ultimi incendi boschivi che confermano un elevato livello di disidratazione della vegetazione, anche a causa dell'assenza di precipitazioni significative da lungo tempo;

CONSIDERATO inoltre che è in atto una recrudescenza dell'epidemia da Covid-19 e che il rispetto dei protocolli di prevenzione può rendere più complessa la gestione delle operazioni di spegnimento;

RITENUTO pertanto opportuno, ai fini precauzionali e di prevenzione, attivare e mantenere attive tutte le misure previste dalla normativa vigente e dichiarare a partire dal giorno 18 luglio 2022, lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11 della Legge regionale 17/2019 per i territori ricadenti nei Comuni di seguito elencati dell'area del Carso e Costiera orientale e per il Comune di Grado:
- Doberdò del Lago,
- Duino Aurisina,
- Fogliano Redipuglia,
- Grado,
- Lignano Sabbiadoro,
- Monfalcone,
- Monrupino,
- Muggia,
- Ronchi dei Legionari,
- Sagrado,
- San Dorligo della Valle,
- San Pier d'Isonzo,
- Savogna d'Isonzo,
- Sgonico,
- Trieste.

RICHIAMATI ai fini della individuazione del soggetto competente ad emettere il presente atto:

- il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. recante il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1133 del 24.07.2020 - Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 22.01.2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale al dott. Rinaldo Comino fino al 1 agosto 2023;

DECRETA

1. A partire dal giorno 18 luglio 2022 è dichiarato lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi nel territorio per i territori ricadenti nei Comuni di seguito elencati, ad eccezione delle zone escluse dal vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi di cui al D.P.Reg. n. 136/1998:
- Doberdò del Lago,
- Duino Aurisina,
- Fogliano Redipuglia,
- Grado,
- Lignano Sabbiadoro,
- Monfalcone,
- Monrupino,
- Muggia,
- Ronchi dei Legionari,
- Sagrado,
- San Dorligo della Valle,
- San Pier d'Isonzo,
- Savogna d'Isonzo,
- Sgonico,
- Trieste.

2. Per tale periodo nelle zone comprese nel suddetto Piano è vietato:
- utilizzare esplosivi e far brillare mine;
- eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.

3. Le violazioni dei divieti di cui al punto 2 sono punite con le sanzioni previste dall'articolo 20 della legge regionale n. 17/2019.
4. I divieti di cui al punto 2 si aggiungono ai seguenti divieti generali, previsti dal comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 17/2019, la cui infrazione, compiuta nel periodo di massima pericolosità, è punita con le sanzioni previste dal citato articolo 20.
- accendere fuochi, bruciare i materiali derivanti da attività agricole e forestali, fatte salve le attività svolte ai sensi dell'articolo 182, comma 6 bis, e dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), ovvero nel caso di interventi finalizzati a procedure di tutela fitopatologica;
- usare apparecchi a fiamma libera, bracieri, fornelli, tranne che nelle aree attrezzate allo scopo e nei campeggi mobili di cui all'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionale nel settore turistico e dell'attrattività del territorio, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
- far scoppiare prodotti pirotecnici;
- gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente;
- usare apparecchi che producono faville in presenza di vegetazione infiammabile.

5. Le autorizzazioni, anche semplificate, rilasciate ai sensi del comma 9 della legge regionale 17/2019 per attività lavorative, manifestazioni pubbliche o tradizionali di deroga ai divieti di cui al comma 7, lettere a), b) c) e d bis) della medesima legge, sono sospese fino alla revoca del presente Decreto.
6. In osservanza al Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, l'Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia, durante il periodo di grave pericolosità provvederà, qualora le condizioni di rischio per la propagazione degli incendi lo rendessero necessario, a rafforzare l'attività di sorveglianza prestata dalle Stazioni forestali e dalle altre strutture periferiche del Corpo forestale regionale.
7. La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con proprio successivo decreto.
8. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione

Udine, 15 luglio 2022

COMINO

22_30_1_DDS_LLPP_ED TECN_4658_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica 24 luglio 2022, n. 4658/GRFVG. (Estratto)

DPR 327/2001, Costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto idroelettrico sul torrente Ferron, località Cellino di Sopra, in Comune di Claut. Ordinanza di deposito indennità definitiva.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

ORDINA

Art. 1

La società CELINIA S.r.l., c.f. 00991720327, con sede in comune di Trieste, in Viale Miramare n. 271/1 è autorizzata ai sensi dell'art. 26, comma 1 del DPR 327/01 a depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste/Gorizia, sede di Trieste-, servizio depositi definitivi, le somme sotto specificate a favore delle ditte proprietarie degli immobili da asservire per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto:

Comune di Claut
Aree da assoggettare a servitù di acquedotto.

1) Foglio 54, mappale 112 di mq. 3.300,
superficie asservita: mq. 60,79;
indennità definitiva: € 121,58
indennità provvisoria depositata: € 15,81
differenza indennità da depositare: € 105,77
Ditta: DELLA VALENTINA Giovanni Battista, nato a Claut il 02.02.1939;

2) Foglio 63, mappale 20 di mq. 13.110,
superficie asservita: mq. 4,18;
indennità definitiva: € 8,36
indennità provvisoria depositata: € 1,09
differenza indennità da depositare: € 7,27
Ditta: DE FILIPPO Maria, nata a Claut il 16.02.1947, propr. per 3/9,
DELLA VALENTINA Donatella, nata a Maniago il 14.12.1966, propr. per 2/9,
DELLA VALENTINA Giuseppe, nato a Maniago il 27.10.1969, propr. per 2/9,
DELLA VALENTINA Redenta, nata a Maniago il 04.08.1977, propr. per 2/9,

3) Foglio 63, mappale 165 di mq. 7.950,
superficie asservita: mq. 154,23;
indennità definitiva: € 308,46
indennità provvisoria depositata: € 40,10
differenza indennità da depositare: € 268,36
Ditta: DELLA VALENTINA Maria, nata a Claut il 13.09.1944

4) Foglio 63, mappale 21 di mq. 14.010,
superficie asservita: mq. 267,27;
indennità definitiva: € 534,54
indennità provvisoria depositata: € 69,49
differenza indennità da depositare: € 465,05
Ditta: MARTINI Giuseppe nato a Claut il 04.06.1934,
SGUERZI Vincenza nata a San Daniele del Friuli il 21.12.1942,

Aree da assoggettare a servitù di elettrodotto.

5) Foglio 54, mappale 119 di mq. 2.737,

superficie asservita: mq. 11,86;
indennità definitiva: € 14,94
indennità provvisoria depositata: € 8,28
differenza indennità da depositare: € 6,66

Foglio 54, mappale 98 di mq. 1.460,
superficie asservita: mq. 379,47;
indennità definitiva: € 478,13
indennità provvisoria depositata: € 109,06
differenza indennità da depositare: € 369,07
ditta: DELLA VALENTINA Giovanni Battista, nato a Claut il 02.02.1939;

6) Foglio 54, mappale 38 di mq. 630,
superficie asservita: mq. 59,71;
indennità definitiva: € 75,23
indennità provvisoria depositata: € 15,52
differenza indennità da depositare: € 59,71
Ditta: OLIVA Marcello nato a Claut il 02.12.1962;

7) Foglio 54, mappale 51 di mq. 2.430,
superficie asservita: mq. 166,52;
indennità definitiva: € 209,82
indennità provvisoria depositata: € 48,50
differenza indennità da depositare: € 161,32
Ditta: LORENZI Domenico, nato a Claut il 24.05.1939, propr. per 3/9,
LORENZI Fabienne, nata in Francia il 17.04.1971, propr. per 1/9,
LORENZI Florence, nata in Francia il 27.10.1967, propr. per 1/9,
LORENZI Luigino nato a Claut il 22.08.1945, propr. per 3/9,
LORENZI Sylvain Carlo nato in Francia il 10.06.1966, propr. per 1/9;

8) Foglio 54, mappale 39 di mq. 2.680,
superficie asservita: mq. 255,07;
indennità definitiva: € 321,39
indennità provvisoria depositata: € 71,52
differenza indennità da depositare: € 249,87
Ditta: COLUSSI Mario, nato a Barcis il 09.06.1955, prop. per 13/72,
DE GIACINTO Maria, nata a Claut il 23.09.1932, prop. per 12/72,
LORENZI Katia, nata a Maniago il 18.08.1973, prop. per 17/72,
LORENZI Ornella, nata a Claut il 28.09.1957, prop. per 13/72,
MAZZUCCO Adriano, nato a Erto e Casso il 12.05.1962, prop. per 17/216,
MAZZUCCO Elena, nata a Maniago il 14.04.1987, prop. per 17/216,
MAZZUCCO Silvia, nata a Maniago il 01.06.1984, prop. Per 17/216;

9) Foglio 54, mappale 40 di mq. 19.890,
superficie asservita: mq. 119,16;
indennità definitiva: € 150,14
indennità provvisoria depositata: € 30,98
differenza indennità da depositare: € 119,16

Foglio 54, mappale 70 di mq. 690,
superficie asservita: mq. 12,44;
indennità definitiva: € 15,67
indennità provvisoria depositata: € 3,23
differenza indennità da depositare: € 12,44
Ditta: CORONA Giacomina, nata a Claut il 38.05.1951, prop. per ½,
LORENZI Giuseppe nato a Claut il 23.07.1946;

10) Foglio 54, mappale 68 di mq. 1.830,
superficie asservita: mq. 248,65;
indennità definitiva: € 313,30
indennità provvisoria depositata: € 64,65
differenza indennità da depositare: € 248,65

Ditta: BORSATTI Silvia, nata a Torino il 14.08.1988, prop. 162/2592,
BRESSA Angela, nata a Cimolais il 20.08.1938, prop. 108/2592,
MARTINI Caterina, nata a Claut il 27.01.1951, prop. 162/2592,
MARTINI Emilia, nata a Calut il 09.12.1934, prop. 324/2592,
MARTINI Ersilio, nato a Claut il 15.10.1929, prop. 324/2592,
MARTINI Fabio, nato a Maniago il 23.08.1982, prop. 162/2592,
MARTINI Franco, nato a Claut il 09.08.1959, prop. 54/2592,
MARTINI Luciana, nata a Claut il 23.07.1952, prop. 324/2592,
MARTINI Luisa, nata a Pordenone il 17.06.1969, prop. 54/2592,
MARTINI Mario, nato a Maniago il 24.07.1966, prop. 54/2592,
MARTINI Rosa, nata a Claut il 05.05.1920, prop. 324/2592,
MARTINI Stefano, nato a Maniago il 26.12.1960, prop. 54/2592,
MARTINI Tersilla, nata a Claut il 17.05.1954, prop. 162/2592,
PARUTTO Luciano, nato a Claut il 15.09.1952, prop. 146/2592,
PARUTTO Mirella, nata a Maniago il 13.05.1962, prop. 178/2592;

11) Foglio 54, mappale 66 di mq. 2.200,
superficie asservita: mq. 25,87;
indennità definitiva: € 32,60
indennità provvisoria depositata: € 6,73
differenza indennità da depositare: € 25,87
Ditta: MARTINI Giovanni, nato a Claut il 28.08.1935, (deceduto);

12) Foglio 54, mappale 60 di mq. 1.670,
superficie asservita: mq. 41,02;
indennità definitiva: € 51,69
indennità provvisoria depositata: € 15,87
differenza indennità da depositare: € 35,82

Foglio 54, mappale 52 di mq. 23.320,
superficie asservita: mq. 181,28;
indennità definitiva: € 228,41
indennità provvisoria depositata: € 52,33
differenza indennità da depositare: € 176,08
Ditta: FABBRO Maria, nata a Claut il 25.09.1927, prop. 2/36,
GRAVA Gino, nato a Claut il 07.04.1953, prop. 2/36,
GRAVA Nives, nata a Claut il 07.04.1953, prop. 2/36,
GRAVA Roberto, nato a Maniago il 30.11.1958, prop. 30/36;

13) Foglio 55, mappale 38 di mq. 7.925,
superficie asservita: mq. 287,58;
indennità definitiva: € 362,35
indennità provvisoria depositata: € 79,97
differenza indennità da depositare: € 282,38
Ditta: DE FILIPPO Albina,fu Giacomo, compr.,
DE FILIPPO Teresa, mar. DE FILIPPO fu Giacomo, compr.;

14) Foglio 55, mappale 39 di mq. 27.780,
superficie asservita: mq. 441,17;
indennità definitiva: € 555,87
indennità provvisoria depositata: € 119,90
differenza indennità da depositare: € 435,97
Ditta: DE GIACINTO Giovanna, nata a Claut il 10.05.1949, prop. 1/3,
DE GIACINTO Luisa, nata a Claut il 31.05.1948, prop. 1/3,
DE GIACINTO Giovanni, nato a Claut il 12.09.1950, prop. 1/3;

15) Foglio 55, mappale 41 di mq. 35.960,
superficie asservita: mq. 643,33;
indennità definitiva: € 810,60
indennità provvisoria depositata: € 172,47
differenza indennità da depositare: € 638,13

Ditta: MARTINI Angela nata a Claut il 21.06.1920, prop. ½, (deceduta),
MARTINI Luigia, nata a Claut, il 22.11.1923, prop. ½;

16) Foglio 55, mappale 42 di mq. 24.470,
superficie asservita: mq. 335,98;
indennità definitiva: € 423,33
indennità provvisoria depositata: € 97,75
differenza indennità da depositare: € 325,58
Ditta: MARTINI Giancarlo, nato a Maniago il 18.08.1960, prop. ½,
MARTINI Mirella, nata a Maniago il 05.01.1955, prop. ½;

17) Foglio 55, mappale 44 di mq. 10.870,
superficie asservita: mq. 120,59;
indennità definitiva: € 151,94
indennità provvisoria depositata: € 31,35
differenza indennità da depositare: € 120,59
Ditta: MARTINI Maria, nata a Claut il 27.04.1930, (deceduta),
MARTINI Santo, nato a Claut, il 01.11.1938, (deceduto),
MARTINI Severina, nata a Claut, il 15.12.1934, (deceduta);

18) Foglio 55, mappale 46 di mq. 10.545,
superficie asservita: mq. 121,47;
indennità definitiva: € 153,05
indennità provvisoria depositata: € 31,58
differenza indennità da depositare: € 121,47
Ditta: FABBRO Disolina, nata a Claut il 29.01.1925, usufruttuaria di 1/3, (deceduta),
MARTINI Franco, nato a Claut il 27.11.1949, prop. 1/3,
MARTINI Fulvia, nata a Claut il 28.07.1962, prop. 1/3,
MARTINI Germana, nata a Claut il 18.02.1953, prop. 1/3, (deceduta), presunti eredi: FABBRO Franco, FABBRO Glauco, FABBRO Oscar;

19) Foglio 55, mappale 47 di mq. 8.895,
superficie asservita: mq. 86,24;
indennità definitiva: € 108,66
indennità provvisoria depositata: € 27,89
differenza indennità da depositare: € 80,77
Ditta: DE FILIPPO Maria, nata a Claut il 23.05.1946;

20) Foglio 55, mappale 48 di mq. 8.260,
superficie asservita: mq. 78,16;
indennità definitiva: € 98,48
indennità provvisoria depositata: € 20,32
differenza indennità da depositare: € 78,16
Ditta: MARTINI Antonio, di Giovanni Battista (deceduto);

21) Foglio 55, mappale 49 di mq. 13.740,
superficie asservita: mq. 95,65;
indennità definitiva: € 120,52
indennità provvisoria depositata: € 24,87
differenza indennità da depositare: € 95,65
Ditta: FABBRO Andrea, nato in Germania il 19.06.1983, prop. 1/9,
FABBRO Gianfranco, nato a Maniago il 26.04.1975, prop. 1/9,
MARTINI Moreno, nato a Maniago il 20.02.1963, prop. 1/9 + 1/3,
MARTINI Silvana, nata a Claut il 25.02.1953, prop. 1/3;

22) Foglio 55, mappale 51 di mq. 91.010,
superficie asservita: mq. 1.165,78;
indennità definitiva: € 1.468,88
indennità provvisoria depositata: € 318,70
differenza indennità da depositare: € 1.150,18

Foglio 55, mappale 111 di mq. 3.430,
superficie asservita: mq. 191,34;
indennità definitiva: € 241,09
indennità provvisoria depositata: € 54,95
differenza indennità da depositare: € 186,14
Ditta: DE FILIPPO Angelo, nato a Claut il 10.04.1945;

Art. 2 (omissis)

MODOLO

22_30_1_DDS_RIC_FSE_6391_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 12 luglio 2022, n. 6391

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa. Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure emergenziali di contratto degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19. Piano di Sviluppo e Coesione (PSC). Approvazione operazioni clone a valere sull'Asse 1 - Occupazione - relativi all'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - Catalogo per la formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan di Imprenderò - presentate nel mese di giugno 2022.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014 e riprogrammato con decisione C (2021) 1132 final del 16 febbraio 2021, di seguito POR FSE;
VISTO l'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" sottoscritto il 21 settembre 2020 dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che definisce l'utilizzo dei fondi del POR FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;
CONSIDERATO che, in base al citato accordo, il POR FSE destina euro 48.090.000,00 alla rendicontazione dei programmi specifici regionali di contrasto all'emergenza da COVID-19 (euro 11.490.000,00) e di spese nazionali anticipate relative alla cassa integrazione COVID-19 (euro 36.600.000,00);
CONSIDERATO che, a seguito della destinazione di euro 48.090.000,00 a copertura di misure regionali e nazionali di contrasto al COVID-19, l'accordo prevede, al fine di garantire la copertura di progetti non più finanziati dal POR FSE, l'utilizzo di:
a) le risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 e s.m.i o comunque libere da impegni, per complessivi 9,40 milioni di euro;

b) nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo sviluppo e coesione, di risorse FSC 2014-2020, per un ammontare complessivo di 38,69 milioni di euro;
VISTA la delibera CIPE n. 60 del 29 settembre 2020 la quale, nel prendere atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 34/2019, dispone la nuova assegnazione alla regione Friuli Venezia Giulia di risorse FSC 2014/2020 per un importo complessivo di 38,69 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sul POR FSE 2014/2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato articolo 44 del decreto legge 34/2019;
CONSIDERATO che le risorse di cui alla richiamata delibera CIPE, pari a 48,09 milioni di euro, vanno a costituire il Piano di sviluppo e coesione - PSC;
VISTA la deliberazione n. 332 del 5 marzo 2021 la quale stabilisce, fra l'altro, che il seguente programma specifico in corso di realizzazione a valere su POR FSE esce da tale ambito per confluire nel suddetto PSC:
- programma specifico 7/15: Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa (IMPRENDERO' 5.0), per un importo pari a euro 4.800.000,00;
VISTO il decreto n. 318/LAVFORU dell'8 febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 2016, con il quale è stato emanato l'Avviso per la selezione di un soggetto affidatario del progetto finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alle creazione di impresa e lavoro autonomo - "IMPRENDERÒ [in] FVG";
VISTI i successivi decreti n. 1108/LAVFORU del 29 febbraio 2016, n. 10738/LAVFORU del 18 settembre 2019, n. 1878/LAVFORU del 5 marzo 2020, n. 4655/LAVFORU del 3 maggio 2021, n.4656/LAVFORU del 3 maggio 2021, e n. 5447LAVFORU del 3 giugno 2021, con i quali è stato modificato l'Avviso;
VISTO il decreto n. 4668/LAVFORU del 5 giugno 2018 con il quale, fra l'altro, è stato stabilito di assegnare il contributo di euro 4.800.000,00 a favore della compagine denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG" con capofila l'AD FORMANDUM Impresa sociale socialno Podjetje;
VISTO il decreto n. 6122/LAVFORU del 17 luglio 2018, con il quale è stata ridefinita la durata dell'incarico alla succitata ATI e sono stati previsti nuovi termini per l'avvio e la conclusione dell'incarico a AD FORMANDUM - capofila dell'A.T.I. denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG", e relativi alle attività in senso stretto;
VISTO il decreto n. 7370/LAVFORU del 28 agosto 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 12 settembre 2018, modificato con decreti n. 8874/LAVFORU del 9 ottobre 2018, n.2547/LAVFORU del 18 marzo 2019, n. 11458/LAVFORU del 4 ottobre 2019, n. 14949/LAVFORU del 4 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il documento concernente "Direttive per il soggetto attuatore ai fini della realizzazione delle attività dell'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa";
PRECISATO che le attività dell'Area 3 si svolgono nell'ambito del seguente quadro finanziario:

Priorità d'investimento	Disponibilità finanziaria
8 i	1.390.000,00
8 ii	1.494.000,00
8 iv	900.000,00
Totale	3.784.000,00
	Almeno 10% Area montana

PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle attività dell'Area 3 - Catalogo della formazione imprenditoriale e della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan sono così suddivise:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 ii	Disponibilità 8 iv
1.203.775,00	355.415,00	753.037,00	95.323,00

PRECISATO che il Catalogo per la formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan di Imprenderò è costituito da sei prototipi formativi che sviluppano un percorso formativo individuale;
VISTO il decreto n. 12198/LAVFORU del 17 luglio 2018, con il quale sono stati approvati 18 prototipi relativi all'Area 3 - Catalogo per la formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan di Imprenderò - presentati entro l'11 ottobre 2019, di cui 6 prototipi formativi - priorità d'investimento 8i, 6 prototipi formativi - priorità d'investimento 8ii, e 6 prototipi formativi - priorità d'investimento 8iv;
EVIDENZIATO che il soggetto attuatore deve procedere all'attivazione delle edizioni dei prototipi - operazioni clone - rientranti in una delle seguenti categorie di destinatari: priorità d'investimento 8 i, 8ii e 8 iv;
RICHIAMATO il decreto n. 4655/LAVFORU del 3 maggio 2021, con il quale è stato disposto lo spostamento di parte delle risorse finanziarie disponibili relative all'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - priorità 8iv - dal Catalogo della formazione manageriale al Catalogo della formazione impren-

ditoriale e della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan;
RICHIAMATO il decreto n. 5447/LAVFORU del 3 giugno 2021, con il quale è stato disposto lo spostamento di parte delle risorse finanziarie disponibili relative all'Area 3 Percorsi integrati per la creazione di impresa - priorità 8ii - dal Catalogo della formazione imprenditoriale e della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan all'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - priorità d'investimento 8ii;
EVIDENZIATO che, a seguito dei citati decreti n.4655/LAVFORU/2021, e n. 5447/LAVFORU/2021, le risorse finanziarie disponibili sono così suddivise:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 ii	Disponibilità 8 iv
1.203.775,00	355.415,00	553.037,00	295.323,00

RICHIAMATO il decreto n. 5704/LAVFORU del 10 giugno 2022, con il quale sono state approvate le operazioni clone relative all'Area 3 - Catalogo della formazione imprenditoriale di Imprenderò presentate dal soggetto attuatore nel mese di maggio 2022, ed a seguito del quale la disponibilità residua relativa all'Area 3 è la seguente:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 ii	Disponibilità 8 iv
525.187,00	29.267,00	444.533,00	51.387,00

VISTE le operazioni clone relative al Catalogo per la formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan di Imprenderò presentate nel mese di giugno 2022;
RAVVISATA la necessità di provvedere in ordine al finanziamento delle operazioni clone di cui al precedente capoverso;
RITENUTO di approvare i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 20 operazioni clone per complessivi euro 15.840,00, di cui 5 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i per complessivi euro 3.960,00, 4 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8ii per complessivi euro 3.168,00 e 11 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8iv per complessivi euro 8.712,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 ii	Disponibilità 8 iv
509.347,00	25.307,00	441.365,00	42.675,00

PRECISATO inoltre che il soggetto attuatore al quale compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle operazioni clone relative all'Area 3 - Catalogo per la formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan di Imprenderò presentate dal soggetto attuatore presentate nel mese di giugno 2022 sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 20 operazioni clone per complessivi euro

15.840,00, di cui 5 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i per complessivi euro 3.960,00, 4 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8ii per complessivi euro 3.168,00 e 11 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8iv per complessivi euro 8.712,00.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 luglio 2022

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE
(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

FSC-A3FBP8I Cloni

FSC - AREA 3 - FORMAZIONE INDIVIDUALIZZATA BUSINESS PLAN - 8.I - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti	CUP
1	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8I_STRATEGIE DI PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2208471001	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
2	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8I_STRATEGIE DI PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2208471002	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
3	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8I_MISSION DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2209120401	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
4	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8I_STRATEGIE DI PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP22X4688901	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
5	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8I_STRATEGIE DI PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP22X4688902	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
			Totale con finanziamento		3.960,00	3.960,00		
			Totale		3.960,00	3.960,00		

FSC-A3FBP8II Cloni

FSC - AREA 3 - FORMAZIONE INDIVIDUALIZZATA BUSINESS PLAN - 8.II - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti	CUP
1	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8II_IDENTIFICARE IL MERCATO TARGET	FP2208824301	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
2	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8II_CONTESTO SOCIOECONOMICO E COMPETITORS	FP2209274701	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
3	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8II_STRATEGIE DI PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2209274702	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti	CUP
4	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8II_IDENTIFICARE L'OFFERTA DELL'IMPRESA	FP22X4653001	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
			Totale con finanziamento		3.168,00	3.168,00		
			Totale		3.168,00	3.168,00		

FSC-A3FBP8IV Cloni

FSC - AREA 3 - FORMAZIONE INDIVIDUALIZZATA BUSINESS PLAN - 8.IV - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti	CUP
1	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_STRATEGIE DI PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2208471003	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
2	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_CONTESTO SOCIOECONOMICO E COMPETITORS	FP2208471004	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
3	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_STRATEGIE DI PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2208471005	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
4	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_IDENTIFICARE L'OFFERTA DELL'IMPRESA	FP2208471006	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
5	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_CONTESTO SOCIOECONOMICO E COMPETITORS	FP2208824302	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
6	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_IDENTIFICARE IL MERCATO TARGET	FP2208824303	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
7	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_MISSION DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2208848801	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
8	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_MISSION DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE	FP2208952701	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
9	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_IDENTIFICARE L'OFFERTA DELL'IMPRESA	FP2208952702	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
10	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_IDENTIFICARE L'OFFERTA DELL'IMPRESA	FP2209120402	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
11	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS PLAN_8IV_IDENTIFICARE IL MERCATO TARGET	FP2209120403	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009

Totale con finanziamento	8.712,00	8.712,00
Totale	8.712,00	8.712,00
Totale con finanziamento	15.840,00	15.840,00
Totale	15.840,00	15.840,00

22_30_1_DDS_RIC_FSE_6393_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 12 luglio 2022, n. 6393

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa. Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure emergenziali di contratto degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19. Piano di Sviluppo e Coesione (PSC). Approvazione operazioni clone a valere sull'Asse 1 - Occupazione - relativi all'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - Catalogo per la formazione manageriale individualizzata di Imprenderò - presentate nel mese di giugno 2022.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014 e riprogrammato con decisione C (2021) 1132 final del 16 febbraio 2021, di seguito POR FSE;

VISTO l'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" sottoscritto il 21 settembre 2020 dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che definisce l'utilizzo dei fondi del POR FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;

CONSIDERATO che, in base al citato accordo, il POR FSE destina euro 48.090.000,00 alla rendicontazione dei programmi specifici regionali di contrasto all'emergenza da COVID-19 (euro 11.490.000,00) e di spese nazionali anticipate relative alla cassa integrazione COVID-19 (euro 36.600.000,00);

CONSIDERATO che, a seguito della destinazione di euro 48.090.000,00 a copertura di misure regionali e nazionali di contrasto al COVID-19, l'accordo prevede, al fine di garantire la copertura di progetti non più finanziati dal POR FSE, l'utilizzo di:

a) le risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 e s.m.i o comunque libere da impegni, per complessivi 9,40 milioni di euro;

b) nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo sviluppo e coesione, di risorse FSC 2014-2020, per un ammontare complessivo di 38,69 milioni di euro;

VISTA la delibera CIPE n. 60 del 29 settembre 2020 la quale, nel prendere atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 34/2019, dispone la nuova assegnazione alla regione Friuli Venezia Giulia di risorse FSC 2014/2020 per un importo complessivo di 38,69 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sul POR FSE 2014/2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato articolo 44 del decreto legge 34/2019;

CONSIDERATO che le risorse di cui alla richiamata delibera CIPE, pari a 48,09 milioni di euro, vanno a costituire il Piano di sviluppo e coesione - PSC;

VISTA la deliberazione n. 332 del 5 marzo 2021 la quale stabilisce, fra l'altro, che il seguente programma specifico in corso di realizzazione a valere su POR FSE esce da tale ambito per confluire nel suddetto PSC:

- programma specifico 7/15: Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione

d'impresa (IMPRENDERO' 5.0), per un importo pari a euro 4.800.000,00;
VISTO il decreto n. 318/LAVFORU dell'8 febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 2016, con il quale è stato emanato l'Avviso per la selezione di un soggetto affidatario del progetto finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alle creazione di impresa e lavoro autonomo - "IMPRENDERÒ [in] FVG";
VISTI i successivi decreti n. 1108/LAVFORU del 29 febbraio 2016, n. 10738/LAVFORU del 18 settembre 2019, n. 1878/LAVFORU del 5 marzo 2020, n. 4655/LAVFORU del 3 maggio 2021, n.4656/LAVFORU del 3 maggio 2021, e n. 5447LAVFORU del 3 giugno 2021, con i quali è stato modificato l'Avviso;
VISTO il decreto n. 4668/LAVFORU del 5 giugno 2018 con il quale, fra l'altro, è stato stabilito di assegnare il contributo di euro 4.800.000,00 a favore della compagine denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG" con capofila l'AD FORMANDUM Impresa sociale socialno Podjetje;
VISTO il decreto n. 6122/LAVFORU del 17 luglio 2018, con il quale è stata ridefinita la durata dell'incarico alla succitata ATI e sono stati previsti nuovi termini per l'avvio e la conclusione dell'incarico a AD FORMANDUM - capofila dell'A.T.I. denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG", e relativi alle attività in senso stretto;
VISTO il decreto n. 2052/LAVFORU dell'11 marzo 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 25 marzo 2020, modificato con i decreti n. 5853/LAVFORU del 5 maggio 2020, n.14182/LAVFORU del 22 maggio 2020, e n. 15988/LAVFORU dell'11 giugno 2020, con il quale è stato approvato il documento concernente "Direttive per la realizzazione delle attività di formazione manageriale individualizzata" nell'ambito dell'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione d'impresa;
PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle attività dell'Area 3 - Catalogo della formazione manageriale individualizzata sono così suddivise:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 iv
687.000,00	417.000,00	270.000,00

PRECISATO che il Catalogo della formazione manageriale individualizzata di Imprenderò, che integra il già costituito Catalogo della formazione manageriale di Imprenderò, è costituito da tre tipologie di prototipi formativi rispettivamente denominati "Formazione manageriale innovazione", "Formazione manageriale S3" e "Formazione manageriale - leadership femminile";
VISTO il decreto n. 18317/LAVFORU del 9 luglio 2020, con il quale sono stati approvati 14 prototipi relativi all'Area 3 - Catalogo della formazione manageriale individualizzata di Imprenderò - presentati entro il 5 giugno 2020, di cui 6 prototipi formativi nella tipologia "Formazione manageriale innovazione", 6 prototipi formativi nella tipologia "Formazione manageriale S3" e 2 prototipi formativi nella tipologia "Formazione manageriale - leadership femminile";
EVIDENZIATO che il soggetto attuatore deve procedere all'attivazione delle edizioni dei prototipi - operazioni clone - rientranti in una delle seguenti categorie di destinatari: priorità d'investimento 8 i e 8 iv;
RICHIAMATO il decreto n. 4655/LAVFORU del 3 maggio 2021, con il quale, è stato disposto lo spostamento di parte delle risorse finanziarie disponibili relative all'Area 3 - Percorsi integrati per la creazione di impresa - priorità 8 iv - dal Catalogo della formazione manageriale al Catalogo della formazione imprenditoriale e della formazione individualizzata per l'accompagnamento al business plan, ed a seguito del quale le risorse finanziarie disponibili sono così suddivise:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 iv
487.000,00	417.000,00	70.000,00

RICHIAMATO il decreto n. 5491/LAVFORU del 7 giugno 2022, con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni clone relative all'Area 3 - Catalogo per la formazione manageriale individualizzata di Imprenderò presentate dal soggetto attuatore nel mese di maggio 2022, ed a seguito del quale la disponibilità residua relativa all'Area 3 è la seguente:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 iv
415.720,00	356.016,00	59.704,00

VISTE le operazioni clone relative al Catalogo della formazione manageriale individualizzata di Imprenderò presentate nel mese di giugno 2022;
RAVVISATA la necessità di provvedere in ordine al finanziamento delle operazioni clone di cui al precedente capoverso;
RITENUTO di approvare i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 6 operazioni per complessivi euro 4.752,00, di cui una operazione rivolta alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i - tipologia "Formazione manageriale S3" per complessivi euro 792,00 e 5 operazioni rivolte alla ca-

tegoria di destinatari priorità d'investimento 8i - tipologia "Formazione manageriale innovazione" per complessivi euro 3.960,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Totale	Disponibilità 8 i	Disponibilità 8 iv
410.968,00	351.264,00	59.704,00

PRECISATO inoltre che il soggetto attuatore al quale compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle operazioni clone relative all'Area 3 - Catalogo per la formazione manageriale individualizzata di Imprenderò presentate dal soggetto attuatore nel mese di giugno 2022 è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 6 operazioni per complessivi euro 4.752,00, di cui una operazione rivolta alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i - tipologia "Formazione manageriale S3" per complessivi euro 792,00 e 5 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i - tipologia "Formazione manageriale innovazione" per complessivi euro 3.960,00.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 luglio 2022

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE
(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

FSC-A3FMI8I Cloni

FSC - AREA 3 - FORMAZIONE MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA - 8.I - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti	CUP
1	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA_INNOVAZIONE_IMPRESA IN RETE	FP2209120901	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
2	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA_INNOVAZIONE_IMPRESA EFFICIENTE	FP2209274801	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
3	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA_INNOVAZIONE_IMPRESA EFFICIENTE	FP22X4653101	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
4	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA_INNOVAZIONE_IMPRESA RESPONSABILE	FP22X4698002	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
5	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA_INNOVAZIONE_IMPRESA COMMERCIALE	FP22X4698001	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
			Totale con finanziamento		3.960,00	3.960,00		
			Totale		3.960,00	3.960,00		

FSCA3FMI8IS3 Cloni

FSC - AREA 3 - FORMAZIONE MANAGERIALE INDIVIDUALIZZATA - 8.I S3 - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti	CUP
1	POR FSE 2014/2020-PS 7/15-MANAGERIALE INDIVID._S3_NUOVI MERCATI NAZIONALI, INTERNAZIONALI E FILIERE	FP2208470801	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	792,00	792,00	APPROVATO	D87H18000570009
			Totale con finanziamento		792,00	792,00		
			Totale		792,00	792,00		
			Totale con finanziamento		4.752,00	4.752,00		
			Totale		4.752,00	4.752,00		

22_30_1_DDS_RIC_FSE_6394_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 12 luglio 2022, n. 6394

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa. Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure emergenziali di contratto degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19. Piano di Sviluppo e Coesione (PSC). Approvazione operazioni clone a valere sull'Asse 1 - Occupazione - relativi all'Area 4 - Sostegno alle imprese neo costituite - Attività consulenziali - presentate nel mese di giugno 2022.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014 e riprogrammato con decisione C (2021) 1132 final del 16 febbraio 2021, di seguito POR FSE;
VISTO l'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" sottoscritto il 21 settembre 2020 dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che definisce l'utilizzo dei fondi del POR FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;
CONSIDERATO che, in base al citato accordo, il POR FSE destina euro 48.090.000,00 alla rendicontazione dei programmi specifici regionali di contrasto all'emergenza da COVID-19 (euro 11.490.000,00) e di spese nazionali anticipate relative alla cassa integrazione COVID-19 (euro 36.600.000,00);
CONSIDERATO che, a seguito della destinazione di euro 48.090.000,00 a copertura di misure regionali e nazionali di contrasto al COVID-19, l'accordo prevede, al fine di garantire la copertura di progetti non più finanziati dal POR FSE, l'utilizzo di:
a) le risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'articolo 44 del decreto legge n.34/2019 e s.m.i o comunque libere da impegni, per complessivi 9,40 milioni di euro;
b) nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo sviluppo e coesione, di risorse FSC 2014-2020, per un ammontare complessivo di 38,69 milioni di euro;
VISTA la delibera CIPE n. 60 del 29 settembre 2020 la quale, nel prendere atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 34/2019, dispone la nuova assegnazione alla regione Friuli Venezia Giulia di risorse FSC 2014/2020 per un importo complessivo di 38,69 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sul POR FSE 2014/2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato articolo 44 del decreto legge 34/2019;
CONSIDERATO che le risorse di cui alla richiamata delibera CIPE, pari a 48,09 milioni di euro, vanno a costituire il Piano di sviluppo e coesione - PSC;
VISTA la deliberazione n. 332 del 5 marzo 2021 la quale stabilisce, fra l'altro, che il seguente programma specifico in corso di realizzazione a valere su POR FSE esce da tale ambito per confluire nel suddetto PSC:
- programma specifico 7/15: Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa (IMPRENDERO' 5.0), per un importo pari a euro 4.800.000,00;

VISTO il decreto n. 318/LAVFORU dell'8 febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

n. 7 del 17 febbraio 2016, con il quale è stato emanato l'Avviso per la selezione di un soggetto affidatario del progetto finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alle creazione di impresa e lavoro autonomo - "IMPRENDERÒ [in] FVG";
VISTI i successivi decreti n. 1108/LAVFORU del 29 febbraio 2016, n. 10738/LAVFORU del 18 settembre 2019, n. 1878/LAVFORU del 5 marzo 2020, n. 4655/LAVFORU del 3 maggio 2021, n.4656/LAVFORU del 3 maggio 2021, e n. 5447/LAVFORU del 3 giugno 2021, con i quali è stato modificato l'Avviso;
VISTO il decreto n. 4668/LAVFORU del 5 giugno 2018 con il quale, fra l'altro, è stato stabilito di assegnare il contributo di euro 4.800.000,00 a favore della compagine denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG" con capofila l'AD FORMANDUM Impresa sociale socialno Podjetje;
VISTO il decreto n. 6122/LAVFORU del 17 luglio 2018, con il quale è stata ridefinita la durata dell'incarico alla succitata ATI e sono stati previsti nuovi termini per l'avvio e la conclusione dell'incarico a AD FORMANDUM - capofila dell'A.T.I. denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG", e relativi alle attività in senso stretto;
VISTO il decreto n. 2388/LAVFORU del 21 marzo 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 1° aprile 2020, modificato con decreti n. 5853/LAVFORU del 5 maggio 2020, n.14183/LAVFORU del 22 maggio 2020 e n. 15988/LAVFORU dell'11 giugno 2020, con il quale è stato approvato il documento concernente "Direttive per la realizzazione delle attività di assistenza online";
PRECISATO che le attività dell'Area 4 si svolgono nell'ambito del seguente quadro finanziario:

Priorità d'investimento	**Disponibilità finanziaria**
8 i	320.000,00
8 iv	240.000,00
Totale	560.000,00

PRECISATO che le attività di cui all'Area 4 si suddividono in due tipologie
- attività consulenziale
- assistenza on-line;

EVIDENZIATO altresì che l'attività di prestazione consulenziale ha come oggetto dieci aree tematiche elencate nelle Direttive, e il soggetto attuatore deve presentare un prototipo per ciascuna delle dieci tematiche inerente la priorità d'investimento 8i e un prototipo per ciascuna delle dieci tematiche inerente la priorità d'investimento 8iv;
VISTO il decreto n. 19514/LAVFORU del 21 agosto 2020, con il quale sono stati approvati 20 prototipi relativi all'Area 4 - Attività consulenziali, di cui 10 prototipi formativi - priorità d'investimento 8i, e 10 prototipi formativi - priorità d'investimento 8iv;
VISTO il decreto n. 5492/LAVFORU del 7 giugno 2022, con il quale sono state approvate le operazioni clone relative all'Area 4 - Attività consulenziali - presentate nel mese di maggio 2022, ed a seguito del quale la disponibilità residua relativa all'Area 4 è la seguente:

Priorità d'investimento	Disponibilità finanziaria
8 i	66.044,00
8 iv	137.884,00
Totale	203.928,00

VISTE le operazioni clone relative all'Area 4 - Attività consulenziali - presentate nel mese di giugno 2022;
RAVVISATA la necessità di provvedere in ordine al finanziamento delle operazioni clone di cui al precedente capoverso;
RITENUTO di approvare i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 17 operazioni clone per complessivi euro 11.172,00, di cui 6 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i per complessivi euro 2.940,00 e 11 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8iv per complessivi euro 8.232,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Priorità d'investimento	**Disponibilità finanziaria**
8 i	63.104,00
8 iv	129.652,00
Totale	192.756,00

PRECISATO inoltre che il soggetto attuatore al quale compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella

misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 3 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle operazioni clone relative all'Area 4 - Attività consulenziali - presentate nel mese di giugno 2022, è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 17 operazioni clone per complessivi euro 11.172,00, di cui 6 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8i per complessivi euro 2.940,00 e 11 operazioni rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8iv per complessivi euro 8.232,00.
3. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 luglio 2022

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE
(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

FSC-A4AS8I Cloni

FSC - AREA 4 - ATTIVITA' CONSULENZIALI - 8.I - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti	CUP
1	SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA - 8I - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2209282201	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	784,00	784,00	APPROVATO	D87H18000570009
2	SICUREZZA ALIMENTARE - 8I - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP22X4784001	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	588,00	588,00	APPROVATO	D87H18000570009
3	PRIVACY - 8I - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP22X4784002	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	392,00	392,00	APPROVATO	D87H18000570009
4	PRIVACY - 8I - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP22X4784003	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	392,00	392,00	APPROVATO	D87H18000570009
5	PRIVACY - 8I - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP22X4784004	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	392,00	392,00	APPROVATO	D87H18000570009
6	PRIVACY - 8I - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP22X4784005	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	392,00	392,00	APPROVATO	D87H18000570009
			Totale con finanziamento		2.940,00	2.940,00		
			Totale		2.940,00	2.940,00		

FSC-A4AS8IV Cloni

FSC - AREA 4 - ATTIVITA' CONSULENZIALI - 8.IV - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti	CUP
1	PRIVACY - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2208469701	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	392,00	392,00	APPROVATO	D87H18000570009
2	PRIVACY - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2208823801	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	392,00	392,00	APPROVATO	D87H18000570009

3	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2208848901	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	392,00	392,00	APPROVATO	D87H18000570009
4	ACCESSO AL CREDITO E CROWDFUNDING - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2208848904	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	1.176,00	1.176,00	APPROVATO	D87H18000570009
5	MARKETING - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2209282202	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	1.176,00	1.176,00	APPROVATO	D87H18000570009
6	DIGITALIZZAZIONE DI BASE - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2209282203	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	784,00	784,00	APPROVATO	D87H18000570009
7	COMUNICAZIONE D'IMPRESA - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP22X4784006	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	784,00	784,00	APPROVATO	D87H18000570009
8	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP22X4784007	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	392,00	392,00	APPROVATO	D87H18000570009
9	MARKETING - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP22X4784008	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	1.176,00	1.176,00	APPROVATO	D87H18000570009
10	ACCESSO AL CREDITO E CROWDFUNDING - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP22X4784009	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	1.176,00	1.176,00	APPROVATO	D87H18000570009
11	PRIVACY - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP22X4784010	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2022	392,00	392,00	APPROVATO	D87H18000570009
			Totale con finanziamento		8.232,00	8.232,00		
			Totale		8.232,00	8.232,00		
			Totale con finanziamento		11.172,00	11.172,00		
			Totale		11.172,00	11.172,00		

ALLEGATO 2 - ELENCO OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Operatore	Punti
FSC-A4AS8IV Cloni	FP2208848902	PRIVACY - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	ATI - S.I.S.S.I 2.0	RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI APPROVAZIONE
FSC-A4AS8IV Cloni	FP2208848903	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	ATI - S.I.S.S.I 2.0	RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI APPROVAZIONE

22_30_1_DDS_RIC_FSE_6624_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 14 luglio 2022, n. 6624

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020 - Programma specifico 8/18 - FVG progetto Occupabilità - Programma specifico 12/18 - FVG progetto Giovani. Integrazione del Piano finanziario e riparto delle risorse.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

PREMESSO che

- il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020, di seguito Programma Operativo, è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17/12/2014 e da ultimo riprogrammato con decisione della Commissione europea C (2021) 1132 final del 16 febbraio 2021;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 2 febbraio 2018 e ss. mm. ii. è stato approvato il Piano integrato di politiche per il lavoro e l'occupazione - PIPOL II^ fase - PIPOL 18/20;

PRESO ATTO che PIPOL II^ fase - PIPOL 18/20, prevede, fra gli altri, la realizzazione dei seguenti programmi specifici:

- n. 8/18 - FVG progetto Occupabilità, individuando per la sua realizzazione risorse finanziarie pari a euro 7.000.000,00 per l'anno 2018, euro 7.000.000,00 per l'anno 2019 ed euro 7.000.000,00 per l'anno 2020;
- n. 12/18 - FVG progetto Giovani, individuando per la sua realizzazione risorse finanziarie pari a euro 6.000.000,00 per l'anno 2018, euro 6.000.000,00 per l'anno 2019 ed euro 6.000.000,00 per l'anno 2020;
- n. 73/17 - Qualificazione abbreviata, con riferimento alla prima annualità, per un importo pari a euro 4.500.000,00;

RICHIAMATO il decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018 e successivi decreti di modifica e integrazioni, con il quale è stato approvato l'"Avviso per la selezione di soggetti attuatori e indicazioni per la presentazione e realizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori";

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti allegati della Parte Seconda del suddetto avviso:

- allegato 2 - che disciplina le modalità di attuazione delle operazioni rientranti nella tipologia "Formazione permanente per gruppi omogenei (FPGO)";
- allegato 3 - che disciplina le modalità di attuazione delle operazioni rientranti nella tipologia "Formazione con modalità individuale (FORMIL)";
- allegato 4 - che disciplina le modalità di attuazione delle operazioni rientranti nella tipologia "Tirocini extracurriculari (Tirocini)";
- allegato 5 - che disciplina le modalità di attuazione delle operazioni rientranti nella tipologia "Attività di coordinamento delle ATI (COORD)";

RICHIAMATO il decreto n. 3143/LAVFORU del 20 aprile 2018 con il quale sono stati individuati i sotto descritti soggetti attuatori delle attività riferite agli ambiti di intervento PRO GIOV, PRO OCC e PRO GIOV OCC e i soggetti promotori dei tirocini extracurriculari realizzati in PRO OCC:

- ATI 1 Hub Giuliano, con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali FVG
- ATI 2 Hub Isontino, con capofila Comitato Regionale dell'ENFAP FVG
- ATI 3 Hub Udine e bassa friulana, con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale FVG
- ATI 4 Hub Medio e alto Friuli, con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale FVG
- ATI 5 Hub Pordenonese, con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro FVG;

VISTA la deliberazione n. 1797 del 18 ottobre 2019, con la quale la Giunta regionale ha approvato la revisione del piano finanziario delle attività finanziate nell'ambito dei programmi specifici di PIPOL (PS 8/18, PS 12/18, PS 73/17, PS 73/18, PS 73/19);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 332 del 5 marzo 2021 che, nell'ambito di PIPOL, ha sottratto le risorse della terza annualità (annualità 2020) dei PS 8/18 "PIPOL 18/20 - FVG Progetto Occupabilità", PS 12/18 "PIPOL 18/20 - Garanzia Giovani FVG" e PS 73/19 "PIPOL 18/20 - Qualificazione abbreviata" dal Programma Operativo e le ha ricondotte al costituendo Piano di sviluppo e coesione (PSC), in attuazione del richiamato accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per il Sud

e la Coesione Territoriale e la Regione Friuli Venezia Giulia "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del Decreto legge n. 34/2020";
VISTA la deliberazione n. 430 del 19 marzo 2021, con cui la Giunta regionale, a seguito di una verifica dell'attività svolta nell'annualità 2020 e di quanto emerso dal monitoraggio costante svolto sul territorio in merito alla realizzazione delle medesime attività, ha approvato la revisione del piano finanziario delle attività finanziate nell'ambito di PIPOL, confermando il conferimento, per l'annualità 2020, delle risorse dei sopra richiamati programmi specifici 8/18, 12/18, 73/19 dal Programma Operativo al costituendo PSC sino all'ammontare di euro 17.500.000,00;
RICHIAMATO il decreto n. 3679/LAVFORU del 10 aprile 2020 e successive modifiche ed integrazioni che ha ripartito le risorse finanziarie per l'annualità 2020 a valere sul fondo del PSC;
RICHIAMATO il decreto n. 3165/LAVFORU del 1° aprile 2021 e ss. mm. ii., che ha ripartito le risorse finanziare dell'annualità 2020 per la realizzazione dei tirocini a valere sul fondo del PSC e ha prorogato la durata delle attività al 31 gennaio 2022, stabilendo che tutte le operazioni regolarmente presentate in costanza di incarico ed approvate ed ammesse al finanziamento devono concludersi entro il 31 dicembre 2022;
RICHIAMATO il decreto n. 12020/LAVFORU del 9 novembre 2021 che ha integrato la disponibilità finanziaria del Programma Specifico 8/18 con 1.709.359,78 euro, passando da 10.657.957,11 euro a 12.367.316,89 euro, ed ha integrato la disponibilità finanziaria del Programma Specifico 12/18 con 1.790.640,22 euro, passando da 8.953.201,10 euro a 10.743.841,32 euro, per un ammontare complessivo aggiuntivo di 3.500.000,00 euro;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 7143 del 12 novembre 2021 che ha ripartito, per area territoriale e tipologia, le risorse finanziarie disposte dal decreto n. 12020/LAVFORU del 9 novembre 2021 sui programmi specifici n. 8/18 e 12/18;
RICHIAMATO il decreto n. 12896/LAVFORU del 19 novembre 2021 che ha apportato modifiche e integrazioni al decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018 prorogando la durata dell'incarico a favore delle ATI selezionate al 28 febbraio 2022 e ha confermato la scadenza del 31 dicembre 2022 per la conclusione di tutte le operazioni regolarmente presentate in costanza di incarico, approvate ed ammesse al finanziamento;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 295 del 4 marzo 2022 che ha attualizzato il quadro dei programmi specifici previsti dal PPO per le annualità dal 2014 al 2021 e ha approvato la nuova disponibilità finanziaria del PS n. 8/18 - PIPOL 18/20 - FVG progetto Occupabilità per 963.221,76 euro, il quale è passato da 12.367.316,89 euro a 13.330.538,65 euro, e la nuova disponibilità finanziaria del PS 12/18 - PIPOL 18/20 - Garanzia giovani FVG per 836.778,24 euro, il quale è passato da 10.743.841,32 euro a 11.580.619,56 euro, per un ammontare complessivo aggiuntivo di 1.800.000,00 euro;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 340 dell'11 marzo 2022 che ha ripartito per area territoriale e tipologia di offerta formativa, tra le ATI selezionate, le risorse finanziarie disposte dalla deliberazione della Giunta regionale n. 295 del 4 marzo 2022 sui programmi specifici n. 8/18 e 12/18;
RICHIAMATO il decreto n. 2170/LAVFORU del 23/03/2022 che ha fissato la data di presentazione delle nuove operazioni al 30 giugno 2022 e ha confermato la durata dell'incarico a favore delle ATI sino al 31 dicembre 2022 quale ultimo giorno di incarico e termine finale per la conclusione di tutte le operazioni regolarmente presentate in costanza di incarico, approvate ed ammesse al finanziamento;
RICHIAMATO il Decreto n° 4897/LAVFORU del 19 maggio 2022 che ha apportato Modifiche e integrazioni al decreto n. 3165/LAVFORU del 1° aprile 2021 provvedendo alla revisione del piano finanziario delle attività finanziate nell'ambito di PIPOL sul PSC;
RICHIAMATO il decreto n. 5275/GRFVG del 30/06/2022 che ha prorogato al 31 marzo 2023 la durata dell'incarico a favore delle ATI selezionate e ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle operazioni dal 30 giugno 2022 al 31 agosto 2022 e il termine di conclusione di tutte le operazioni, regolarmente presentate in costanza di incarico, approvate ed ammesse al finanziamento, dal 31 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 972 del 1° luglio 2022 con la quale, in relazione al POR FSE 2014/2020, è stata effettuata la ricognizione complessiva degli assi 1, 2, 3, 4 e 5 ed è stato aggiornato il quadro del PPO per le annualità dal 2012 al 2021;
PRESO ATTO, in particolare, che la citata deliberazione 972/2022 ha approvato la nuova disponibilità finanziaria dell'Asse 1 - PS n. 8/18: PIPOL 18/20 - FVG progetto Occupabilità per 535.000,00 euro, la quale pertanto è passata da 13.330.538,65 euro a 13.865.538,65 euro, e ha approvato la nuova disponibilità finanziaria dell'Asse 1- PS 12/18: PIPOL 18/20 - Garanzia giovani FVG per 465.000,00 euro, la quale pertanto è passata da 11.580.619,56 euro a 12.045.619,56 euro, per un ammontare complessivo di 1.000.000,00 di euro;
RILEVATO, con riferimento alle attività del PS 8/18 e del PS 12/18, il quadro dei fabbisogni formativi del territorio e l'attuale andamento della domanda formativa in proiezione fino a conclusione delle attività;
CONSIDERATO che risulta necessaria una distribuzione delle risorse finanziarie diversa da quella de-

terminabile applicando i parametri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 2 febbraio 2018;
RITENUTO di rendere disponibili le risorse finanziarie disposte dalla deliberazione della Giunta regionale n. 972/2022, a valere su FSE, secondo il riparto per area territoriale e tipologia di seguito evidenziato:

AREA TERRITORIALE	TIPOLOGIA	RIPARTO FINANZIARIO
HUB 1 - GIULIANO	FPGO + FPGO_Coprogettati	391.884,90 €
	COORD	5.875,00 €
	TOTALE	397.759,90 €
HUB 2 - ISONTINO	FPGO + FPGO_Coprogettati	282.943,17 €
	COORD	5.875,00 €
	TOTALE	288.818,17 €
HUB 3 - UDINE E BASSA FRIULANA	FPGO + FPGO_Coprogettati	-
	COORD	-
	TOTALE	-
HUB 4 - MEDIO E ALTO FRIULI	FPGO + FPGO_Coprogettati	-
	COORD	-
	TOTALE	-
HUB 5 - PORDENONESE	FPGO + FPGO_Coprogettati	307.546,93 €
	COORD	5.875,00 €
	TOTALE	313.421,93 €
TOTALE complessivo	1.000.000,00	

PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 2020 con la quale, l'organo collegiale, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo, all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR FSE;
VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale Europeo fino al conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, le risorse finanziarie disposte dalla deliberazione della Giunta regionale n. 972 del 1° luglio 2022, a valere su FSE, sui programmi specifici n. 8/18 e 12/18 sono distribuite per area territoriale e tipologia come da seguente schema:

AREA TERRITORIALE	TIPOLOGIA	RIPARTO FINANZIARIO
HUB 1 - GIULIANO	FPGO + FPGO_Coprogettati	391.884,90 €
	COORD	5.875,00 €
	TOTALE	397.759,90 €
HUB 2 - ISONTINO	FPGO + FPGO_Coprogettati	282.943,17 €
	COORD	5.875,00 €
	TOTALE	288.818,17 €
HUB 3 - UDINE E BASSA FRIULANA	FPGO + FPGO_Coprogettati	-
	COORD	-
	TOTALE	-
HUB 4 - MEDIO E ALTO FRIULI	FPGO + FPGO_Coprogettati	-

AREA TERRITORIALE	TIPOLOGIA	RIPARTO FINANZIARIO
	COORD	-
	TOTALE	-
HUB 5 - PORDENONESE	FPGO + FPGO_Coprogettati	307.546,93 €
	COORD	5.875,00 €
	TOTALE	313.421,93 €
TOTALE complessivo		1.000.000,00 €

2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 14 luglio 2022

SEGATTI

22_30_1_DDS_RIC_FSE_6625_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 14 luglio 2022, n. 6625

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - PIPOL. Iniziativa Occupazione giovani. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di giugno 2022.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 194 del 2 febbraio 2018, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL II^ fase. PIPOL 18/20", il quale mantiene e intende valorizzare ulteriormente gli aspetti che hanno contraddistinto la fase precedente e attua la seconda fase del PIPOL PON IOG Garanzia Giovani;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 22 del 17 gennaio 2018, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale ANPAL ha ripartito le risorse del Programma Operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" tra le Regioni e la Provincia autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, assegnando alla Regione FVG risorse pari ad euro 7.968.529,00;
VISTO il decreto n. 1527/LAVFORU del 24 febbraio 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 4 marzo 2020, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG - Iniziativa Occupazione Giovani. Disposizioni tecnico operative per la realizzazione dei tirocini extracurricolari sul territorio regionale";
VISTO il decreto n. 8082/LAVFORU dell'11 maggio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato documento;
EVIDENZIATO che le citate Direttive di cui al decreto 1527/LAVFORU/2020 prevedono la realizzazione delle seguenti tipologie di tirocini:
a) tirocini formativi e di orientamento, rivolti a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio universitario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. a) del "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" approvato con DPReg n. 57/Pres/2018;
b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, rivolti a soggetti in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. b) del sopracitato Regolamento tirocini;
EVIDENZIATO che i tirocini di cui alla lettera a) sono organizzati dalle Università degli studi di Trieste e di Udine;
EVIDENZIATO che i tirocini di cui alla lettera b) sono organizzati dalle PO servizi ai lavoratori hub giuliano, isontino, pordenonese, Udine e basso Friuli, medio e alto Friuli;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio siano presentati in via telematica con cadenza quindicinale;
EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2321 del

6 dicembre 2018;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei tirocini extracurricolari sul territorio regionale sono le seguenti:

Disponibilità PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
7.368.529,00	RISORSE INDIVISE			

RICHIAMATO il decreto n. 5480/GRFVG del 30 giugno 2022, con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di giugno 2022, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Disponibilità residua PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
5.546.929,00	RISORSE INDIVISE			

RICHIAMATO il decreto n. 5715/GRFVG del 5 luglio 2022 con il quale tra l'altro, si autorizza il riutilizzo di euro 208.706,32 derivanti da rinunce e minori spese rendicontate accertate in sede di verifica della documentazione a chiusura di una serie di progetti formativi di tirocinio sinora realizzati ed a seguito del quale la disponibilità residua è la seguente:

Disponibilità residua PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
5.755.635,32	RISORSE INDIVISE			

VISTI i progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di giugno 2022;
EVIDENZIATO che la commissione di valutazione, costituita con decreto n. 15308/LAVFORU del 4 giugno 2020, modificato con i decreti n. 5602/LAVFORU dell'8 giugno 2021, n. 10893/LAVFORU del 14 ottobre 2021, n. 1374/LAVFORU del 2 marzo 2022 e n. 5489/LAVFORU del 7 giugno 2022, ha provveduto alla valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di giugno 2022, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 13 luglio 2022;
PRESO ATTO che dal citato verbale di valutazione emerge che tutti gli 8 progetti formativi di tirocinio presentati sono stati valutati positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di giugno 2022 determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO pertanto che l'allegato 1 "Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento" determina l'approvazione ed il finanziamento di 8 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 13.500,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Disponibilità residua PON IOG	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
5.742.135,32	RISORSE INDIVISE			

PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042

del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle disposizioni indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati nella seconda quindicina del mese di giugno 2022, è approvato il seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 "Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento" determina l'approvazione ed il finanziamento di 8 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 13.500,00.
3. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 14 luglio 2022

SEGATTI

ALLEGATO 1:

ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI DI TIROCINIO APPROVATI E AMMESSI A FINANZIAMENTO

Garanzia Giovani 2020

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20220036571001	Tirocinio in Addetto a funzioni di segreteria e contabilità - S.E.	Tirocini	1.800,00 €	21/06/2022	N° 36571
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB MEDIO E ALTO FRIULI (UD)	FP20220036901001	Tirocinio in Approvvigionatori e responsabili acquisti - N.E.	Tirocini	1.800,00 €	21/06/2022	N° 36901
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB GIULIANO (TS)	FP20220039957001	Tirocinio in disegnatrice tecnica R.I.	Tirocini	1.500,00 €	23/06/2022	N° 39957
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20220042123001	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA SEGRETERIA ED ACCOGLIENZA CLIENTI	Tirocini	1.800,00 €	27/06/2022	N° 42123
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB PORDENONESE (PN)	FP20220043261001	TIROCINIO IN COMMESSA DI VENDITA	Tirocini	1.800,00 €	28/06/2022	N° 43261
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20220046761001	TIROCINIO IN ADDETTA AL MARKETING	Tirocini	1.800,00 €	30/06/2022	N° 46761
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20220047543001	TIROCINIO IN FRONT-END DEVELOPER	Tirocini	1.800,00 €	30/06/2022	N° 47543
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/HUB UDINE E BASSA FRIULANA (UD)	FP20220047594001	TIROCINIO IN BARISTA	Tirocini	1.200,00 €	30/06/2022	N° 47594
Totale progetti : 8						**13.500,00 €**

22_30_1_DDS_VAL AMB_3540_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 12 luglio 2022, n. 3540

DLgs. 152/2006 - Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante il riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in via Marinoni n. 12, nel Comune di Palmanova (SCR/1904). Proponente: Neda Ambiente FVG Srl.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;
VISTO l'articolo 4, commi 1-6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);
VISTA la domanda pervenuta in data 22 marzo 2022 presentata da Neda Ambiente FVG s.r.l. per l'attivazione della procedura di verifica di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVA/16859/SCR/1904 dd. 24 marzo 2022, con la quale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG e la successiva nota prot. 27285 del 11 maggio 2022 con cui il Servizio valutazioni ambientali ha richiesto al Comune territorialmente interessate di inviare eventuali osservazioni in materia di VIA, laddove ritenute necessarie, conformemente a quanto previsto da norma;
PRESO ATTO che con nota prot. 30604/P del 26 maggio 2022 sono state richieste integrazioni documentali alla ditta proponente, e che in data 03 giugno 2022 la società proponente ha richiesto una sospensione dei termini per l'invio delle integrazioni che risultano pertanto pervenute in data 20 giugno 2022;
CONSTATATO che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:
- con nota prot. 13867 del 10 maggio 2022, l'Arpa ha inviato il suo parere in cui ha richiesto integrazioni sulle seguenti tematiche: odori ed impatti conseguenti, traffico, aspetti tecnico/gestionali;
- con nota prot. 19721 del 28 giugno 2022, Arpa ha inviato un'ulteriore parere relativo alle integrazioni sulle tematiche sopra richieste;

VISTA la Relazione Istruttoria dd. 29 giugno 2022 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/17/2022 del 06 luglio 2022 della Commissione tecnico - consultiva VIA, con il quale la Commissione ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006, per le seguenti considerazioni e valutazioni sugli impatti positivi e negativi del progetto in argomento:
A) impatti positivi
- Si rilevano impatti positivi a carico della componente assetto territoriale in termini di: "Consolidamento di infrastrutture esistenti (+)" e "Miglioramento della offerta di servizi (+)".

B) impatti negativi
- Analizzando in dettaglio le varianti richieste e le possibili ricadute ambientali, si rileva in particolare che: non vengono previste variazioni alla tipologia di attività svolte nell'ambito della attuale autorizzazione integrata ambientale, assenza di variazioni sul set impiantistico e/o tecnologica rispetto a quanto già attualmente autorizzato, non prevista realizzazione di nuove opere edili;
- Non si rilevano né sono state evidenziate in corso di procedimento variazioni sostanziali in relazione al rischio di inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee. Tali rischi vengono di fatto scongiurati o comunque adeguatamente ridotti, tramite: una attenta gestione interna delle fasi di accettazione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti, opportuni protocolli di intervento in caso di emergenze, rotture, guasti, corretta manutenzione del set impiantistico, corretta gestione delle acque meteoriche. A tal riguardo va preso atto come l'impianto sia già oggi adeguato alle B.A.T. e regolato da un sistema di gestione conforme a quanto previsto dalle normative di settore. Nella successiva fase autorizzativa relativa al riesame con modifiche dell'attuale autorizzazione integrata ambientale, verranno peraltro ulteriormente approfonditi tali aspetti gestionali, propri del procedimento di cui all'articolo 29 del d.lgs. 152/06. Le decisioni a tal riguardo assunte dai competenti enti saranno esse stesse garanzia

di un adeguato livello di tutela ambientale, per quanto attiene alle principali fasi di gestione del rifiuto;
- Gli impatti sulla componente rumore legati alle varianti richieste si valutano non di rilievo. Si concorda a riguardo con quanto evidenziato dal proponente all'interno dello S.P.A. La stessa Arpa nei pareri pervenuti non ha segnalato possibili problematiche su tale componente ambientale;
- In tema di odori, sono stati forniti i chiarimenti e le integrazioni richieste da ARPA in corso di procedimento. In definitiva emerge come la caratterizzazione delle sorgenti emissive ed il monitoraggio degli odori sia stato effettuato negli anni dalla società proponente in sintonia con quanto a riguardo richiesto dall'amministrazione pubblica (nello specifico: decreti autorizzativi in materia di AIA - piano di monitoraggio e controllo). Emerge altresì l'assenza di problematiche da odore al ricettore, evidentemente riconducibili all'attività di Neda Ambiente fvg. Da evidenziare come il servizio competente in materia di AIA non abbia fatto pervenire segnalazioni critiche in tema odori in corso di procedimento di screening di VIA.
- Appare altresì verosimile - pur in assenza di una analisi modellistica di ricaduta - che con le modifiche proposte - permanendo sostanzialmente invariate le modalità di trattamento e gestione dei rifiuti con l'integrazione di un limitato set di nuovi codici CER perlopiù simili, per tipologia, a quelli già presenti in impianto - il quadro complessivo di impatto sugli odori non subisca variazioni di rilievo rispetto allo stato di fatto, permanendo pertanto di bassa entità;
- Eventuali ulteriori e diverse prescrizioni di monitoraggio sulla componente in oggetto si ritiene possano essere peraltro demandate al successivo procedimento di "riesame con valenza di rinnovo" dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, c.3 lett. a) del D.lgs. 152/2006, avviato dal competente Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati in data 28 aprile 2022 con nota prot. 24265;
- Si ritengono ragionevolmente assenti variazioni rilevanti di impatto sulla componente aria in termini di "Contributi all'inquinamento atmosferico locale di macro e micro-inquinanti emessi da sorgenti puntuali" e "Inquinamento atmosferico da sostanze pericolose provenienti da sorgenti diffuse". Non sono previste nuove e diverse sorgenti emissive, ad eccezione di quelle (peraltro limitate) correlate al traffico incrementale prodotto dalla variante proposta. Le modalità di gestione dei rifiuti, regolamentate e controllate da un protocollo interno e dalle prescrizioni AIA, si ritengono sufficienti ed adeguate a contenere gli impatti entro limiti di sostenibilità. Analogamente limitati - in forza delle predette modalità gestionali e di controllo - si ritiene siano gli impatti incrementali sulla componente "salute e benessere" in termini di "Induzione di vie critiche coinvolgenti rifiuti ed, in generale, sostanze pericolose e scarsamente controllabili" e "Rischi di innesco di vie critiche per la salute umana e l'ambiente biotico in generale legati a incidenti con fuoriuscite eccezionali da automezzi di sostanze pericolose";
- Per quanto attiene all'impatto: "Alterazioni nei livelli e nella distribuzione del traffico sul territorio interessato" sulla componente "assetto territoriale" va preso atto delle analisi effettuate dal proponente all'interno dello Studio preliminare ambientale. Di particolare interesse risulta lo schema fornito sulla distribuzione percentuale dei flussi veicolari lungo le arterie stradali potenzialmente interessate dalla variante proposta. Il proponente dichiara che i dati riassuntivi assunti derivano da quanto potuto monitorare nel tempo durante l'operatività dell'impianto. I dati forniscono un quadro attuale di percorrenza dei mezzi principalmente lungo arterie stradali ad elevata capacità di carico (extraurbane, autostrade) con limitato interessamento di aree abitate. L'area industriale si colloca peraltro in vicinanza del casello autostradale. L'incremento paventato nel numero di mezzi/ora, per effetto delle misure di gestione previste, appare di poco rilievo. Va altresì evidenziato che: logisticamente l'impianto si colloca non distante da arterie stradali a elevato flusso veicolare. Le strade locali sono interessate, per quanto dichiarato dal proponente, in maniera marginale; il Comune territorialmente interessato non ha segnalato in corso di procedimento alcuna criticità sulla rete viaria locale, correlabile al traffico prodotto in stato di fatto né osservazioni sul traffico di progetto o lamentele da parte di cittadini.

DATO ATTO che la Commissione VIA ha valutato l'impatto in argomento sostenibile e ha ritenuto non necessario proporre specifiche condizioni ambientali in quanto gli eventuali temi di interesse in termini prescrittivi, attengono ad aspetti di natura gestionale (protocolli di gestione interna funzionali a contenere al minimo il rischio di incidenti e fuoriuscite, emissioni diffuse e convogliate, scarichi idrici, inquinamenti al suolo) e di controllo e monitoraggio (rumore, aria con particolare riferimento agli odori, acque) che saranno trattati in sede di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006;

RICORDATO che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, al Comune territorialmente interessato, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Via Marinoni n. 12, nel Comune di Palmanova - presentato da Neda Ambiente FVG s.r.l. - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006.

La Neda Ambiente FVG s.r.l. dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Palmanova, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'ARPA FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 12 luglio 2022

SPANGHERO

22_30_1_DDS_VAL AMB_3592_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 15 luglio 2022, n. 3592

DLgs. 152/2006 - Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la variante di adeguamento progettuale relativa alla discarica in loc. Pecol dei lupi in Comune di Cormòns. (SCR/1910). Proponente: Isontina Ambiente Srl.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale;
VISTO l'articolo 4, commi 1-6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 568 di data 22 aprile 2022 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1361 dd. 3 settembre 2021 con la quale sono state approvate le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali e per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 d.lgs 152/2006;
VISTA la domanda pervenuta in data 01 giugno 2022 presentata da Isontina Ambiente s.r.l. per l'attivazione della procedura di verifica di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la nota prot. SVA/31780/SCR/1910 dd. 01 giugno 2022, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonchè l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web regionale, al proponente, al Comune di Cordenons, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, al Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA FVG;
CONSTATATO che il presente progetto - predisposto dalla società proponente in risposta a quanto richiesto con Ordinanza del Presidente della Regione 03/2021 - prevede una variante al progetto di adeguamento al d.lgs. 32/03 dei lotti 1 e 2 della discarica, approvato nel 2009 con D.G.p. 267/2009 (di seguito denominato progetto "0");
CONSTATATO che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto:
- con nota prot. 17890 del 14 giugno 2022, parere da parte di ARPA;
- con nota prot. 43077 del 13 giugno 2022, parere da parte del Servizio biodiversità;
- con nota prot. 38504 del 04 luglio 2022 e con nota prot. n. 38930 del 06 luglio 2022, parere da parte del Servizio gestione risorse idriche;

DATO ATTO che:
- si valuta coerente la scelta del proponente di non integrare - in sede di screening di VIA - il presente

progetto di variante alla chiusura definitiva dei lotti 1 e 2 di discarica con la parte inerente la sistemazione definitiva del lotto 0 di discarica (afferente alle materie di cui all'articolo 242 del d.lgs. 152/06) sottolineando che un tanto andrà effettuato in fase autorizzativa in adeguamento a quanto specificatamente previsto e richiesto con ordinanza 03/2021 del Presidente della Regione. Nulla rileva infatti in materia di VIA - per quanto specificatamente previsto dal d.lgs. 152/06 parte seconda - su interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali, non specificatamente riferibili peraltro, come nel caso in specie del lotto 0, ad attività di discarica esistenti ed in essere;
- non sono oggetto di analisi in sede di screening di VIA questioni attinenti al corretto e completo possesso delle aree da parte della società proponente, su cui esercire l'attività proposta, evidenziate dal proponente come possibili criticità all'interno della documentazione presentata. Un tanto esula dagli argomenti di analisi propri del procedimento di screening di VIA ma riguarda specificatamente il successivo procedimento di autorizzazione alla discarica;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 01 luglio 2022 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/18/2022 del 06 luglio 2022 della Commissione tecnico - consultiva VIA agli atti della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, con il quale la Commissione - nel valutare gli impatti ambientali del progetto in rapporto a due differenti scenari di impatto: quello attinente alle condizioni di impatto determinate dal permanere della situazione attuale (denominato a seguire SF) e quello attinente al quadro di impatti ambientali determinato dalla realizzazione del progetto approvato con D.G.p. 267/2009 (denominato a seguire progetto "0") - ha ritenuto che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006, per le motivazioni di seguito riportate:
A) impatti positivi
- Il progetto in argomento, in rapporto allo SF, determina indubbi impatti positivi a breve termine, sulla componente "Acque sotterranee" in termini di "Riduzione dei livelli o dei rischi attuali di percolazione di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee (+)", a seguito della esecuzione della copertura finale di discarica, in ragione alla attuale assenza di copertura definitiva in corrispondenza ai lotti 1 e 2 di discarica;
- Possibili - a seguito della chiusura della discarica e in esito alla realizzazione del "piano di ripristino ambientale" che andrà presentato in sede di AIA (con contenuti conformi a quanto a riguardo previsto dal d.lgs. 36/03) - effetti positivi sulla componente "Flora e vegetazione" in termini di "Aggiunta di elementi di interesse botanico al territorio circostante attraverso azioni connesse al Progetto (+)"e sulla componente "Fauna" in termini di "Miglioramento indiretto della situazione faunistica attuale attraverso la creazione di nuovi habitat funzionali (+)". Appare a riguardo non strettamente necessario ma utile richiamare in forma di condizione ambientale, anche l'opportunità che il piano di ripristino ambientale del sito di discarica (da presentare come parte della documentazione prevista dal d.lgs. 36/03 nell'ambito del procedimento di AIA) riprenda, con i necessari aggiornamenti, quanto già proposto nel "Progetto di Piano di Adeguamento della discarica "Pecol dei Lupi". D.Lgs. 36/2003 - Revisione ed aggiornamento" di IRIS SpA del 2006;
B) impatti negativi
- in rapporto al progetto "0", la previsione del progetto in esame di non conferire ulteriori rifiuti in discarica e di chiudere la stessa con una volumetria di rifiuti inferiore a quella per cui fu originariamente progettata ed autorizzata, mantenendo comunque le pendenze necessarie ad una corretta evacuazione delle acque meteoriche dal corpo discarica, porta a ritenere contenuto, sia nel lungo periodo (successivamente alla chiusura della discarica) che nel breve periodo (in fase di chiusura, adottando i più opportuni accorgimenti operativi, con tempistiche peraltro sicuramente ridotte rispetto al progetto "0" essendo esclusa la fase di conferimento di rifiuti dall'esterno), il rischio di inquinamento a carico delle acque sotterranee. La non conformità dello strato di impermeabilizzazione di fondo della discarica (sia per aspetti costruttivi (quelli attualmente in vigore sono maggiormente cautelativi) che per caratteristiche di qualità dei materiali impiegati) con quello previsto dal d.lgs. 36/03 e la contemporanea forte esposizione della falda in condizioni di massimo impinguamento a eventuali condizioni di inquinamento determinate da possibili cedimenti dello strato di impermeabilizzazione di fondo, sono elementi di rischio per la componente "acque sotterranee" che permangono a prescindere dalla soluzione progettuale adottata per la chiusura della discarica. Ciò che appare indubbio, senza particolari analisi di approfondimento, è che la soluzione proposta, anche rispetto al progetto "0", sia migliore nel ridurre la probabilità di accadimento di un evento dannoso per l'ambiente e le acque sotterranee in particolare. Si ritiene che i controlli previsti sulle acque sotterranee nell'ambito del P.M.A. in fase di chiusura e post chiusura (già ora definiti e sicuramente ripresi e dettagliati con il successivo rilascio dell'AIA) sostituiscano adeguatamente una eventuale condizione ambientale di "risposta " (modello DPSIR) che potrebbe risultare opportuna a riguardo. Il tutto ovviamente nell'ipotesi in cui lo strato di impermeabilizzazione di fondo della discarica (lotti 1 e 2) non presenti già allo stato attuale cedimenti o criticità. Sulla sussistenza di eventuali problematiche attuali di tenuta dello strato di impermeabilizzazione di fondo della discarica, va sottolineato che ad

oggi esiste ed è operativo in discarica un sistema di controllo e monitoraggio delle matrici ambientali, funzionale principalmente a verificare l'insorgenza di eventuali problematiche di natura ambientale connesse allo stato attuale del sito e a porvi nel caso rimedio. Un tanto rientra tra gli obblighi imposti per la discarica in argomento dalla recente ordinanza del Presidente della Regione 3/2021 (ed in perfetta congruità con i contenuti delle ordinanze precedenti, successive al 2019). Quanto evidenziato da ARPA all'interno della nota 17890 d.d. 14 giugno 2022 pervenuta in corso di procedimento, in relazione al fatto che: "dagli esiti delle indagini sulle acque di falda condotte in discarica nel 2021, non è stato possibile escludere "possibili fuoriuscite di percolato dovute a problematiche nel telo di fondo anche per i lotti 1 e 2" rientra pienamente tra i controlli previsti per la discarica attuati secondo le disposizioni precitate. E' altresì evidente che laddove si manifestasse ed evidenziasse - sulla base delle indagini precitate - la sussistenza attuale di un evento potenzialmente contaminante per il suolo e le acque di falda dovuto alla scarsa integrità dello strato di fondo della discarica stessa (per quanto attiene ai lotti 1 e 2) necessariamente si rientrerebbe nelle procedure operative e amministrative previste dall'articolo 242 del d.lgs. 152/06, preventive a qualsiasi parere nulla osta o altro atto amministrativo occorrente alla autorizzazione del progetto proposto, ivi incluso il presente procedimento di screening di VIA. Tale presupposto vale indipendentemente dalla tipologia di progetto proposto e, come detto, attiene a materie di indagine rientranti nella disciplina del d.lgs. 152/06 parte quarta. La richiesta di ARPA di indagare ulteriormente lo stato di integrità del fondo discarica in corrispondenza ai lotti 1 e 2 viene comunque recepita come condizione ambientale;

- Per quanto sopra evidenziato, si può valutare sostenibile l'impatto negativo "Inquinamento delle acque di falda da percolazione di sostanze inquinanti conseguente ad accumuli temporanei di materiali di processo o a deposito di rifiuti" sulla componente acque sotterranee, a medio-lungo termine, sulla base dei seguenti elementi: 1) L'esercizio delle operazioni di colmatura del volume residuo e chiusura della discarica - a prescindere dal progetto proposto, ivi incluso il progetto "0" già autorizzato - non potrà essere concessa dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati senza sufficienti garanzie sulla assenza di eventi potenzialmente contaminanti per il suolo e le acque di falda per effetto del buono stato di integrità del pacchetto di impermeabilizzazione di fondo della discarica stessa ovvero, in caso contrario, senza un preventivo procedimento di cui all'articolo 242 del d.lgs. 152/06 laddove ritenuto necessario; 2) assodato un tanto, la variante qui proposta appare la migliore tra quelle in precedenza presentate e anche rispetto alla soluzione autorizzata (progetto "0") nel contenere i rischi di inquinamento a carico della falda sotterranea;
- Da valutarsi ragionevolmente sostenibili, in base alle valutazioni effettuate dal proponente nella documentazione complessivamente trasmessa, alle caratteristiche stesse dell'attività proposta e al contesto territoriale in cui si inserisce, i seguenti impatti negativi afferenti alla fase di esercizio della discarica: "Impatti diretti da rumore su ricettori sensibili in fase di cantiere ed esercizio" e "Impatti da rumore su ricettori sensibili in fase di esercizio dal traffico indotto dal progetto" sulla componente rumore ; "Impegno temporaneo di viabilità locale da parte del traffico indotto" e "Alterazioni nei livelli e nella distribuzione del traffico sul territorio interessato" sulla componente assetto territoriale; "Danni o disturbi a specie animali in fase di cantiere ed esercizio" sulla componente Fauna; "Potenziali perdite di valore economico di aree ed abitazioni adiacenti agli interventi di progetto" sulla componente assetto territoriale (al contrario si ritiene che la chiusura definitiva di una discarica presente nel territorio del Comune di Cormons da più di 20 anni può indirettamente determinare un incremento del valore economico delle aree adiacenti alla discarica stessa); "Produzioni significative inquinamento atmosferico (polvere ecc.) durante la fase di cantiere"; "Contributi all'inquinamento atmosferico locale da parte del traffico indotto dal progetto";
- In termini assoluti, l'impatto "Intrusione nel paesaggio visibile di nuovi elementi potenzialmente negativi sul piano estetico percettivo" sulla componente paesaggio, è da ritenersi ragionevolmente sostenibile. Indubbio un miglioramento, sia rispetto allo SF che al progetto "0", della situazione paesaggistica a conclusione della sistemazione ambientale del sito;
- A differenza del progetto di variante di cui allo scr 1745 valutato nel 2020 (per il quale, in corso del procedimento di screening di VIA, erano pervenute diverse osservazioni critiche da parte di cittadini di Cormons e aree limitrofe) non sussiste, per il progetto ora in esame, il seguente impatto negativo "Disagi emotivi conseguenti al crearsi di condizioni rifiutate dalla sensibilità comune" sulla componente "Salute e benessere". Si ritiene utile evidenziare che la principale preoccupazione che era emersa da parte dei cittadini, nel corso del predetto procedimento di screening di VIA, riguardava i possibili rischi ambientali correlati alla intenzione del proponente di condurre in discarica un quantitativo di rifiuti superiore a quello previsto dal progetto approvato. Veniva più volte citata all'interno delle osservazioni pervenute quale soluzione progettuale preferibile da un punto di vista ambientale quella valutata nel 2015 nell'ambito del procedimento di screening di VIA, che non prevedeva apporto di rifiuti dall'esterno. Il progetto ora in esame risulta conforme, pur con alcune varianti di natura tecnico/gestionale, legate all'assetto planimetrico e altimetrico finale della discarica, a quello valutato in sede di screening di VIA

nel 2015 e conclusosi con Decreto della Direzione centrale ambiente ed energia di non assoggettabilità a VIA n.577 del 16 aprile 2015;

- Non è determinabile con precisione l'impatto a breve termine "produzione di cattivi odori" sulla componente aria, relativo alla fase movimentazione dei rifiuti (sopra il lotto 1 e internamente al lotto 2) per il raggiungimento delle quote progettualmente previste. Si ritiene tuttavia plausibile che, tramite l'adozione di opportune cautele di natura tecnica e gestionale, l'impatto in argomento (peraltro temporaneo, limitato alla tempistica strettamente necessaria alla movimentazione stessa) possa essere contenuto entro limiti di sostenibilità, rammentando peraltro come, ad interventi ultimati, e quindi a medio/lungo periodo, si pervenga ad una configurazione finale decisamente migliorativa rispetto allo SF. Ci si conforma a tal riguardo, sotto forma di specifica condizione ambientale, a quanto richiesto da ARPA. L'impatto stesso risulterà peraltro di entità sicuramente inferiore a quello che si determinerebbe con l'attuazione del progetto "0" (con riferimento, in particolare, alla variabile temporale. Le tempistiche di chiusura della discarica per il progetto in esame risulteranno difatti inevitabilmente inferiori a quelle necessarie alla attuazione del progetto "0" essendo esclusa la fase temporale necessaria all'approvvigionamento di rifiuti dall'esterno);
- Le ulteriori richieste formulate da ARPA in ordine alla opportunità di: 1) riformulare con maggior dettaglio il computo dei volumi di riempimento del lotto 2; 2) fornire una indicazione dei tempi di mantenimento della copertura provvisoria per l'assestamento dei rifiuti prima di procedere alla copertura definitiva e un cronoprogramma che definisca i tempi necessari per la chiusura definitiva dell'impianto; 3) includere, all'interno del Piano di monitoraggio e controllo per le acque sotterranee, i piezometri maggiormente significativi per la rilevazione di eventuali perdite di percolato (compreso il piezometro aggiuntivo a est dell'impianto), oltre che definito uno specifico set di analiti; sono condivisibili ma si ritiene possano essere demandate al successivo procedimento di AIA, costituendo peraltro temi di approfondimento, su aspetti tecnici e gestionali, propri del procedimento stesso (in quanto contemplati all'interno del d.lgs. 152/06, parte seconda articoli 29 e seguenti e d.lgs. 36/03);

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto in argomento, di prevedere specifiche condizioni ambientali, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento, con le specifiche condizioni ambientali previste dalla Commissione, non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006;

RICORDATO che il presente provvedimento non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato al proponente, al Comune territorialmente interessato, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, al Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA FVG;

DECRETA

1. Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la variante di adeguamento progettuale relativa alla discarica in loc. Pecol dei lupi in Comune di Cormòns - presentato da Isontina Ambiente s.r.l. - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006.

Al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto medesimo, viene prevista la condizione ambientale di seguito riportata:

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Numero condizione ambientale	1
Fase	ANTE OPERAM – fase di progettazione
Termine avvio verifica ottemperanza	Prima dell'avvio del successivo iter autorizzativo alla costruzione e all'esercizio
Oggetto della condizione ambientale	Andrà data evidenza che tra i documenti allegati alla successiva domanda di autorizzazione al progetto proposto - a integrazione (o in conformità) a quanto normativamente previsto dal decreto legislativo 36/03 - siano stati predisposti i seguenti elementi, che saranno comunque oggetto di valutazione specifica in corso di procedimento autorizzativo, da parte dei soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento medesimo: A) all'interno del piano di sorveglianza e controllo (o piano di monitoraggio e controllo) di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i) del d.lgs. 36/03: • nel monitoraggio delle acque sotterranee, inclusi i piezometri maggiormente significativi per la rilevazione di eventuali perdite di percolato (compreso il piezometro aggiuntivo a est dell'impianto), attivando tutte le opere eventualmente dismesse o fuori uso oltre che definito uno specifico set di analiti. B) all'interno del piano di gestione operativa: • sviluppato uno specifico piano di lavoro inerente la prevista fase di movimentazione dei rifiuti presenti al di sopra del lotto 1 di discarica ed interni al lotto 2, funzionale a ridurre al minimo i possibili disturbi olfattivi. Andranno pertanto: o dettagliati i risultati delle analisi effettuate sui rifiuti descrivendo la composizione merceologica, lo stato dei rifiuti (presenza di acqua, odori, ecc.), la stratigrafia delle carote prelevate, le modalità di prelievo, formazione e conservazione dei campioni per le analisi dell'IRDP, i certificati delle analisi chimico-fisiche eseguite, le schede stratigrafiche dei sondaggi, la documentazione fotografica; o definite le condizioni meteoclimatiche di riferimento per la loro movimentazione; o definite le sequenze delle differenti fasi di intervento (indicando anche i mezzi impiegati); o definite le misure gestionali (aggiuntive rispetto all'indicata nebulizzazione di sostanze deodoranti lungo il perimetro della discarica) necessarie ad evitare potenziali impatti nelle condizioni maggiormente cautelative e ulteriori misure mitigative laddove insorgessero casi di segnalazione di disturbi olfattivi; o descritte le modalità di gestione delle acque meteoriche al fine di evitare il più possibile infiltrazioni negli invasi. Durante i lavori, al fine di ridurre le citate infiltrazioni nell'ammasso di rifiuti e l'eventuale sospensione di polveri, dovrà essere prevista, qualora possibile, la rimozione dei teli provvisori per zone, in base alle aree di intervento o fornito un cronoprogramma che indichi tutte le attività (comprese le fasi propedeutiche ai conferimenti) e la durata degli interventi. • fornita indicazione dei tempi di mantenimento della copertura provvisoria per l'assestamento dei rifiuti prima di procedere alla copertura definitiva e dei tempi necessari per la chiusura definitiva dell'impianto; C) nell'ambito della documentazione tecnica, • fornita un'indagine sullo stato di integrità del fondo della discarica;

	• fornito dettaglio sul computo dei volumi di riempimento del lotto 2 - con riferimento in particolare al quantitativo di materiali aggiuntivi necessari alla saturazione delle volumetrie residue dopo il riempimento del lotto e dei volumi necessari per la formazione dello strato di regolarizzazione della superficie post conferimento - tenendo conto dei cedimenti e prevedibili variazioni volumetriche conseguenti allo smassamento e ricompattazione dei rifiuti, un tanto anche al fine di favorire l'allontanamento delle acque meteoriche ed evitare l'accumulo in zone depresse; D) il piano di ripristino ambientale del sito di discarica riprenda, con i necessari aggiornamenti, quanto già proposto nel "Progetto di Piano di Adeguamento della discarica "Pecol dei Lupi". D.Lgs. 36/2003 - Revisione ed aggiornamento" di IRIS SpA del 2006, prevedendo che: • il rilevato artificiale venga imboschito ricorrendo esclusivamente a specie arboree ed arbustive autoctone, in un allestimento naturaliforme che sotto il profilo floristico sia simile all'originaria copertura boschiva della zona. Nella scelta delle specie da mettere a dimora si privilegino quelle più frugali ed idonee alle caratteristiche chimico-fisiche del substrato di riporto utilizzato; • si preveda la presenza di aperture lungo la recinzione perimetrale idonee a consentire il passaggio della piccola mammalo-fauna terricola; • si eseguano gli interventi di allestimento della copertura vegetale durante il periodo invernale e primaverile; • una volta completate le operazioni di stendimento, il suolo venga eventualmente ammendato e concimato per migliorarne le caratteristiche e opportunamente lavorato. L'imboschimento andrà effettuato secondo filari a sviluppo possibilmente non rettilineo generando gruppi modulari, sulle superfici pianeggianti e di scarpata con il fine di realizzare una fascia di vegetazione di arbustiva perimetrale tra bosco e superfici aperte estesa anche lungo il lato ovest di discarica; • venga redatto specifico piano di manutenzione degli interventi d'inverdimento; • vengano posti in essere tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento dell'insediamento di specie vegetali infestanti (invasive) dannose per la salute umana e per l'ambiente di cui all'art. 78 bis della L.R. 9/2007, riportate nell'allegato "A" della medesima Legge regionale (Ailanthus altissima, Ambrosia artemisiifolia e Senecio inaequidens).
Soggetto competente per la verifica di ottemperanza	Servizio valutazioni ambientali

2. In attuazione dell'articolo 25, comma 5 e dell'articolo 6 dell'allegato alla delibera della Giunta regionale 568/2022, il presente provvedimento ha un'efficacia temporale di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR. Qualora entro tale termine il presente progetto non sia stato realizzato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte del Servizio valutazioni ambientali.
3. La Isontina Ambiente s.r.l., ai sensi dell'art. 28, comma 3, d.lgs. 152/2006 e del punto 2 dell'allegato 1 alla delibera della giunta regionale 1361/2021, nel rispetto dei termini e delle specifiche modalità di attuazione stabilite dalle condizioni ambientali previste nel presente decreto, dovrà trasmettere al Servizio valutazioni ambientali, in formato elettronico, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle stesse.
4. La Isontina Ambiente s.r.l. dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
5. Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Cordenons, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, al Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA FVG.
6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni

o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 15 luglio 2022

SPANGHERO

22_30_1_DPO_GEST VEN_4822_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 14 luglio 2022, n. 4822

Legge 157/1992, articolo 19 e legge regionale 14/2007, Capo III. Rilascio del provvedimento di deroga per la prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque nei confronti della specie Cormorano (*Phalacrocorarax carbo*) presso la valle da pesca “Valle Artalina”.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTO, in particolare, l’articolo 19, comma 2, della legge 157/1992 sopra richiamata ove stabilisce che le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico nonché per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, e l’articolo 19 bis ove stabilisce che le regioni disciplinano l’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell’articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge;

VISTA la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea n. 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979;

VISTO il capo III della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C (2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)) che, nel rispetto della normativa nazionale, dà diretta applicazione alle deroghe di cui all’art. 9 della Direttiva;

VISTO l’articolo 3, comma 4, della legge regionale 14/2007 il quale prevede che ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 79/409/CEE in tutto il territorio regionale è fatto divieto di distruggere e danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare deliberatamente uccelli selvatici;

VISTA la necessità di dissuadere la presenza della specie Cormorano nella Valle da pesca “Valle Artalina” al fine di ridurre il danno sul pesce allevato come da richieste di prot. AGFOR-GEN-6338-A-A del 02/02/2022 e AGFOR-GEN-6339-A-A del 02/02/2022;

VISTA la nota prot. n. 60428/T-A16 di data 16/10/2018 accolta al protocollo n. AGFOR-GEN 2018-66195-A d.d. 16/10/2018 con cui l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esprime parere favorevole al richiesto piano per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 14/2007, ovvero sull’utilizzo dei cannoncini quali metodi di dissuasione non cruenta al fine di ridurre il danno alla pesca delle specie allevate nella valle;

TENUTO CONTO che a seguito di parere positivo fornito da ISPRA tale attività, secondo le modalità espresse nello stesso, è stata autorizzata sino al 28 febbraio 2023;

ATTESO che il posizionamento e l’attivazione dei cannoncini dissuasivi è un metodo ecologico (incruento) di risoluzione della problematica;

VISTA la nota del Servizio caccia e risorse ittiche prot. n. AGFOR-GEN 2022-24019-P di data 04 apri-

le 2022 con la quale è stata formulata all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) la richiesta di parere relativo al prelievo in deroga per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) della legge regionale 14/2007;
VISTA la nota prot. n. 29091 di data 23/05/2022 accolta al protocollo n. AGFOR-GEN 2022-38300-A d.d. 25/05/2022 con cui l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esprime parere favorevole al richiesto piano per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 14/2007 fatta salva l'applicazione delle condizioni sinteticamente riportate in autorizzazione, ed eventuali prescrizioni previste da VINCA o altri strumenti gestionali per l'area interessata;
CONSIDERATO che ai sensi del già citato articolo 19bis, comma 2, della legge 157/1992 le attività di deroga sono messe in atto dai soggetti individuati dalle regioni;
ATTESO che, in attuazione della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, così come modificata dalla legge regionale n. 3/2016, "Riordino del sistema della Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" le guardie venatorie provinciali sono confluite nel Corpo forestale regionale al quale sono assegnate le funzioni di controllo di cui sopra;
CONSIDERATO che tale attività di prelievo necessita di preventiva pubblicazione al BUR;
RITENUTO di individuare nel Direttore dell'Ispettorato forestale territorialmente competente o suo delegato, il soggetto deputato alla verifica del rispetto delle condizioni indicate nel presente provvedimento;
RITENUTO, inoltre, di affidare la vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni al Corpo forestale regionale;
RITENUTO inoltre che le operazioni qualora interessino aree protette vadano concordate con l'Organo gestore delle stesse così come previsto dalla legge 394/1991;
VERIFICATA l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 20 febbraio 2020, n. 805/AGFOR, con il quale è stato rinnovato al dott. Dario Colombi, l'incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" presso il Servizio caccia e risorse ittiche a far data dal 1 marzo 2022 al 29 febbraio 2024;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio 09 marzo 2020, n. 1072/AGFOR <<"Attribuzioni delegate e assegnazione di personale al dott. Dario Colombi, titolare della p.o. "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" dal 01.03.2022 al 29.02.2024>>;

DECRETA

1. È adottato, il provvedimento di deroga per la specie cormorano per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) della legge regionale 14/2007, (prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque) secondo quanto di seguito specificato:

Specie	Cormorano (*Phalacrocorax carbo*).
Finalità	Prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque.
Numero di esemplari	30
Attività autorizzata	Abbattimento con scopo prettamente dissuasivo al fine di ridurre i danni al pesce allevato.
Soggetti autorizzati	Personale appartenente al Corpo forestale regionale che potrà avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 7, della legge regionale 14/2007.
Mezzi autorizzati	Armi in dotazione al Corpo forestale regionale, incluse quelle di cui all'art. 13 della Legge n. 157/1992 e relativo munizionamento privo di piombo, i soggetti di cui all'articolo 7, della legge regionale 14/2007 possono utilizzare solamente le armi di cui all'articolo 13, della 157/1992 e relativo munizionamento privo di piombo. Tale attività andrà contestualizzata con forme di dissuasione e disturbo, ovvero con l'uso di indumenti colorati da parte degli operatori e posizionamento di manichini. Tali indumenti colorati dovranno, per quanto possibile, essere similari a quelli indossati durante le attività di prelievo e di gestione della valle da pesca anche dal personale della valle. L'attività di abbattimento andrà sospesa qualora la visibilità sia scarsa (presenza di nebbia fitta ecc..).
Condizioni di rischio	Vista la qualifica degli operatori, si ritiene altamente improbabile la possibilità che gli operatori confondano la specie oggetto di deroga con altre specie tutelate (marangone minore), inoltre il prelievo effettuato vicino alle vasche di sverno e non in area marina o lagunare aperta riduce la possibilità di copresenza con la specie marangone dal ciuffo
Ambito temporale	Dopo 60 gg dalla data di approvazione sino al 28 febbraio 2023, dal sorgere del sole al tramonto.

Ambito territoriale	Valle da pesca “Valle Artalina” con particolare attenzione alle vasche di sverno
Obiettivi dell’intervento	Ridurre la problematica relativa ai danni causati dalla specie Cormorano all’ attività di pesca.
Monitoraggio dell’efficacia	Verifica della riduzione della presenza della specie e riduzione del danno.
Forme di controllo	Stretto coordinamento tra gli operatori incaricati delle attività.
Forme di vigilanza e organi incaricati alla medesima	La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni è affidata al Corpo forestale regionale.

2. Il responsabile delle operazioni è individuato nel Direttore dell’Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia, con possibilità di delega.
3. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni è affidata al Corpo forestale regionale, che provvederà a registrare quanto prima i dati degli abbattimenti sul portale INFOFAUNA
4. Entro il termine del 31 marzo 2023 l’Ispettorato forestale incaricato alla verifica dell’attività di prelievo della specie Cormorano trasmetterà allo scrivente Servizio la rendicontazione sintetica dell’attività svolta, dell’efficacia della stessa, nonché il censimento mensile delle presenze della specie nell’area.
5. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Il presente provvedimento sarà esecutivo dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR ai sensi del comma 4 art.19bis LN 157/92.

Udine, 14 luglio 2022

COLOMBI

22_30_1_DPO_GEST VEN_4823_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 14 luglio 2022, n. 4823

Legge 157/1992, articolo 19 e legge regionale 14/2007, Capo III. Rilascio del provvedimento di deroga per la prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque nei confronti della specie Cormorano (*Phalacrocorarax carbo*) presso la valle da pesca “Valle Panera”.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTO, in particolare, l’articolo 19, comma 2, della legge 157/1992 sopra richiamata ove stabilisce che le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico nonché per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, e l’articolo 19 bis ove stabilisce che le regioni disciplinano l’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell’articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge;
VISTA la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea n. 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979;
VISTO il capo III della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C (2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)) che, nel rispetto della normativa

nazionale, dà diretta applicazione alle deroghe di cui all'art. 9 della Direttiva;
VISTO l'articolo 3, comma 4, della legge regionale 14/2007 il quale prevede che ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE in tutto il territorio regionale è fatto divieto di distruggere e danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare deliberatamente uccelli selvatici;
VISTA la necessità di dissuadere la presenza della specie Cormorano nella Valle da pesca "Valle Panera" al fine di ridurre il danno sul pesce allevato come da richieste di prot. AGFOR-GEN-6290-A-A del 02/02/2022 e AGFOR-GEN-6336-A-A del 02/02/2022;
VISTA la nota prot. n. 60428/T-A16 di data 16/10/2018 accolta al protocollo n. AGFOR-GEN 2018-66195-A d.d. 16/10/2018 con cui l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esprime parere favorevole al richiesto piano per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 14/2007, ovvero sull'utilizzo dei cannoncini quali metodi di dissuasione non cruenta al fine di ridurre il danno alla pesca delle specie allevate nella valle;
TENUTO CONTO che a seguito di parere positivo fornito da ISPRA tale attività, secondo le modalità espresse nello stesso, è stata autorizzata sino al 28 febbraio 2023;
ATTESO che il posizionamento e l'attivazione dei cannoncini dissuasivi è un metodo ecologico (incruento) di risoluzione della problematica;
VISTA la nota del Servizio caccia e risorse ittiche prot. n. AGFOR-GEN-2022- 23869-P di data 04 aprile 2022 con la quale è stata formulata all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) la richiesta di parere relativo al prelievo in deroga per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) della legge regionale 14/2007;
VISTA la nota prot. n.29087 di data 23/05/2022 accolta al protocollo n. AGFOR-GEN 2022-38298-A d.d. 25/05/2022 con cui l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esprime parere favorevole al richiesto piano per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 14/2007 fatta salva l'applicazione delle condizioni sinteticamente riportate in autorizzazione, ed eventuali prescrizioni previste da VINCA o altri strumenti gestionali per l'area interessata;
CONSIDERATO che ai sensi del già citato articolo 19bis, comma 2, della legge 157/1992 le attività di deroga sono messe in atto dai soggetti individuati dalle regioni;
ATTESO che, in attuazione della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, così come modificata dalla legge regionale n. 3/2016, "Riordino del sistema della Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" le guardie venatorie provinciali sono confluite nel Corpo forestale regionale al quale sono assegnate le funzioni di controllo di cui sopra;
CONSIDERATO che tale attività di prelievo necessita di preventiva pubblicazione al BUR;
RITENUTO di individuare nel Direttore dell'Ispettorato forestale territorialmente competente o suo delegato, il soggetto deputato alla verifica del rispetto delle condizioni indicate nel presente provvedimento;
RITENUTO, inoltre, di affidare la vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni al Corpo forestale regionale;
RITENUTO inoltre che le operazioni qualora interessino aree protette vadano concordate con l'Organo gestore delle stesse così come previsto dalla legge 394/1991;
VERIFICATA l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 20 febbraio 2020, n. 805/AGFOR, con il quale è stato rinnovato al dott. Dario Colombi, l'incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" presso il Servizio caccia e risorse ittiche a far data dal 1 marzo 2022 al 29 febbraio 2024;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio 09 marzo 2020, n. 1072/AGFOR <<"Attribuzioni delegate e assegnazione di personale al dott. Dario Colombi, titolare della p.o. "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" dal 01.03.2022 al 29.02.2024>>;

DECRETA

1. È adottato, il provvedimento di deroga per la specie cormorano per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) della legge regionale 14/2007, (prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque) secondo quanto di seguito specificato:

Specie	Cormorano (*Phalacrocorax carbo*).
Finalità	Prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque.
Numero di esemplari	30
Attività autorizzata	Abbattimento con scopo prettamente dissuasivo al fine di ridurre i danni al pesce allevato.

Soggetti autorizzati	Personale appartenente al Corpo forestale regionale che potrà avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 7, della legge regionale 14/2007.
Mezzi autorizzati	Armi in dotazione al Corpo forestale regionale, incluse quelle di cui all'art. 13 della Legge n. 157/1992 e relativo munizionamento privo di piombo, i soggetti di cui all'articolo 7, della legge regionale 14/2007 possono utilizzare solamente le armi di cui all'articolo 13, della 157/1992 e relativo munizionamento privo di piombo. Tale attività andrà contestualizzata con forme di dissuasione e disturbo, ovvero con l'uso di indumenti colorati da parte degli operatori e posizionamento di manichini. Tali indumenti colorati dovranno, per quanto possibile, essere similari a quelli indossati durante le attività di prelievo e di gestione della valle da pesca anche dal personale della valle. L'attività di abbattimento andrà sospesa qualora la visibilità sia scarsa (presenza di nebbia fitta ecc..).
Condizioni di rischio	Vista la qualifica degli operatori, si ritiene altamente improbabile la possibilità che gli operatori confondano la specie oggetto di deroga con altre specie tutelate (marangone minore), inoltre il prelievo effettuato vicino alle vasche di sverno e non in area marina o lagunare aperta riduce la possibilità di copresenza con la specie marangone dal ciuffo. L'abbattimento non sarà effettuato in giornate di scarsa visibilità.
Ambito temporale	Dopo 60 gg dalla data di approvazione sino al 28 febbraio 2023, dal sorgere del sole al tramonto.
Ambito territoriale	Valle da pesca "Valle Panera" con particolare attenzione alle vasche di sverno
Obiettivi dell'intervento	Ridurre la problematica relativa ai danni causati dalla specie Cormorano all' attività di pesca.
Monitoraggio dell'efficacia	Verifica della riduzione della presenza della specie e riduzione del danno.
Forme di controllo	Stretto coordinamento tra gli operatori incaricati delle attività.
Forme di vigilanza e organi incaricati alla medesima	La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni è affidata al Corpo forestale regionale.

2. Il responsabile delle operazioni è individuato nel Direttore dell'Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia, con possibilità di delega.
3. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni è affidata al Corpo forestale regionale, che provvederà a registrare quanto prima i dati degli abbattimenti sul portale INFOFAUNA
4. Entro il termine del 31 marzo 2023 l'Ispettorato forestale incaricato alla verifica dell'attività di prelievo della specie Cormorano trasmetterà allo scrivente Servizio la rendicontazione sintetica dell'attività svolta, dell'efficacia della stessa, nonché il censimento mensile delle presenze della specie nell'area.
5. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Il presente provvedimento sarà esecutivo dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR ai sensi del comma 4 art.19bis LN 157/92.

Udine, 14 luglio 2022

COLOMBI

22_30_1_DPO_GEST VEN_4919_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 18 luglio 2022, n. 4919

LR 6/2008, artt. 22 e 23. Rinnovo autorizzazione istituzione Azienda faunistico-venatoria denominata "Pramollo" sita nel Comune di Pontebba (UD).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), ed in particolare gli articoli 22 e 23 disciplinanti le aziende venatorie;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2017, n. 0240/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1309 "LR 6/2008, art. 8 D.Lgs. 152/2006. Approvazione del Piano faunistico regionale, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della dichiarazione di sintesi" con la quale è stato approvato il Piano faunistico regionale reso esecutivo, successivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 6/2008 con DPreg. 10 luglio 2015, n. 0140/Pres., in particolare i capitoli 4.2.3 "Aziende venatorie" e 13.1 "Criteri per la costituzione rinnovo di aziende faunistico-venatorie";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016 n.863 "LR 6/2008, art.13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n.1 "Tarvisiano";
VISTA la determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 2012/5080 di data 13.07.2012, con la quale veniva autorizzato fino al 31 marzo 2022, il rinnovo dell'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria denominata "Pramollo", di tipo individuale, legalmente rappresentata dal signor Antonio Zuliani, con sede legale presso Forgaria nel Friuli (UD), via Nuova al Ponte n. 23, per una superficie pari a ettari 637.14.00 in comune e riserva di caccia di Pontebba;
VISTA la domanda del legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria "Pramollo", signor Antonio Zuliani di data 28.09.2021, pervenuta il 28.09.2021 e accolta al prot. n. AGFOR-GEN-2021-0068244-A, tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione dell'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria in oggetto, ai sensi degli articoli 22 e 23, della legge regionale 6/2008 e dell'articolo 10, del "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008", specificando che rispetto al provvedimento adottato dalla Provincia di Udine n. 2012/5080 di data 13.07.2012, la superficie comprensoriale e i confini non hanno subito modifiche, confermando l'attuale effettiva superficie in ettari 637.14.00, interamente in comune e riserva di caccia di Pontebba;
VISTA la nota di data 01.10.2021 prot. n. 0069539/P del Servizio caccia e risorse ittiche con la quale è stato comunicato al legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria in oggetto, signor Antonio Zuliani, l'avvio del relativo procedimento amministrativo;
PRESO ATTO che il legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria in parola, signor Antonio Zuliani, è iscritto nell'Elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del DPreg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres., avendo partecipato all'apposito corso formativo superando la relativa prova d'esame;
VISTO che il territorio aziendale è interessato da aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (ZPS/ZSC), e precisamente dalla "ZSC IT3320004 Monte Auernig e Monte Corona";
VISTO il decreto del Servizio regionale biodiversità n. 8097/AGFOR del 16.11.2021, con il quale viene specificato che le azioni previste dal Programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale presentato dall'Azienda faunistico-venatoria "Pramollo" non determinano un'incidenza significativa sul sito Natura 2000 "ZSC IT3320004 Monte Auernig e Monte Corona", e non sono soggette a valutazione d'incidenza formulando, però, le seguenti condizioni:
- Gli interventi di gestione ambientale (sfoltimento e diradamento aree boschive di Abete rosso; creazione di radure mediante pulizia e diradamento dei Ontano nero e Pino mugo; ripristino di aree aperte a prato pascolo; cura dei margini del bosco; ripristino e manutenzione della sentieristica) venga effettuati al di fuori del periodo riproduttivo (prima del 1 marzo e dopo il 31 luglio), tenendo anche conto della salvaguardia di eventuali alberi con cavità idonee alla nidificazione dei Piciformi e Strigiformi, al fine di salvaguardare l'avifauna nidificante (si vedano le misure di conservazione dei 24 SIC della Regione biogeografica alpina);
- Divieto di utilizzo di cani nella caccia agli ungulati, fatto salvo il cane da traccia per il recupero degli animali feriti, e il rispetto delle misure di conservazione previste dei 24 SIC della Regione biogeografica alpina, con particolare riguardo quelle previste per la tutela dei Galliformi alpini.

VISTA la nota di questo Servizio di data 07.12.2021, prot. n. SCRI-GV-0085659/P, con la quale si è provveduto a richiedere all'ISPRA il parere previsto dalla normativa vigente;
VISTA la nota PEC di data 13.12.2021, prot. n. 65749, qui pervenuta il 13.12.2021 e accolta al prot. n. AGFOR-GEN-2021-0086667-A, nella quale l'ISPRA ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione, specificando che il comprensorio aziendale ha mantenuto nel tempo caratteristiche naturalistiche e faunistiche di pregio, in linea con gli obiettivi normativi richiesti per tale tipologia di istituto (Legge 157/92, art. 16), purché siano recepite le indicazioni fornite con il suddetto decreto del Servizio biodiversità regionale n. 8097/AGFOR del 16.11.2021.
VISTO il parere favorevole n. 7-2022 espresso in data 29 giugno 2022 dal Comitato faunistico regionale in ordine al rinnovo dell'autorizzazione in parola purché siano rispettate le prescrizioni espresse dagli Uffici regionale e precisamente:
- i censimenti dovranno essere effettuati in maniera sincrona e coordinata con le Riserve di caccia limitrofe;

- dovrà essere garantita la disponibilità a fornire costruttiva collaborazione nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca svolte dall'Amministrazione regionale e dalle Università in materia di fauna;
- obbligo di comunicare annualmente all'Amministrazione regionale l'entità degli interventi di miglioramento ambientale e far pervenire la loro individuazione cartografica;

ACCERTATO che l'Azienda faunistico-venatoria ha ottemperato al versamento della tassa regionale di concessione per l'annata venatoria 2022/2023;
ACCERTATO che:

- il comprensorio dell'Azienda faunistico-venatoria "Pramollo" è incluso per ettari 637.14.00 interamente nel territorio comunale e della riserva di caccia di Pontebba;
- la superficie dell'Azienda faunistico-venatoria suddetta rientra nella percentuale massima di territorio agro-silvo-pastorale della riserva di caccia di Pontebba da destinare all'istituzione di aziende venatorie che, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a) della LR 6/2008, è fissata nella misura del 10%.
- la superficie dell'Azienda faunistico-venatoria suddetta è pari a ettari 637.14.00 di cui ettari 637.07.74 di superficie agro-silvo-pastorale;
- le superfici destinate a prato-prato/pascolo sono pari a ettari 302.60.23, pari al 47,50% del comprensorio aziendale, nel rispetto dell'articolo 22, comma 3 della legge regionale 6/2008;

VISTE le risultanze derivanti dalla visita del sito effettuata dal Servizio in data 01 giugno 2022;
PRESO ATTO anche delle risultanze del verbale istruttorio agli atti, di data 01 giugno 2022, dal quale si evince che i requisiti oggettivi e soggettivi sono rispettati;
RICHIAMATO il "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008";
RITENUTO, per i fini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del suddetto Regolamento regionale per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, di far proprio il programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico presentato e allegato all'istanza in parola;
RILEVATO che il programma su citato contiene le informazioni elencate al capitolo 13.1 "Criteri per la costituzione rinnovo di aziende faunistico-venatorie" del Piano faunistico regionale, in particolare l'analisi comparata dei risultati ottenuti in riferimento agli obiettivi prefissati dal precedente programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e la cartografia indicante le tipologie di uso del suolo con evidenziati gli interventi di miglioramento ambientale effettuati;
VERIFICATO il raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente programma;
VISTO che agli atti non ci sono opposizioni al rinnovo dell'Azienda in oggetto;
RITENUTO, alla luce dei pareri tecnici sopra riportati, di accogliere la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria "Pramollo", quantificando la durata dell'autorizzazione nella misura massima consentita di cui all'articolo 23, comma 11 della legge regionale 6/2008 alla luce del programma di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale presentato e proposto;
RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 20 febbraio 2020, n. 1413/AGFOR, con il quale è stato conferito al dott. Dario Colombi, l'incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" presso il Servizio caccia e risorse ittiche a far data dal 1 marzo 2020 al 28 febbraio 2022, rinnovato con decreto del Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. 805/2022/AGFOR dall' 01 marzo 2022 al 29.02.2024;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio 09 marzo 2020, n. 1920/AGFOR <<Attribuzioni delegate e assegnazione di personale al dott. Dario Colombi, titolare della P.O. "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" dal 1.3.20 al 28.2.22>>, rinnovato con decreto del Direttore del Servizio 24 febbraio 2022, n. 1072/AGFOR dal 1.3.22 al 29.2.24;

DECRETA

1. È autorizzato il rinnovo dell'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria denominata "Pramollo", di tipo individuale, nel comune e riserva di caccia di Pontebba (UD), fino al 31 marzo 2032, ai sensi degli articoli 22 e 23, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, con sede legale a Forgaria nel Friuli, via Nuova al Ponte n. 23, legalmente rappresentata dal signor Antonio Zuliani, meglio generalizzato in atti.
2. Di far proprio, per i fini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008", il programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico allagato alla richiesta di autorizzazione.

3. L'Azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato "A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha una superficie complessiva di ettari 637.14.00, continui e contigui, insiti interamente nel comune e nella riserva di caccia di Pontebba (UD).
4. La superficie agro-silvo-pastorale è di ettari 637.07.74 interamente destinata a spazi naturali permanenti.
5. La superficie destinata a prato-prato/pascolo assomma a ettari 302.60.23;
6. Il numero massimo di cacciatori, titolari di permesso annuale o giornaliero, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria all'interno dell'Azienda faunistico-venatoria è di sei unità.
7. La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:
- obbligo di effettuare i censimenti in maniera sincrona e coordinata con le Riserve di caccia limitrofe;
- obbligo di comunicare annualmente all'Amministrazione pubblica competente l'entità degli interventi di miglioramento ambientale e di far pervenire la loro individuazione cartografica;
- disponibilità a fornire costruttiva collaborazione nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca svolte dall'Amministrazione regionale e dalle Università in materia di fauna;
- Gli interventi di gestione ambientale (sfoltimento e diradamento aree boschive di Abete rosso; creazione di radure mediante pulizia e diradamento dei Ontano nero e Pino mugo; ripristino di aree aperte a prato pascolo; cura dei margini del bosco; ripristino e manutenzione della sentieristica) dovranno essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo (prima del 1 marzo e dopo il 31 luglio), tenendo anche conto della salvaguardia di eventuali alberi con cavità idonee alla nidificazione dei Piciformi e Strigiformi, al fine di salvaguardare l'avifauna nidificante (si vedano le misure di conservazione dei 24 SIC della Regione biogeografica alpina);
- Divieto di utilizzo di cani nella caccia agli ungulati, fatto salvo il cane da traccia per il recupero degli animali feriti, e il rispetto delle misure di conservazione previste dei 24 SIC della Regione biogeografica alpina, con particolare riguardo quelle previste per la tutela dei Galliformi alpini.

8. L'autorizzazione è revocata con espresso provvedimento della struttura regionale competente in materia:
- per il venir meno di uno o più requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento regionale di cui alle premesse per il rilascio dell'autorizzazione;
- per non aver versato la tassa di concessione regionale entro l'annata venatoria di riferimento ai sensi dell'articolo 31, della legge regionale 6/2008;
- per mancata iscrizione di eventuale nuovo legale rappresentante dell'Azienda, qualora non iscritto, nell'Elenco dei dirigenti venatori a seguito del mancato superamento del primo esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punto 1) della legge regionale 6/2008, successivo alla nomina;
- per il mancato impegno di eventuali utili di gestione faunistico-venatoria al fine di essere investiti in progetti di miglioramento ambientale ai sensi dell'articolo 23, comma 4, lettera c), della legge regionale 6/2008.

9. L'autorizzazione decade qualora il titolare rinunci volontariamente all'autorizzazione o qualora non presenti domanda di rinnovo, completa di tutti gli elementi necessari, al protocollo dell'Amministrazione pubblica competente almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza, ovvero non provveda ai sensi del Regolamento per la disciplina delle aziende venatorie vigente entro la scadenza medesima.
10. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 18 luglio 2022

COLOMBI

22_30_1_DPO_IMP RIF_3500_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Pianificazione e autorizzazione impianti trattamento rifiuti" del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 8 luglio 2022, n. 3500/AMB. (Estratto)

DLgs. 152/06, art. 208; LR 34/2017 - Società Ecofriuli Srl - Rinnovo dell'Autorizzazione unica della discarica per rifiuti inerti sita in Comune di Polcenigo, località Artugna.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

(omissis)

DECRETA

1. Per quanto esposto nelle premesse, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti, di rinnovare alla Società ECOFRIULI S.r.l. con sede legale in Comune di Aviano (PN), strada comunale di Mezzo, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 della discarica per rifiuti inerti, sita in Comune di Polcenigo, località Artugna.

(omissis)

Trieste, 8 luglio 2022

BIRTIG

22_30_1_DPO_IMP RIF_3538_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Pianificazione e autorizzazione impianti trattamento rifiuti" del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 12 luglio 2022, n. 3538/AMB. (Estratto)

DLgs. 152/06, art. 208 - LR 34/2017 - Società Autodemolizioni Wilmer Srl - Voltura dell'Autorizzazione unica del Centro di raccolta veicoli fuori uso sito in Comune di Budoia (PN), via Pordenone, n. 64.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

(omissis)

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti, l'autorizzazione unica rilasciata alla Società SOCCORSO STRADALE AUTODEMOLIZIONI WILMER DI FORT IVANA & C. SAS, p.iva e c.f. 00579840935, ai sensi dell'art 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. da ultimo rinnovata con Decreto n. 12/AMB del 04.01.2022, è volturata a favore della Società AUTODEMOLIZIONI WILMER S.R.L. p.iva e c.f. 01909960930, con sede legale a Budoia (PN) in Via Pordenone n. 64, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore.

(omissis)

Trieste, 12 luglio 2022

BIRTIG

22_30_1_DPO_IMP RIF_3550_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Pianificazione e autorizzazione impianti trattamento rifiuti” del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 13 luglio 2022, n. 3550/AMB. (Estratto)

DLgs. 152/2006, art. 208 - Re Aldo Srl - Autorizzazione ordinaria per il recupero ambientale dell’area sita in Comune di Palazzolo dello Stella (UD) località Valderie, foglio 4, mappali 12, 49 e 50.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

(omissis)

DECRETA

(omissis)

1. di annullare il decreto n° 3546/AMB del 13/07/2022 per la presenza di refusi;
2. per quanto esposto in premessa, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti, di autorizzare ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 152/06 le operazioni di recupero ambientale dell’area sita in Comune di Palazzolo dello Stella (UD) località Valderie, foglio 4, mappali 12, 49 e 50 oggetto dell’istanza della Re Aldo Srl;
3. il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni degli organi regionali e comunali interessati nel procedimento;
4. gli elaborati progettuali approvati nonché le condizioni e le prescrizioni relative alla gestione dell’impianto sono elencate nell’Allegato 1 “Scheda tecnica impianto”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

(omissis)

Trieste, 13 luglio 2022

BIRTIG

22_30_1_DGR_1055_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2022, n. 1055

Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per il triennio 2023-2026 (anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026). Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64 comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 recante la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTI i Regolamenti di cui ai DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, recanti la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei, degli Istituti tecnici e degli Istituti professionali, in cui sono definiti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;

VISTO il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare l'art. 19 concernente la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica, il quale al comma 5 stabilisce di non assegnare dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;
VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2012) e, in particolare, l'art. 4 che ha elevato rispettivamente a «600» e a «400» i parametri numerici per l'assegnazione dei dirigenti scolastici agli istituti autonomi, già individuati dal D L n. 98/2011 succitato;
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, concernente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", e, in particolare, l'art. 14 comma 16, il quale prevede che "Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera";
VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 avente per oggetto il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali";
VISTO il D.P.R. 5 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";
VISTO il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni dalla legge 128/2013, che modifica i commi 5 e 5bis dell'articolo 19, del decreto legge 68/2011 convertito nella Legge 111/2011, prevedendo una loro applicazione solo per gli anni scolatici 2012/2013 e 2013/2014 e che dispone nel nuovo comma 5 ter che a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze (MEF), previo accordo in sede di Conferenza unificata;
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 809 dell'8 ottobre 2015 riguardante disposizioni speciali concernenti le istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento sloveno e bilingue sloveno-italiano, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 107/2015;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in particolare i commi 978 e 979 dell'articolo 1, che riducono i parametri minimi di dimensionamento delle istituzioni scolastiche da 600 a 500 alunni ovvero da 400 a 300 nelle zone in deroga (piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche);
VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha esteso la previsione della Legge n. 178/2020 fino all'anno scolastico 2023/2024;
TENUTO CONTO che è in fase di approvazione in sede di Conferenza Unificata l'accordo (sul quale la Conferenza Stato - Regioni ha dato parere favorevole in data 21/06/2022) per l'approvazione dei criteri di riparto delle autonomie scolastiche fra regioni, sulla base del quale al Friuli Venezia Giulia è stato assegnato un contingente di n. 167 istituzioni scolastiche (di cui 14 con insegnamento sloveno);
ATTESO che la Commissione Paritetica Stato-Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato in data 11 ottobre 2021 la norma di attuazione della regionalizzazione della scuola, che ha consentito l'avvio dell'istruttoria finalizzata a raccogliere i pareri dei Ministeri competenti e ottenere quindi l'approvazione finale da parte del Consiglio dei Ministri;
RICORDATO che, ai sensi della L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii., a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono state trasferite in capo alla Regione le funzioni in materia di istruzione prima esercitate dalle Province, anche per quanto concerne l'iter formativo del Piano di dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa in FVG;
VISTA la legge regionale 30 marzo 2018 n. 13 (come da ultimo modificata dalla legge regionale 22 febbraio 2019 n. 3), che al Titolo IV bis ha disciplinato la programmazione e partecipazione in materia di istruzione regionale e in particolare l'articolo 52 bis, che prevede l'approvazione con deliberazione della Giunta regionale delle linee di indirizzo sulla cui base viene adottato il Piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che a partire dal Piano di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2020/2021 si è ritenuto opportuno definire delle linee d'indirizzo non più annuali bensì triennali, al fine di fornire a tutti i portatori d'interesse uno strumento che permetta una programmazione di largo respiro delle scelte in materia di istruzione ed organizzazione delle istituzioni scolastiche;
RICORDATO che, a decorrere dal Piano di dimensionamento scolastico per il medesimo a.s. 2020/2021, è stata introdotta una nuova procedura informatizzata (online) per la trasmissione delle richieste di aggiornamento da parte dei soggetti coinvolti;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 899 del 30 maggio 2019 con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per il triennio 2020 - 2023 (anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023)";
CONSIDERATO che con le deliberazioni giuntali n.ri 1995/2021 e 383/2022 è stato aggiornato il Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa regionale per l'anno scolastico 2022/2023;
RAVVISATA pertanto la necessità di definire, nel rispetto della normativa succitata e coerentemente con quanto sopra riportato, le linee d'indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per il triennio 2023 - 2026 (anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026);
VISTO il documento allegato, predisposto a tale fine dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia a seguito di un percorso di dialogo e di discussione o approfondimento con l'Ufficio Scolastico regionale per il FVG, le Organizzazioni sindacali e le Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste, e ritenuto di approvarlo;
RITENUTO che, sulla base delle linee d'indirizzo triennali approvate con il presente provvedimento, gli aggiornamenti del Piano regionale di dimensionamento scolastico avranno, come di consueto, cadenza annuale, così da continuare a consentire a Comuni e Scuole di presentare periodicamente le loro eventuali richieste di variazione;
CONSIDERATO che, ai sensi della Generalità della Giunta Regionale n. 964 del 24/05/2017, le proposte di DGR riguardanti l'aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel FVG dell'anno scolastico di riferimento sono esonerate dalla compilazione della scheda Aiuti di Stato;
SU PROPOSTA dell'Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,
all'unanimità,

DELIBERA

1. è approvato il documento recante "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per il triennio 2023 - 2026 (anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026".
2. Si stabilisce che, sulla base delle linee d'indirizzo con validità triennale approvate con il presente provvedimento, gli aggiornamenti del Piano regionale di dimensionamento scolastico avranno, come di consueto, cadenza annuale, così da continuare a consentire a Comuni e Scuole di presentare periodicamente le loro eventuali richieste di variazione;
3. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica

e la programmazione dell'offerta formativa

del Friuli Venezia Giulia

per il triennio 2023 – 2026

(anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026)

Sommario

Premessa

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il presente documento intende definire le linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per il triennio 2023 – 2026 (anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026).
Le linee guida sono funzionali all'aggiornamento del Piano Regionale di dimensionamento della rete scolastica, adottato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno in attuazione dell'articolo 52 bis della L.R. n. 13/2018 (*Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale*), nel rispetto del principio di armonizzazione delle competenze regionali di programmazione dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica con le competenze statali sulla determinazione delle dotazioni organiche complessive
Così come già avvenuto con le linee guida per il triennio 2020 - 2023 (approvate con DGR n. 899 del 30/05/2019) si ritiene opportuno definire delle **linee d'indirizzo triennali**, al fine di fornire a tutti i portatori d'interesse uno strumento che permetta una programmazione di largo respiro delle scelte in materia di istruzione ed organizzazione delle istituzioni scolastiche.
Gli **aggiornamenti annuali del Piano regionale di dimensionamento scolastico** mantengono inalterata per Comuni e Scuole la possibilità di presentare periodicamente le loro eventuali richieste di variazione, al fine di raccordare puntualmente la programmazione con le esigenze espresse dal territorio.
Le linee di indirizzo stabiliscono anche il cronoprogramma delle attività necessarie alla valutazione delle proposte pervenute e all'aggiornamento del Piano.

1. Principi generali della programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa

La programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa deve essere ispirata ad una prospettiva di medio - lungo termine per assicurare continuità e stabilità nel tempo all'organizzazione scolastica, favorendo una riorganizzazione, valorizzazione ed ottimizzazione delle risorse disponibili, assicurando una coerente programmazione delle opere pubbliche relativamente al patrimonio edilizio scolastico, e garantendo un equilibrio territoriale e una maggiore attenzione alle aree caratterizzate da particolari situazioni ambientali, sociali, economiche, culturali e linguistiche.
È altrettanto importante prevedere un'organizzazione dell'offerta formativa quanto più possibile a rete, che supporti processi di collaborazione e integrazione tra le istituzioni scolastiche medesime e favorisca l'interazione con la formazione professionale, il sistema universitario, i poli tecnico professionali e gli Istituti Tecnologici Superiori, nonché opportunità di contatto con il sistema produttivo e il mondo del lavoro.
La programmazione è fondata su principi di integrazione e di uguaglianza nell'accesso alle diverse opportunità formative, per garantire a tutti percorsi di istruzione e di socializzazione finalizzati alla crescita dell'individuo nel suo complesso e all'acquisizione delle competenze professionali necessarie per la sua vita lavorativa e sociale.
Parimenti è fondamentale armonizzare le esigenze di crescita della persona, valorizzando tutti i tipi di saperi con le necessità e le strategie di sviluppo socio-economico, nel rispetto della storia e della cultura del territorio di riferimento. Particolare rilievo riveste poi il supporto al sistema scolastico decentrato per valorizzare la formazione sul territorio.
Per l'attuazione di tali principi la Regione ritiene di adottare un modello operativo che, nel rispetto delle reciproche competenze dei soggetti coinvolti, si avvalga di strumenti quali la concertazione e la collaborazione interistituzionale tra Regione, Enti locali, Ufficio Scolastico Regionale, Organizzazioni sindacali e Autonomie scolastiche.
La programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa si colloca, altresì, in un processo più ampio che prevede fasi di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi. La Regione intende affiancare queste fasi con un'azione di monitoraggio e di verifica nel tempo in merito alle scelte attuate, in particolare per quanto concerne la rispondenza ai bisogni educativi e l'efficacia e l'adeguatezza dell'organizzazione scolastica e dell'offerta formativa, al fine di valutare i risultati conseguiti in un'ottica di costante miglioramento.
La programmazione regionale prevede una condivisione tra gli attori istituzionali di alcuni principi di carattere generale e un processo di concertazione per la loro traduzione in obiettivi operativi ed azioni, al fine di garantire la qualità del sistema scolastico regionale quale condizione essenziale per la crescita sociale ed economica di un

territorio e per lo sviluppo di una società realmente inclusiva, ancor più in considerazione del fatto che, come si dirà meglio oltre, la definizione dei parametri statali per per l'organizzazione della rete scolastica è ancora in corso di completa definizione.
Tale processo di condivisione e concertazione verrà anzitutto applicato alle situazioni rimaste in sospeso dai precedenti Piani di dimensionamento scolastico regionale a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (in particolare la valutazione complessiva sull'offerta formativa degli Istituti di istruzione superiore di Trieste e la creazione di apposti tavoli di lavoro concernenti anche l'edilizia scolastica e l'andamento demografico degli Istituti Comprensivi di Trasaghis, Comeglians e Tolmezzo), ma potrà essere esteso ai casi in cui non risulteranno raggiunti i numeri minimi per la formazione delle classi nel rispetto dei parametri previsti dal D.P.R. n. 81/2009, al fine di supportare la Amministrazioni locali nella ricerca delle soluzioni migliori per la razionalizzazione dei punti di erogazione del servizio, anche con riferimento allo stato di fatto degli edifici, alle caratteristiche strutturali e alla necessità di interventi manutentivi, nonché alla presenza di servizi (mensa, palestre, laboratori, aule comuni, piani didattici integrativi, progettualità specifiche).

2. Contesto di riferimento

a) Quadro normativo nazionale e regionale

Le principali fonti normative nazionali di riferimento sono le seguenti:
1. Art. 21 della legge n. 59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
2. Artt. 137-139 del D. Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
3. D.P.R. n. 233/1998 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
4. Legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
5. D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell'art. 2 della Legge n. 53/2003";
6. D.M. 25 ottobre 2007 (Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art. 1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
7. Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";
8. Art. 64 della L. n. 133/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
9. D.P.R. n. 81/2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
10. D.P.R. n. 89/2009 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
11. Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;
12. Art. 7, commi 7-9, della L.R. n. 12/2010 "Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", contenente disposizioni in materia di Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
13. Art. 19 della L. n. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
14. Art. 4, comma 69, della L. n. 183 del 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";
15. Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa con invarianza dei servizi ai cittadini";

16. D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 avente per oggetto il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali";
17. D.P.R. 5 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";
18. Art. 12 della L. n. 128 /2013 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
19. Art. 38 della L.R. n. 13/2014 "Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi", contenente disposizioni in materia di edilizia scolastica e di anagrafe dell'edilizia scolastica;
20. Circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 36/2014, avente ad oggetto "Istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello";
21. Accordo Stato Regioni del 6 febbraio 2014 per definire l'architettura del sistema di scambio dei flussi informativi tra le diverse articolazioni dell'Anagrafe edilizia scolastica;
22. L.R. n. 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e ss.mm.ii.;
23. Decreto Interministeriale MIUR – MEF del 12 marzo 2015 recante le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, pubblicato in data 8 giugno 2015, sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 130 - Suppl. Ord. n. 26;
24. Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
25. Decreto MIUR n. 809 dell'8 ottobre 2015 riguardante disposizioni speciali concernenti le istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento sloveno e bilingue sloveno-italiano, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 107/2015;
26. Decreti Legislativi n.ri 59-60-61-62-63-64-65-66 del 13 aprile 2017, di attuazione della Legge n. 107/2015;
27. Legge 5 dicembre 2017 n. 182 recante "Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia".
28. Legge regionale n. 13/2018 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) con particolare riferimento al Titolo IV bis (Programmazione e partecipazione);
29. Deliberazione di Giunta regionale 24 luglio 2020 n. 1141 "LR 13/2014, art. 38 - programma triennale regionale edilizia scolastica 2020 – 2022. Approvazione definitiva";
30. Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 -2023) e in particolare i commi 978 e 979 dell'articolo 1, che abbassano i parametri minimi di dimensionamento delle istituzioni scolastiche da 600 a 500 alunni ovvero da 400 a 300 nelle zone in deroga (piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche);
31. Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), che ha esteso la previsione della Legge n. 178/2020 fino all'anno scolastico 2023/2024.

I precedenti atti di programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa, che tengono conto delle recenti disposizioni di legge nazionale, sono:

1. D.G.R. n. 273/2009: Dpr 233/1998, art 2. dl 112/2008 conv. in L. 133/2008, art 64, comma 4 quater. Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Approvazione.
2. D.G.R. n. 68/2012: Dpr 233/1998, dl 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, art 64, dl 98/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 111/2011, art 19. approvazione piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012 - 2013.
3. D.G.R. n. 190/2012: Nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e professionali: ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici e professionali in opzioni per l'anno scolastico 2012/2013; integrazione alla DGR 68/2012.
4. D.G.R. n. 520/2012: Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012 - 2013. Integrazione alla D.G.R. 68/2012.

5. D.G.R. n. 1475/2012: Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012/2013, approvato con D.G.R. 68/2012 e integrato con D.G.R. 520/2012; ulteriore integrazione.
6. D.G.R. n. 33/2013: Aggiornamento del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, anno scolastico 2013/2014.
7. D.G.R. n. 94/2013: Aggiornamento del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome; anno scolastico 2013-2014; integrazione alla D.G.R. 33/2013.
8. D.G.R. n. 2517/2013: Aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014/2015".
9. D.G.R. n. 150/2014: Ulteriore aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014/2015".
10. D.G.R. n. 1050/2014: Aggiornamento al "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014/2015" - Costituzione nuovi CPIA e individuazione sedi."
11. D.G.R. n. 1690/2014: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della reta scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015/2016. Approvazione".
12. D.G.R. n. 2620/2014: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015/2016".
13. D.G.R. n. 1306/2015: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della reta scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2016/2017. Approvazione".
14. D.G.R. n. 2598/2015: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2016/2017" e decreti di rettifica per errori formali n. 34/LAVFORU del 14 gennaio 2016 e 1821/LAVFORU del 25 marzo 2016.
15. D.G.R. n. 1236/2016: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della reta scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2017/2018. Approvazione".
16. D.G.R. n. 2443/2016: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2017/2018".
17. D.G.R. n. 764/2017: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della reta scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018/2019. Approvazione".
18. D.G.R. n. 2529/2017: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018/2019".
19. D.G.R. n. 2648/2017: "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018/2019. Aggiornamento della D.G.R. 2529/2017".
20. D.G.R. n. 151/2018: "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018/2019. Aggiornamento della D.G.R. 2648/2017".
21. D.G.R. n. 249/2018: "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018/2019. Aggiornamento della D.G.R. 151/2018".
22. D.G.R. n. 692/2018: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della reta scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019/2020. Approvazione".
23. D.G.R. n. 2378/2018: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019/2020".
24. D.G.R. n. 337/2019: "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019/2020. Aggiornamento della D.G.R. n. 2378/2018".
25. D.G.R. n. 899/2019: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della reta scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per il triennio 2020 – 2023 (anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Approvazione".
26. D.G.R. n. 2160/2019: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2020/2021".
27. D.G.R. n. 1918/2020: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2021/2022".
28. D.G.R. n. 291/2021: "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2021/2022. Aggiornamento della DGR 1918/2020".
29. D.G.R. n. 1995/2021: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2022/2023".

30. D.G.R. n. 383/2022: "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2022/2023. Aggiornamento della DGR 1995/2021".

b) Il riparto delle competenze

Come noto, legge costituzionale n. 3/2001 ha riformato il Titolo V della Costituzione, riscrivendo l'articolo 117 e modificando il riparto delle competenze legislative e delle funzioni fra Stato e Regioni: oggi lo Stato ha competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e sulle norme generali sull'istruzione, mentre la materia dell'istruzione in generale è concorrente, per cui le Regioni hanno potestà legislativa, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, con esclusione invece della materia dell'istruzione e della formazione professionale, per la quale la potestà legislativa regionale è esclusiva.

Dal punto di vista amministrativo il processo di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è stato avviato già con il D.Lgs. n. 112/1998, che manteneva in capo allo Stato le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica e delegava alle Regioni le funzioni di pianificazione e programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, la programmazione della rete scolastica, la definizione degli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa e la determinazione del calendario scolastico.
Sono state conferite, invece, ai Comuni e alle Province, con riferimento rispettivamente alle istituzioni scolastiche del 1° e del 2° ciclo, le funzioni relative all'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione anche in materia di edilizia scolastica, la redazione dei piani di organizzazione della rete scolastica e i piani di utilizzo degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche.

In Friuli Venezia Giulia, in seguito alla riforma degli enti locali avviata con L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e culminata nella legge regionale n. 21/2019 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), le funzioni prima esercitate dalle Province relativamente all'istruzione secondaria superiore, e segnatamente all'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole in attuazione degli strumenti di programmazione, risultano nuovamente in capo alla Regione.

Le norme statali concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica sono state in grado di incidere in maniera significativa sul sistema dell'istruzione, limitando le possibilità di esercitare le funzioni di programmazione territoriale da parte della Regione e degli Enti Locali.
In particolare, le disposizioni finanziarie in materia di contenimento della spesa pubblica, introdotte con le Leggi n. 111/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), pur non abrogando il D.P.R. n. 233/98, hanno fissato nuovi parametri numerici ai fini dell'acquisizione dell'autonomia scolastica delle istituzioni del 1° e del 2° ciclo e hanno determinato una generale riduzione di organici.
La Legge n. 111/2011, all'art. 19, comma 4, ha previsto l'aggregazione delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado in Istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle direzioni didattiche e delle scuole secondarie di primo grado. Il predetto articolo, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo, prevede al comma 5 (come modificato dall'art. 4, comma 69 della L. n. 183/2011) che i dirigenti scolastici non possano essere assegnati alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
Sul comma 5 è intervenuta una norma interpretativa (art. 14, comma 16, del D.L. n. 95/2012 cd "Spending review"), che ha sensibilmente ristretto la possibilità di applicare il parametro dei "400 alunni", stabilendo che "per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera". Ciò ha limitato l'operatività della norma alle sole aree caratterizzate dalla presenza delle

minoranze linguistiche slovena e tedesca, escludendola invece per le aree caratterizzate dalla presenza della minoranza linguistica friulana.
Questa limitazione si è tradotta in una discriminazione della lingua e della comunità friulana - anch'essa riconosciuta come minoranza linguistica storica ai sensi dell'art. 2 della L. 482/1999 - rispetto alle lingue e comunità tedesca e slovena, ponendo la norma in contrasto con gli artt. 6 e 3 della Costituzione e con l'art. 3 dello Statuto di autonomia. Per tali ragioni la Regione ha promosso un ricorso alla Corte Costituzionale che si è concluso con la sentenza n. 215, depositata il 18 luglio 2013, con la quale la Corte, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione con riferimento all'art. 14, comma 16, del D.L. 95/2012, ha statuito tuttavia che tale disposizione, in quanto contrastante con lo Statuto di autonomia, risulta inapplicabile nella nostra regione, in virtù della clausola di salvaguardia inserita nello stesso D.L. 95/2012.
Con la pronuncia della Corte Costituzionale si sono, quindi, rafforzati i principi di salvaguardia e di tutela delle minoranze linguistiche nel territorio regionale contenuti nello Statuto di autonomia. Infatti, a seguito della citata pronuncia, nei territori delimitati nell'ambito della tutela linguistica del friulano è stata-possibile l'assegnazione del dirigente scolastico anche negli istituti aventi un numero di alunni compreso tra 400 e 600, i quali precedentemente venivano considerati al di sotto della soglia dimensionale minima per la nomina del dirigente (pari a 600).
Pertanto, anche a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n. 147/2012 e n. 215/2013, che hanno dichiarato parzialmente illegittime le suddette disposizioni di legge, le Regioni hanno proposto uno schema di intesa concernente la definizione dei criteri per la costituzione e l'attribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica, da approvare in sede di Conferenza Stato – Regioni ed Enti Locali. La suddetta intesa, che tuttavia non è stata siglata, è richiamata anche nell'art. 12 del D.L. n. 104/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 128/2013, intervenuto sui commi 5 e 5bis dell'articolo 19 del decreto legge n. 68/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, per disporne l'applicazione solo per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. La norma, inoltre, ha previsto nel nuovo comma 5 ter l'individuazione a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (M.E.F.), previo accordo in sede di Conferenza unificata. Nelle more dell'adozione di tali atti ha trovato finora applicazione la disciplina transitoria, che prevede ancora l'applicazione delle regole di cui ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 del decreto legge n. 68/2011.
Da ultimo con Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 -2023) e in particolare con i commi 978 e 979 dell'articolo 1, come modificati dalla Legge n. 234/2021, si è stabilito che per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità (ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi
Un passo avanti per la conclusione di questo percorso - che già con la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 si chiariva avere diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle realtà territoriali e alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, da apprezzare in sede regionale - è stato fatto di recente: infatti il Ministero dell'Istruzione ha formulato e proposto alle Regioni i criteri di definizione del contingente delle istituzioni scolastiche alle quali assegnare in via esclusiva un dirigente scolastico ed un direttore dei servizi generali, consentendo così alle Regioni di riappropriarsi pienamente delle funzioni di programmazione territoriale della rete scolastica. In data 21 giugno 2022 la Conferenza Stato - Regioni ha espresso parere favorevole all'Accordo sui criteri di riparto. La proposta è attualmente in fase di approvazione da parte della Conferenza Unificata.

Infine, si ricorda che la Commissione Paritetica Stato-Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato in data 11 ottobre 2021 la norma di attuazione della regionalizzazione della scuola, che ha consentito l'avvio dell'istruttoria finalizzata a raccogliere i pareri dei Ministeri competenti e ottenere quindi l'approvazione finale da parte del Consiglio dei Ministri. L'iter del provvedimento è in corso.

c) Assetto organizzativo attuale della rete scolastica e dell'offerta formativa

Le tabelle di seguito riportate illustrano sinteticamente l'attuale assetto organizzativo della rete scolastica in Friuli Venezia Giulia.

Nelle tabelle non sono stati conteggiati i dai relativi ai C.P.I.A..

Tabella 1: Tabella riepilogativa. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2021/2022

Istituti Comprensivi e Istituti di II GRADO di lingua italiana (ESCLUSI Istituti Omnicomprensivi/Educativi)								
Area Territoriale	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria I grado	n. alunni scuola secondaria II grado	n. totale alunni	n. totale istituti	n. istituti con alunni tra 400 e 600 unità	n. istituti con meno di 400 alunni
Gorizia	2.137	4.533	3.248	5.469	15.387	20	3	0
Pordenone	3.408	12.960	8.402	13.560	38.330	39	4	0
Trieste	1.085	6.664	5.019	7.904	20.672	25	2	0
Udine	6.553	17.800	12.058	19.668	56.079	62	7	2
TOTALE Regione FVG scuole lingua italiana senza Istituti Omnicomprensivi/Educativi	**13.183**	**41.957**	**28.727**	**46.601**	**130.468**	**146**	**16**	**2**

Istituti Omnicomprensivi/Educativi di lingua italiana								
Istituti Omnicomprensivi e Istituti educativi (Udine)	121	671	536	1.582	2.910	3	-	-
TOTALE Regione FVG scuole lingua italiana con Istituti Omnicomprensivi/Educativi	**13.304**	**42.628**	**29.263**	**48.183**	**133.378**	**149**		

Istituti Comprensivi e Istituti di II GRADO di lingua slovena								
Area Territoriale	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria I grado	n. alunni scuola secondaria II grado	n. totale alunni	n. totale istituti	n. istituti con alunni tra 400 e 600 unità	n. istituti con meno di 400 alunni
Gorizia	307	602	333	318	1.560	4	-	-
Pordenone	0	0	0	0	0	0	-	-
Trieste	390	827	489	660	2.366	9	-	-
Udine	50	138	77	0	265	1	-	-
TOTALE Regione FVG scuole lingua slovena	**747**	**1.567**	**899**	**978**	**4.191**	**14**		

Istituti Comprensivi e Istituti di II GRADO di lingua italiana e slovena inclusi gli Istituti Omnicomprensivi/Educativi								
TOTALE Regione FVG scuole lingua italiana e slovena con Istituti Omnicomprensivi/Educativi	**14.051**	**44.195**	**30.162**	**49.161**	**137.569**	**163**		

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2021/2022

Tabella 2: Istituti comprensivi di lingua italiana

Istituti Comprensivi di lingua italiana (ESCLUSI Istituti Omnicomprensivi/Educativi)

Area Territoriale	n. totale alunni	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria di I grado	n. totale istituti per area territoriale	n. istituti con alunni tra 400 e 600 unità	n. istituti con meno di 400 alunni	media di alunni per istituto
Gorizia	9.918	2.137	4.533	3.248	13	2	0	763
Pordenone	24.770	3.408	12.960	8.402	26	2	0	953
Trieste	12.768	1.085	6.664	5.019	16	1	0	798
Udine	36.411	6.553	17.800	12.058	42	5	2	867
TOTALE	**83.867**	**13.183**	**41.957**	**28.727**	**100**	**10**	**2**	

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2021/2022

Tabella 3: Istituti comprensivi con insegnamento di lingua slovena

Istituti Comprensivi con insegnamento di lingua slovena						
Area Territoriale	n. totale alunni	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria di I grado	n. totale istituti per area territoriale	media di alunni per istituto
Gorizia	1.242	307	602	333	2	621
Pordenone	0	0	0	0	0	0
Trieste	1.706	390	827	489	5	341
Udine	265	50	138	77	1	265
TOTALE	**3.213**	**747**	**1.567**	**899**	**8**	

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2021/2022

Tabella 4: Istituti secondari di secondo grado di lingua italiana

Istituti secondari di II grado di lingua italiana (ESCLUSI Istituti Omnicomprensivi/Educativi)					
Area Territoriale	n. totale alunni	n. totale istituti per area territoriale	n. istituti con alunni tra 400 e 600 unità	n. istituti con meno di 400 alunni	media di alunni per istituto
Gorizia	5.469	7	1	0	781
Pordenone	13.560	13	2	0	1.043
Trieste	7.904	9	1	0	878
Udine	19.668	20	2	0	983
TOTALE	**46.601**	**49**	**6**	**0**	

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2021/2022

Tabella 5: Istituti secondari di secondo grado con lingua di insegnamento slovena

Istituti secondari di II grado con lingua d'insegnamento slovena			
Area Territoriale	n. totale alunni	n. totale istituti per area territoriale	media di alunni per istituto
Gorizia	318	2	159
Pordenone	0	0	0
Trieste	660	4	165

Udine	0	0	0
TOTALE	**978**	**6**	

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2021/2022

Tabella 6: Istituti omnicomprensivi e Istituti educativi di lingua italiana

Istituti omnicomprensivi e Istituti educativi di lingua italiana							
Area Territoriale	n. totale alunni	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria di I grado	n. alunni scuola secondaria di II grado	n. totale istituti per area territoriale	media di alunni per istituto
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-
Pordenone	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	-	-
Udine	2.910	121	671	536	1.582	3	970
TOTALE	**2.910**	**121**	**671**	**536**	**1.582**	**3**	

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2021/2022

d) Coordinamento delle azioni regionali in materia di istruzione

La programmazione e partecipazione scolastica in ambito regionale sono regolamentate dal Titolo IV bis della L.R. n. 13/2018 e in particolare dagli artt. 52 bis, 52 ter e 52 quater, che prevedono il coordinamento delle tematiche rientranti nel Piano di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa con i settori di competenza regionale in materia di formazione, famiglia, infrastrutture, edilizia scolastica, trasporto pubblico locale, salute e politiche sociali, autonomie locali e sistemi informativi.
In proposito preme sottolineare che la Regione ha previsto anche la costituzione di un Tavolo di coordinamento fra i diversi Assessori competenti, con la partecipazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, al fine di raccordare le azioni di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa con le altre azioni regionali in materia di istruzione.
Nella medesima ottica la Giunta regionale ha approvato la Generalità n. 710 del 13 maggio 2022, che prevede il coordinamento tra la programmazione scolastica, la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, i progetti di connessione delle scuole alla banda ultra larga, la concertazione delle politiche di sviluppo del Sistema integrato Regione-Autonomie Locali e la Cabina di Regia regionale per l'utilizzo dei fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Oltre a ciò, in ciascun ambito territoriale di competenza degli Enti di Decentramento Regionale sono istituite ai sensi dell'art. 32 della Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 le Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica di secondo grado, con funzioni consultive e di indirizzo, alle quali partecipano gli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e infrastrutture e i Sindaci dei Comuni sede di Istituzioni Scolastiche Superiori.
Infine, allo scopo di armonizzare l'azione regionale di programmazione con le esigenze espresse dal territorio, l'Amministrazione Regionale promuove la formazione di reti per l'istruzione con i soggetti che a vario titolo gravitano attorno al mondo della scuola (Amministrazioni locali, istituti scolastici di ogni ordine e grado, Ufficio Scolastico Regionale, Organizzazioni Sindacali, Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e Consulte degli Studenti).

Per quanto concerne specificamente gli **interventi in materia di edilizia scolastica**, la Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale 18 luglio 2014, n. 13, artt. 38 e 39, si è impegnata a garantire la sicurezza degli edifici scolastici mediante una programmazione triennale degli interventi edilizi, correlata al piano di dimensionamento scolastico, che viene trasmessa anche al Ministero dell'Istruzione e diventa programmazione nazionale dell'edilizia scolastica.
La stessa norma regionale ha anche reso obbligatorio l'aggiornamento, da parte degli enti locali, del data base che contiene i dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Con l'art 5, commi 47-50, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 è stato istituito un Fondo per spese di investimento destinato agli enti locali competenti ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 in materia di edilizia scolastica.
Inoltre l'articolo 6, comma 42, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 ha autorizzato l'Amministrazione regionale a concedere contributi in conto capitale ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, a sostegno delle spese per interventi di investimento.
Al fine di avere un quadro aggiornato dei fabbisogni di interventi sugli edifici scolastici la Regione raccoglie, attraverso il portale ARES – Anagrafe Edilizia Scolastica, le manifestazioni di interesse da parte degli enti locali, fornendo preventivamente i criteri e le priorità per le valutazioni delle proposte degli enti. Nei criteri di selezione si tiene conto del rispetto dei dispositivi contenuti nel Piano di dimensionamento scolastico regionale.
In caso di interventi indifferibili e urgenti, necessari per assicurare la continuità del servizio scolastico, la Regione garantisce la copertura a rimborso delle spese sostenute dagli Enti Locali o, se il lavoro è di dimensioni tali da non permettere la copertura di cassa da parte dell'ente stesso, la Regione assegna i fondi, su presentazione di una richiesta motivata e liquida a stato di avanzamento dei lavori.
Vengono valutate ed eventualmente finanziate anche le domande per il completamento di interventi già finanziati e in corso d'opera per le quali emergono costi superiori al previsto.
Negli ultimi anni l'attenzione in merito alla sicurezza degli edifici scolastici è aumentata, sia da parte della Regione che dei responsabili degli Enti Locali e dei Dirigenti Scolastici, per cui molti Enti Locali hanno incaricato dei tecnici per fare le verifiche strutturali. La Regione ha istituito un canale contributivo per sostenere le verifiche sismiche degli edifici scolastici sia per le scuole pubbliche che per le paritarie.
Con il PNRR l'attenzione sulle scuole è ancora aumentata e la Regione interagisce attivamente con gli Enti locali e il Ministero per supportare il processo.

3. Indirizzi e criteri per la programmazione della rete scolastica

a) Dimensioni delle autonomie scolastiche

Come precedentemente indicato, nelle more della conclusione dell'accordo previsto dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in Legge n. 128/2013, sono state applicate fino all'anno scolastico 2021/2022 le disposizioni dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 19 del decreto legge 98/2011 (convertito nella Legge n. 111/2012, successivamente modificata dalla Legge n. 183/2011), che prevedono un numero minimo di 600 alunni per autonomia scolastica, ridotto a n. 400 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
Con Legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dalla Legge n. 234/2021, tale numero è stato ridotto per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 a 500 unità (a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche).

In base alla proposta formulata dal Ministero dell'Istruzione in merito ai criteri di riparto del numero di Istituzioni scolastiche tra le Regioni, attualmente in fase di approvazione in Conferenza Unificata, risulta confermato per un triennio al Friuli Venezia Giulia un contingente di n. 167 istituzioni scolastiche (di cui n. 14 con lingua d'insegnamento slovena).
Si stabilisce pertanto che il dimensionamento per il triennio 2023 – 2026 (anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026) dovrà essere attuato nel rispetto dei seguenti <u>parametri</u>.

1. Tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno tendere al raggiungimento di un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del D.S. e del D.S.G.A., tenendo conto del trend demografico previsto per i 5 anni successivi all'a.s. di riferimento e delle iscrizioni nel triennio precedente. Per l'a.s. 2023/2024 il predetto numero è ridotto a 500 unità ai sensi della Legge n. 234/2021.
2. Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese nei territori montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (friulano, sloveno e tedesco), il sopraccitato limite di cui al punto 1 viene ridotto a 400 studenti. Per l'a.s. 2023/2024 il predetto numero è ridotto a 300 unità ai sensi della Legge n. 234/2021.

3. L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero inferiore a 400 studenti deve essere motivata da una scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dall'esistenza di condizioni particolari di isolamento (ad esempio presenza di scarsi collegamenti con mezzi di trasporto pubblici).
4. L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1.200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1.400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado deve essere motivata da un'alta densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico.
5. Eventuali variazioni del numero complessivo delle autonomie scolastiche a livello regionale sono ammesse, purché non comportino l'ingresso di autonomie prive di sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi della legge n. 111/2011.
6. L'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza tra istituti omogenei. Si procede all'unificazione di istituti non omogenei qualora, separatamente, non rientrino nei parametri di cui ai punti 1, 2 (ossia in presenza di istituti con un numero di alunni inferiore a quello previsto ai punti 1 e 2); in tal caso i medesimi assumeranno la denominazione di "Istituto di istruzione secondaria superiore" (I.I.S.S.). Per istituti omogenei si intende istituti che sviluppano indirizzi di studio di uguale ordine di scuole oppure che, pur appartenendo a indirizzi ordinamentali diversi, presentano materie di studio similari o richiedono la presenza di strutture laboratoriali e didattiche analoghe.
7. Così come stabilito nelle annuali note del M.I. sulle iscrizioni (da ultimo nota prot. n. 29452 dd. 30/11/2021 sulle iscrizioni per l'a.s. 2022/2023), gli Istituti scolastici devono accogliere le domande di iscrizione entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti Locali competenti. In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione, mediante deliberazione del Consiglio di Istituto da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

Nel rispetto dei suddetti parametri, le istituzioni sono indirizzate e ispirate dai seguenti aspetti, che discendono dai principi generali di cui al precedente paragrafo 1:

1. le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali;
2. il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti (sia trasporto pubblico locale che quello gestito dai Comuni), ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto, anche in relazione all'individuazione della sede di direzione amministrativa in caso di costituzione di nuove autonomie scolastiche o di aggregazione delle stesse;
3. la dimensione del patrimonio edilizio esistente, da rapportare:
   - alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento;
   - per gli istituti Comprensivi al dato demografico atteso nel quinquennio successivo all'a.s. di riferimento;
   - alla presenza di servizi scolastici con offerta analoga nel territorio limitrofo;
4. la rilevanza della domanda d'istruzione e delle esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto produttivo esistente;
5. la valorizzazione delle peculiarità socio-culturali e linguistiche del territorio e la presenza di Patti educativi di comunità;
6. la costituzione di Poli per l'infanzia, che accolgano in un unico plesso o in edifici vicini più strutture di educazione e istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, potenziando la ricettività dei servizi e sostenendo la continuità del percorso educativo e scolastico;
7. il confronto tra l'offerta d'istruzione e l'offerta di formazione professionale e quella degli Istituti Tecnici Superiori e dei Poli tecnico-professionali presente e programmata;
8. il confronto tra la configurazione assunta dal servizio scolastico rispetto ai servizi connessi (trasporti, mense, impianti sportivi, laboratori, aule comuni, pre e post accoglienza, tempo pieno e prolungato, piani

didattici integrativi, progettualità specifiche, ecc.), in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa;

9. la presenza di studenti portatori di bisogni educativi speciali e di soggetti con DSA o disabilità;
10. la presenza di accordi tra Enti Locali per la definizione dell'assetto della rete scolastica, finalizzati a garantire la sostenibilità anche ai sensi del D.P.R. n. 81/2009;
11. la possibilità di incentivare la costituzione di reti di scuole ai sensi del D.P.R. 275/1999;
12. la possibilità di incentivare le reti di cui all'art. 1, commi 70 e seguenti della legge 107/2015 all'interno dei rispettivi ambiti territoriali di appartenenza.

Si precisa che, fermo restando il rispetto dei parametri e dei principi generali sopra descritti, le scelte legate al dimensionamento della rete scolastica territoriale comportano delle conseguenze sia sulla concertazione con gli Enti locali (articolo 17 della L.R. 6 novembre 2020, n. 20), che sulla programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica di cui all'articolo 38 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

b) Punti di erogazione del servizio

Per punti di erogazione del servizio scolastico si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate e le scuole annesse o aggregate di scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Riconfermando quanto ripreso dal regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e quanto stabilito negli indirizzi, criteri e procedure per l'aggiornamento del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica del Friuli Venezia Giulia per l'a.s. 2019/2020, di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n.ri 2378/2018 e 337/2019, i parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono i seguenti:

a) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 30 bambini;
b) i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 50 alunni;
c) le sezioni associate di scuola secondaria di primo grado sono costituite in presenza di almeno 45 alunni;
d) negli istituti secondari di secondo grado, le scuole coordinate e le sezioni associate sono costituite in presenza di almeno 100 alunni.

Nelle istituzioni educative (convitti ed educandati) le scuole annesse sono costituite secondo i parametri previsti ai precedenti punti per i diversi gradi.

Per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche sono stabiliti i seguenti parametri:

a) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini;
b) i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 30 alunni;
c) le sezioni associate di scuola secondaria di primo grado sono costituite in presenza di almeno 30 alunni;
d) negli istituti secondari di secondo grado, le scuole coordinate e le sezioni associate sono costituite in presenza di almeno 70 alunni.

Nelle istituzioni educative (convitti ed educandati) le scuole annesse sono costituite secondo i parametri previsti ai precedenti punti per i diversi gradi.
Per ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate o nel caso in cui si preveda un incremento della popolazione scolastica nel successivo triennio, è consentito di ridurre tali parametri fino al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando il successivo allineamento ai parametri suindicati.

Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni a livello provinciale, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati.

Nella valutazione complessiva riguardante la determinazione dei punti di erogazione del servizio, si richiamano gli aspetti già delineati al precedente **paragrafo 3.a)**, oltre a quanto di seguito indicato che attiene specificatamente alla tematica in oggetto:

1. al fine di consentire agli Enti coinvolti un'efficace programmazione sul medio periodo la Regione raccomanda, a parità di offerta formativa, l'iscrizione degli alunni in via ordinaria nei plessi scolastici del Comune di residenza, limitando a casi eccezionali e debitamente motivati la scelta di plessi diversi;
2. in caso di accoglienza di alunni in plessi scolastici diversi rispetto a quelli del luogo di residenza, l'organizzazione della gestione dei servizi scolastici (trasporti, mensa, pre e post accoglienza, ecc.), che comportano oneri a carico dell'Amministrazione ricevente, è oggetto di apposite intese fra Amministrazioni locali ed Istituzioni scolastiche coinvolte;
3. la Regione intende limitare la formazione di pluriclassi e di classi articolate ai soli casi per i quali le caratteristiche dei territori, il sistema dei trasporti, i tempi di percorrenza, la disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali e la necessità di non aggravare lo spopolamento in atto, non consentano di individuare una diversa soluzione, favorendo in particolare la conclusione di accordi tra Enti Locali di cui al precedente paragrafo n. 3, lettera a), punto n. 10 e la costituzione di Poli per l'infanzia;
4. al fine di evitare la formazione di classi composte da alunni con livelli di scolarizzazione fortemente disomogenei, la Circolare del M.I.U.R. n. 2/2010 pone dei limiti alla presenza di alunni di cittadinanza non italiana per garantire la qualità dell'offerta formativa, anche attraverso una equilibrata distribuzione degli stessi tra istituti che insistono sullo stesso territorio;
5. allo scopo di contrastare il rischio di parziale o totale insuccesso formativo degli alunni con livelli di scolarizzazione disomogenei anche relativamente alla padronanza della lingua italiana, favorendo finanche la presenza di un maggior numero di mediatori linguistici nelle scuole, la Regione sostiene la presentazione al M.I., da parte degli Enti locali interessati e/o di una o più Istituzioni scolastiche, di progetti didattici sperimentali previsti all'art. 11 del DPR n. 275 dell'8 marzo 1999.

A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 i codici meccanografici corrispondenti a plessi o sezioni privi di iscritti da almeno tre anni consecutivi sono soppressi previa ricognizione elaborata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

Nella sottostante tabella viene sintetizzato quanto sopra esposto:

ISTITUTO / LIMITE	**ISTITUTI IN PICCOLE ISOLE, COMUNI MONTANI, AREE CON SPECIFICITA' ETNICO - LINGUISTICHE**	**ECCEZIONI**	**DEROGHE**
plessi di scuola dell'infanzia: ≥ a **30 bambini**	plessi di scuola dell'infanzia: ≥ a **20 bambini**	ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate oppure motivata previsione di un incremento della popolazione scolastica nel successivo triennio: riduzione di tali parametri fino al **15%**, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando il successivo allineamento ai parametri stessi	Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite **compensazioni a livello provinciale** fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati
plessi di scuola primaria: ≥ a **50 alunni**	plessi di scuola primaria: ≥ a **30 alunni**		
sezioni associate di scuola secondaria di primo grado: ≥ a **45 alunni**	sezioni associate di scuola secondaria di primo grado: ≥ a **30 alunni**		
istituti secondari di secondo grado, scuole coordinate e sezioni associate: ≥ a **100 alunni**	istituti secondari di secondo grado, scuole coordinate e sezioni associate: ≥ a **70 alunni**		

Fermi restando i requisiti e i vincoli previsti dalla normativa vigente, per le scuole paritarie che intendono acquisire lo status di scuola statale, si applicano le precedenti disposizioni.

4. Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa

La programmazione dell'offerta formativa per il triennio 2023 – 2026 (anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026) in generale tiene conto dell'avvenuto avvio della riforma della scuola secondaria superiore e del completamento del quadro normativo relativo alla stessa, nonché del vigente Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnologici Superiori (I.T.S. Academy), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali.

La programmazione dovrà pertanto essere attuata nel rispetto dei seguenti parametri:

Per i *nuovi indirizzi*:

1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso;
2. i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica;
3. l'attivazione di nuovi indirizzi deve garantire il rispetto dei parametri di cui al paragrafo 3.a);
4. negli istituti con un numero superiore a 1.200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1.400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, è obbligatoria la sostituzione del medesimo indirizzo a uno preesistente nello stesso ambito;
5. costituisce criterio di preferenza la costituzione di un nuovo indirizzo in istituzioni scolastiche che hanno come territorio di competenza località diverse dai Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, se ciò favorisce un maggiore equilibrio della distribuzione territoriale degli indirizzi tra le istituzioni scolastiche;
6. l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. n. 81/1999;
7. l'attivazione di nuovi indirizzi può avvenire solo per istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 1.000;
8. in caso di richieste di nuovi indirizzi formativi presentate da parte di Istituti Professionali, dovrà essere garantito il necessario raccordo con i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (I.e.F.P.) offerti sul territorio regionale;
9. in caso di attivazione di indirizzi sperimentali direttamente da parte del Ministero dell'Istruzione le istituzioni scolastiche interessate ne danno tempestiva comunicazione alla Regione.

Per *tutti gli indirizzi*:

10. gli indirizzi devono risultare compatibili con le strutture, con le risorse strumentali, i laboratori e le attrezzature delle istituzioni scolastiche, la cui esistenza e disponibilità viene garantita per l'intero percorso formativo;
11. i nuovi indirizzi o quelli già esistenti non devono porsi in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe, intendendosi per realtà limitrofe quelle appartenenti al medesimo comune o ai comuni contermini e comunque alle realtà che attingono prevalentemente al medesimo bacino di utenza;
12. a decorrere dall'anno scolastico 2018 - 2019 tutti gli indirizzi sono soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione da parte dell'istituzione scolastica, previa ricognizione elaborata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;
13. possono essere istituite sezioni staccate solo di indirizzi esistenti purché sia nel plesso esistente sia nella sezione staccata sia garantita la presenza di almeno 100 studenti in ciascuno di essi. Tale numero è ridotto a 70 nelle scuole site in piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche. Il suddetto parametro può essere derogato fino al 15% del valore minimo previsto, qualora lo stesso venga soddisfatto dalla media delle sezioni esistenti e staccate.

Sono ammesse deroghe ai punti 7), 10) e 11), purché le medesime siano supportate da adeguate motivazioni e previo dimostrato accordo preventivo con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, anche per il tramite degli Uffici territoriali competenti.

Nella valutazione complessiva, per quanto riguarda la determinazione complessiva dell'offerta formativa, si richiamano gli aspetti già delineati al precedente paragrafo 3.a), nonché i seguenti:

1. la definizione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado deve favorire la costituzione di percorsi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area, nonché con l'offerta di istruzione tecnica superiore;
2. le proposte di piano dell'offerta formativa dovrebbero essere quanto più possibile la risultanza di un "patto formativo" con i portatori di interesse della scuola e quindi favorire una interazione tra sistema formativo, mondo del lavoro e sistema dell'alta formazione e della ricerca e devono essere coerenti con la programmazione formativa dei Poli Tecnico Professionali, qualora l'istituzione scolastica ne faccia parte;
3. l'offerta formativa deve essere supportata da adeguate azioni di orientamento, preferibilmente sviluppate in maniera coordinata e sinergica tra le istituzioni presenti sul territorio regionale che operano nel settore dell'orientamento, anche al fine di ridurre la dispersione scolastica, soprattutto in categorie più a rischio, quali gli stranieri o i disabili;
4. la distribuzione territoriale dell'offerta formativa deve tenere conto di un raccordo con adeguati servizi (in primis il servizio di trasporto scolastico) in un'ottica di utilizzo razionale delle risorse pubbliche e delle famiglie.

I medesimi principi e aspetti devono essere tenuti in considerazione anche nella definizione dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, che si realizzano attraverso le reti territoriali di servizio, quale modello di articolazione dell'offerta formativa dei C.P.I.A..

5. Percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei

Con riferimento alla programmazione dell'offerta formativa, in data 16 maggio 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il D.P.R. 7 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei", emanato in applicazione dell'art. 3 comma 2 del D.P.R. 89/2010. Gli indirizzi di programmazione regionale hanno, pertanto, tenuto conto dei vincoli posti dal suddetto regolamento e con D.G.R. n. 2517/2014 è stato disposto che per l'anno scolastico 2014/2015 l'offerta formativa relativa alle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei venisse articolata come di seguito indicato, offerta formativa che è stata confermata negli anni successivi:

Provincia	Sede
Trieste	– Liceo scientifico "G. Oberdan" di Trieste
Gorizia	– I.S.I.S. "Michelangelo Buonarroti" di Monfalcone
Udine	– I.S.I.S. "Ingeborg Bachmann" di Tarvisio
Pordenone	– I.S.I.S. "Torricelli" di Maniago

Con la D.G.R. n. 2648/2017 la summenzionata offerta formativa si è arricchita con la previsione di due ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei come dettagliato di seguito:

Area Territoriale	Sede
Udine	– I.S.I.S. "Magrini Marchetti" di Gemona del Friuli
Pordenone	– I.S.I.S. "Torricelli" di Maniago – attivazione della 2^ sezione del liceo scientifico ad indirizzo sportivo

Infine, con la D.G.R. n. 1918/2020 è stata prevista l'attivazione di una sezione aggiuntiva ad indirizzo sportivo, come di seguito dettagliato:

Area Territoriale	Sede
Udine	– I.S.I.S. "Magrini Marchetti" di Gemona del Friuli – attivazione della 2^ sezione del liceo scientifico ad indirizzo sportivo

Nel triennio 2023 – 2026 (anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026) potranno essere previste ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo, rispetto a quelle già istituite in sede di prima applicazione e di quelle avviate con le sopraccitate deliberazioni giuntali n. 2648/2017 e n. 1918/2020, in particolare nel territorio della Bassa Friulana, qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale, così come previsto dall'articolo 3 comma 6 del sopraccitato regolamento.

A tale proposito si ricorda che, nelle procedure di selezione, si dovrà tener conto dei seguenti criteri:

a) disponibilità attuale e adeguatezza degli impianti e delle attrezzature ginnico–sportive oppure potenziale disponibilità e cantierabilità purché sostenuta da adeguati piani tecnici e finanziari di investimento;
b) esperienze già realizzate dalle scuole in campo didattico-sportivo;
c) presenza di professionalità già formate;
d) coerenza con la cultura sportiva del territorio di riferimento.

Di tali criteri si tiene conto anche in presenza di una sola candidatura.
Ciò premesso, si precisa, altresì, che l'istituzione delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei richiede un preventivo parere da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.

6. Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.)

L'art 1, comma 632, della L. n. 296 del 2006 ha istituito i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) riorganizzando i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti ed i corsi serali, esistenti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in reti territoriali articolate su base provinciale. I C.P.I.A. sono stati quindi regolati dal D.M. 25 ottobre 2007 e l'art. 64 c. 4 lett. f) della L. n. 133 del 2008 ha delegato ad un regolamento di delegificazione il riordino dell'assetto ordinamentale dei C.P.I.A. previsti dall'attuale normativa, compresi i corsi serali. Con successivo D.P.R. n. 263 del 29/10/2012 è stato, quindi, emanato il regolamento di riorganizzazione dei C.P.I.A., il quale prevede che i Centri, che costituiscono un'istituzione scolastica autonoma, siano articolati in reti territoriali di servizio di norma su base provinciale per:

1. erogare percorsi di primo livello (art. 2, comma 1);
2. favorire organici raccordi tra i percorsi di primo livello ed i percorsi di secondo livello. A questo proposito i C.P.I.A. devono stipulare (ai sensi del D.P.R. 275/99) accordi di rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado (Istituto Tecnico; Istituto Professionale; Liceo Artistico) nell'ambito dei quali vengono costituite le Commissioni per la definizione del Patto formativo individuale (art. 5, comma 2);
3. poter stipulare (ai sensi del D.P.R. 275/99) ulteriori accordi di rete con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni, per l'ampliamento dell'offerta formativa (art. 2, comma 5).

In seguito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la circolare n. 36/2014 ed il decreto del 12/03/2015, ha provveduto a fornire istruzioni operative per l'attivazione dei C.P.I.A. e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello.

In coerenza con le indicazioni contenute nella suddetta circolare, che disponeva che i C.P.I.A. fossero istituiti con deliberazione regionale nell'ambito del piano di dimensionamento della rete scolastica, la Regione Friuli Venezia Giulia, con D.G.R. n. 1050/2014, ha provveduto all'aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014/2015", individuando in sede di prima applicazione per ogni provincia:

- la sede centrale e i punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.), dove si realizzano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
- le istituzioni scolastiche di secondo grado, dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, con le quali il C.P.I.A. deve stipulare accordi di rete.

A seguito dei successivi aggiornamenti i C.P.I.A. risultano articolati come di seguito indicato:

Sede centrale	Denominazione punti di erogazione di primo livello (sedi associate)	Denominazione istituzione e/o codice meccanografico della scuola carceraria annessa	Denominazione istituzioni scolastiche di secondo grado con le quali il CPIA stipula gli accordi di rete
Area Territoriale di Pordenone			
I.T.G. S. Pertini via Interna, 2 – Pordenone (sede centrale amministrativa)	Sede associata di Pordenone c/o I.T.S.S.E. "O. Mattiussi" Via Fontane 2 - Pordenone	PNEE701015 scuola carceraria che fa capo alla sede associata di Pordenone	Istituto Tecnico di Istruzione Superiore "Mattiussi – Pertini" di Pordenone

		Piazza della Motta 10 - Pordenone	
	Sede associata di Prata di Pordenone c/o I.C. "Federico da Prata" - Scuola Secondaria di I grado "G. Ungaretti" – Via Martiri della Libertà 32 – Prata di Pordenone		Istituto Statale di Istruzione Superiore "P. Sarpi" di San Vito al Tagliamento
	Sede associata di Sacile c/o I.S.I.S. Sacile - Brugnera - I.P.S.I.A. "Della Valentina" Viale Zancanaro 29 - Sacile		
	Sede associata di San Vito al Tagliamento c/o I.C. "M. Hack" – Scuola secondaria di I grado "Amalteo – Tommaseo" Via Galante Ciliti 9 - San Vito al Tagliamento		
Area Territoriale di Udine			
Via A. Diaz n. 60 – Udine			
	UDMM098007 Sede associata di Udine Via Diaz, 60	UDMM700018 Sede carceraria che fa capo alla sede associata di Udine Via Spalato, 30 - Udine	UDRI04050P I.P.S. "G. Ceconi" UDTF01651Q I.S.I.S. "A. Malignani" UDRC017512 I.S.I.S. "B. Stringher" UDTL01020X I.T.G. "G. G. Marinoni" UDTD021511 I.S.I.S. "C. Deganutti" UDSD010504 Liceo Artistico "G. Sello"
	UDCT70700Q Sede associata di Cividale c/o I.P.S.I.A. "Mattioni" – Scuola secondaria di II grado Via Gemona, 29 – Cividale del Friuli		
	UDCT70300C Sede associata di Codroipo c/o S.M.S. "Bianchi" Via IV Novembre, 33 - Codroipo		
	UDCT705004 Sede associata di Gemona c/o I.S.I.S. "D'Aronco" Via Battiferro, 7 – Gemona del Friuli		UDRI006518 I.S.I.S. "R. D'Aronco"
	UDCT70100R Sede associata di San Giorgio di Nogaro c/o S.M.S. "Nazario Sauro" Via Giovanni da Udine – San Giorgio di Nogaro		
	UDCT70200L Sede associata di Tolmezzo Via della Cooperativa - Tolmezzo	UDMM70201X Sede carceraria che fa capo alla sede associata di Tolmezzo	UDRI014517 I.S.I.S. "F. Solari"
Area Territoriale di Gorizia			
Monfalcone Via Giovanni Bonavia, 21	I.S.I.S. "Cossar – Da Vinci" di Gorizia	GOEE701017	I.S.I.S. "Galileo Galilei" di Gorizia
	I.S.I.S. "Giovanni Brignoli - Luigi Einaudi - Guglielmo Marconi" di Staranzano		
			I.S.I.S. "Giovanni Brignoli - Luigi Einaudi - Guglielmo Marconi" di Gradisca D'Isonzo

			I.S.I.S. "Cossar – Da Vinci" di Gorizia
Area Territoriale di Trieste			
SEDE CPIA 1 TRIESTE Dirigenza e Servizi di Segreteria Amministrativa: sede di via C. Battisti, 27 34125 Trieste Segreteria al pubblico: sede di via dell'Istria, 45 34137 Trieste presso scuola secondaria di primo grado Bergamas	TSCT70100P già C.T.P. sedicesimo Distretto dell'Istituto Comprensivo di S. Giovanni via Foscolo, 13 34131 Trieste sede provvisoria: largo del Pestalozzi, 1 34137 Trieste	TSMM700016 via del Coroneo, 26 34133 Trieste	TSIS001002 I.S.I.S. "Da Vinci – G.R. Carli – De Sandrinelli" Carli serale: professionale e tecnico
	TSCT70000V già C.T.P. diciottesimo Distretto dell'Istituto Comprensivo Bergamas via dell'Istria, 45 34137 Trieste		TSTE03000P I.T.S. "Deledda – Fabiani" Deledda - Fabiani serale: tecnico
			TSTF010008 I.T.S. "Volta" - Volta serale: tecnico

Fonte: Regione FVG e C.P.I.A.. I dati relativi alle sedi ed ai punti di erogazione dei servizi fanno riferimento all'a.s. 2021/2022

Ai fini dell'eventuale modifica dei C.P.I.A. e della relativa articolazione in rete di servizi, cosi come prevista nella sopraccitata D.G.R. n. 1050/2014, si dovrà tener conto, in generale, dei seguenti elementi:

1. incidenza percentuale della popolazione adulta (over 18) residente nell'area territoriale di pertinenza con riferimento ai vari livelli di istruzione;
2. incidenza percentuale della dispersione scolastica dei giovani adulti (16-18 anni) residenti nell'area territoriale di pertinenza;
3. incidenza percentuale della domanda potenziale espressa dai N.E.E.T. e dai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti nell'area territoriale di pertinenza;
4. caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali dell'area territoriale di pertinenza;
5. esiti del monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei Centri per l'istruzione degli adulti di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 23, effettuato da parte del M.I.U.R., in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (I.N.D.I.R.E.) e, più in generale, sull'applicazione del regolamento di cui al D.P.R. n. 263/2012.

In particolare, la modifica dell'ubicazione della sede centrale e delle sedi associate dovrà essere ispirata dai seguenti aspetti:

1. il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) - in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto;
2. la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali;
3. il contenimento della spesa pubblica;
4. l'aumento del grado di vicinanza tra la residenza dell'utenza e i punti di erogazione dei servizi.

Tenuto conto che i C.P.I.A. possono contribuire alla realizzazione delle misure prioritarie delle politiche nazionali per l'apprendimento permanente e al conseguimento degli obiettivi specifici delle reti territoriali, di cui all'Intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 sull'apprendimento permanente, nella predisposizione del Piano regionale in merito all'offerta di percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello si avrà a riferimento quanto già espresso al precedente paragrafo 4.

Per quanto concerne l'offerta formativa, *ulteriori indirizzi*, da parte dell'unità didattica con la quale si configura la rete di servizi del C.P.I.A. con le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, potranno essere attivati nel rispetto dei seguenti parametri:

1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso;
2. i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica secondaria di secondo grado;
3. l'attivazione di nuovi indirizzi deve essere motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. n. 81/1999.

7. Scuole con lingua di insegnamento slovena

La tutela della minoranza linguistica slovena trova fondamento in Trattati internazionali, quali il Memorandum d'intesa siglato a Londra il 5 ottobre 1954 dai Governi Italiano ed ex Jugoslavo e il Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica della ex Jugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975. In particolare, nei suddetti documenti i governi italiano e jugoslavo avevano convenuto di conservare le scuole esistenti all'epoca e destinate ai gruppi etnici minoritari delle zone sotto la loro rispettiva amministrazione.
La legge 19 luglio 1961 n. 1012 ha poi riconosciuto per la prima volta l'esistenza di scuole pubbliche con lingua di insegnamento slovena, istituite dagli Alleati alla fine del secondo conflitto mondiale ed ha disposto che all'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.
L'art. 11 della L. n. 38/2001 richiama la legge 19 luglio 1961 n. 1012 e precisa che per la riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo le modalità operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena.

Infine, con decreto del M.I.U.R. n. 809 dell'8 ottobre 2015 di attuazione dell'articolo 1 comma 197 della legge n. 107/2015, sono state fissate disposizioni specifiche relative al personale docente, ai dirigenti scolastici e agli organi collegiali.

Gli indirizzi del presente documento, con eccezione dei limiti numerici, trovano pertanto applicazione anche per le scuole con lingua d'insegnamento slovena.

8. Sperimentazione del trilinguismo in Val Canale – Canal del Ferro

Si ritiene importante ricordare in questa sede che la Regione ha proposto al M.I.U.R. un progetto sperimentale di trilinguismo nel curricolo dell'Istituto omnicomprensivo di Tarvisio, sito nella Val Canale e Canal del Ferro, area geografica estremamente particolare al confine l'Austria e la Slovenia.
Si tratta di un luogo di incontro e di confronto, ricco dal punto di vista culturale e linguistico, si trova nella confluenza di tre orizzonti culturali caratteristici del mondo europeo (germanofono, slavo e latino), ove sono presenti tre lingue comunitarie (l'italiano, il tedesco e lo sloveno) a cui si aggiunge la lingua friulana.
Considerata la valenza del progetto, poi, in prospettiva futura l'intenzione dell'Amministrazione è quella di costituire un sistema scolastico transfrontaliero, una "*Scuola senza confini, Schule ohne Grenzen, Šola brez meja*", aperta e ricettiva ove le pratiche didattiche riflettono culture, tradizioni e storie diverse ricondotte tutte ad un'identità centro europea condivisa.

9. Contenuto della deliberazione di approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico

Come ricordato nelle premesse, pur avendo le linee d'indirizzo durata triennale, l'aggiornamento del Piano regionale di dimensionamento scolastico continuerà ad avere una cadenza annuale.
Tale Piano, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste al successivo paragrafo 9, è articolato:

1. nell'aggiornamento della programmazione delle autonomie scolastiche e dei relativi punti di erogazione del servizio;
2. nell'aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa con evidenziati i percorsi delle eventuali nuove sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei;
3. nell'aggiornamento dei C.P.I.A. per quanto concerne la sede centrale e i punti di erogazione di primo livello (sedi associate) e per quanto riguarda l'offerta di percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.

Il suddetto Piano, nell'evidenziare anche gli aspetti relativi alle scuole con lingua di insegnamento slovena, riporta esclusivamente gli elementi di novità rispetto al Piano regionale dell'anno scolastico precedente.

10. Procedure e tempistica per la definizione ed approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico

Si evidenzia anzitutto che il percorso di programmazione ha visto l'avvio di una fase di dialogo tra la Regione, le OO.SS., le Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e l'U.S.R. F.V.G. che ha portato all'elaborazione condivisa del presente documento.

A decorrere dal Piano di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2020/2021 è stato introdotto un nuovo servizio online per la compilazione e trasmissione delle richieste di aggiornamento da parte dei soggetti coinvolti.
Per accedere a tale servizio occorre accreditarsi tramite **SPID** o **Login FVG** (sistema di autenticazione regionale).
In particolare, gli interessati dovranno utilizzare l'applicativo disponibile ai seguenti link:
- https://adfvg.regione.fvg.it/web/scuola-digitale/dimensionamento scolastico
- http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regione-per-scuole/FOGLIA226/
Dopo aver effettuato l'accesso e seguito la procedura guidata, sarà necessario allegare l'atto/gli atti (ad esempio la deliberazione di Giunta Comunale, quella del competente organo scolastico collegiale, la comunicazione del Dirigente Scolastico e così via) contenente/i le specifiche richieste di aggiornamento del dimensionamento con la precisa e dettagliata indicazione delle motivazioni a sostegno delle proposte da presentare.

Al fine di consentire l'espletamento delle procedure legate all'avvio dei singoli anni scolastici interessati dalle presenti linee d'indirizzo, gli aggiornamenti annuali del Piano di dimensionamento verranno approvati dalla Giunta Regionale entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, successivamente all'adozione del seguente iter:

- il Servizio Istruzione della Regione fino al mese di settembre di ciascun anno attiverà la partecipazione, anche mediante degli incontri specifici, dei diversi livelli di governo, delle istituzioni scolastiche, dei soggetti rappresentativi del mondo della scuola, delle realtà economiche e sociali e delle Organizzazioni Sindacali e di altri portatori di interesse.
  Si precisa che durante questa fase la Regione, al fine di coordinare le azioni di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa e a fronte di specifiche esigenze espresse dal territorio, sosterrà la creazione di appositi tavoli di lavoro, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, ivi compreso l'Assessorato regionale all'istruzione oltre che la competente Direzione centrale della Regione F.V.G..
- entro la metà del mese di ottobre di ciascun anno, poi, i Comuni dovranno assumere con deliberazione dell'organo a ciò deputato le proposte di competenza, previa valutazione con le istituzioni scolastiche interessate.
  Entro il medesimo periodo temporale, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado dovranno presentare le proposte per la parte di loro competenza, concordandole preventivamente con l'Ente competente in materia di edilizia scolastica e di piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature.
  A tal fine è fatta richiesta agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado che presentano delle proposte di modifica della propria offerta formativa – in particolare l'attivazione di nuovi indirizzi di studio - di allegare alla domanda online un documento redatto dal competente Ente gestore delle funzioni dell'edilizia scolastica

e del piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, contenente il parere favorevole alla variazione dell'offerta formativa della scuola richiedente. In caso contrario, la Regione si riserva la facoltà di approfondire la questione con le parti interessate.
Come specificato sopra, Comuni e Istituzioni scolastiche dovranno poi trasmettere gli atti adottati attraverso la procedura automatizzata a tal fine predisposta.
<u>Si precisa che, trattandosi di un processo informatico, l'applicativo verrà chiuso alla data di scadenza indicata e pertanto oltre tale termine non sarà più possibile trasmettere le richieste di aggiornamento del Piano.</u>

- Nei mesi successivi il Servizio istruzione provvederà ad elaborare la proposta di Piano regionale di dimensionamento scolastico, che sarà sottoposta all'approvazione della Giunta, previa consultazione con le OO.SS. e le Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste, il coinvolgimento delle Consulte degli Studenti e dopo aver acquisito il parere dell'U.S.R. F.V.G..
- Il percorso si concluderà, infine, entro il mese di dicembre di ciascun anno, con l'approvazione, mediante deliberazione della Giunta Regionale, del Piano regionale di dimensionamento scolastico e la trasmissione dello stesso all'Ufficio Scolastico Regionale per la sua attuazione.

Nella tabella sottostante si riporta in modo sintetico il cronoprogramma delle attività e gli attori istituzionali coinvolti:

Fasi	**Tempi**	**Soggetti coinvolti**
Diffusione delle presenti linee di indirizzo dopo la loro approvazione con deliberazione giuntale.	**Dalla data di approvazione con Deliberazione di Giunta Regionale delle linee di indirizzo.**	- USR FVG - Comuni del territorio - Istituti scolastici di ogni ordine e grado - Enti deputati a seguire le funzioni dell'edilizia scolastica e del piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature - Organizzazioni sindacali di categoria - Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste - Consulte degli Studenti - Regione
Partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati, anche attraverso lo svolgimento di incontri *ad hoc* per specifiche questioni, su richiesta.	**Entro la fine del mese di settembre di ciascun anno.**	- Comuni del territorio - Istituti Scolastici di ogni ordine e grado - OO.SS. e altri portatori di interesse - Regione
Invio degli atti di competenza da parte dei Comuni e delle Istituzioni scolastiche, attraverso l'apposita procedura online predisposta dalla Regione.	**Entro la metà del mese di ottobre di ciascun anno.**	- Comuni del territorio - Istituti Scolastici di istruzione

	Trattandosi di una procedura informatica, l'applicativo verrà chiuso alla data di scadenza indicata e pertanto oltre tale termine non sarà più possibile trasmettere le richieste di aggiornamento del Piano.	secondaria di secondo grado - Enti deputati a seguire le funzioni dell'edilizia scolastica e del piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature
Elaborazione della proposta di D.G.R. per l'approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico (previa acquisizione del parere dell'USR FVG, sentite le OO.SS. e le rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e dopo aver coinvolto le Consulte degli studenti)	**Mesi di ottobre e novembre di ciascun anno.**	- Regione - USR FVG - Organizzazioni sindacali di categoria - Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste - Consulte degli Studenti
Approvazione D.G.R. con Piano regionale di dimensionamento per l'anno scolastico successivo a quello di riferimento.	**Entro il mese di dicembre di ciascun anno.**	- Regione

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

22_30_1_DGR_1060_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2022, n. 1060
Bando “Concessione di contributi per il sostegno delle piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell’art. 3, commi da 32 a 39 della LR 24/2021 (Legge di stabilità 2022)”. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) e in particolare l’articolo 3, commi da 32 a 39, con il quale la Regione, al fine di valorizzare le tradizioni produttive e gastronomiche locali nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza e igiene dei prodotti alimentari, sostiene le piccole produzioni locali (PPL) attraverso la concessione di contributi agli imprenditori agricoli che svolgono o intendono svolgere attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita di piccoli quantitativi di prodotti a base di carne, in conformità al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2021, n. 196 (Regolamento per la disciplina e l’esercizio delle piccole produzioni locali di prodotti a base di carne);
ATTESO che l’articolo 3, comma 33, della legge regionale n. 24/2021 autorizza l’Amministrazione regionale a concedere contributi a sostegno dei costi per la realizzazione delle analisi di laboratorio effettuate nell’ambito dei piani di campionamento, per l’acquisto di attrezzature per la lavorazione, la conservazione e il trasporto dei prodotti, nonché per l’adeguamento dei locali destinati alla lavorazione, maturazione e vendita dei prodotti;
ATTESO che l’articolo 3, comma 35, della legge regionale n. 24/2021 dispone che i predetti contributi sono concessi nella misura massima dell’80 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e dal regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013;
RITENUTO che la natura dei contributi vada esclusivamente ricondotta al regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;
ATTESO che l’articolo 3, comma 36, della legge regionale n. 24/2021 dispone che all’attuazione degli interventi di cui al comma 32 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l’emanazione di appositi bandi; in deroga all’articolo 30 della legge regionale n. 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti;
ATTESO che l’articolo 3, comma 38, della legge regionale n. 24/2021 stabilisce che per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2022, e che l’articolo 3, comma 39, della medesima legge prevede che per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2022;
VISTO lo schema di bando predisposto dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche in applicazione del disposto della succitata norma;
RILEVATO che il termine per la conclusione del procedimento per la concessione dei contributi oggetto del bando è pari a novanta giorni, di cui sessanta giorni per l’approvazione della graduatoria e trenta giorni per la concessione del contributo;
RITENUTO pertanto di approvare il testo del bando “Concessione di contributi per il sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell’articolo 3, commi da 32 a 39 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022)”, predisposto dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, di cui all’allegato della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
SU PROPOSTA dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, di concerto con l’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,
all’unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il bando “Concessione di contributi per il sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell’articolo 3, commi da 32 a 39,

della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022)" di cui all'allegato della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

BANDO

Concessione di contributi per il sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell'articolo 3, commi da 32 a 39 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente bando stabilisce, in attuazione dell'articolo 3, commi da 32 a 39 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), i criteri e le modalità per la concessione di contributi per svolgere attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita di piccoli quantitativi di prodotti a base di carne, in conformità al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2021, n. 0196/Pres. (Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di prodotti a base di carne), di seguito "Regolamento".

art. 2 regime di aiuto

1. I contributi disciplinati dal presente bando sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

a) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 702/2014;
b) microimpresa, piccola e media impresa: impresa in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;
c) piccole produzioni locali a base di carne, di seguito PPL: le attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita di piccoli quantitativi di prodotti a base di carne, realizzate secondo i criteri e le modalità stabiliti dal "Regolamento";
d) fascicolo aziendale: fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173).

art. 4 dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 60.000, ripartita in euro 10.000 per spese correnti ed euro 50.000 per spese per investimenti per l'anno 2022.

art. 5 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono richiedere i contributi disciplinati dal presente bando le imprese che hanno presentato o intendono presentare all'Azienda sanitaria competente l'istanza di registrazione di cui al regolamento CE/852/2004 o l'istanza di riconoscimento di cui al regolamento CE/853/2004 per svolgere attività di PPL rispettivamente in ambito locale ovvero in ambito nazionale o comunitario.
2. Possono altresì richiedere i contributi disciplinati dal presente bando le imprese che già svolgono le attività di PPL e che hanno ottenuto la conferma della registrazione di cui al regolamento CE/852/2004 ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del "Regolamento", ovvero che hanno presentato l'istanza di riconoscimento di cui al regolamento CE/853/2004 ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del "Regolamento".
3. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
a) essere microimprese, piccole o medie imprese iscritte nel registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
b) aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale;
c) condurre l'azienda nella quale si intende realizzare gli interventi, situata in Friuli Venezia Giulia.
4. I requisiti di cui ai commi precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda di contributo, a pena di inammissibilità della stessa.

art. 6 spese ammissibili di natura corrente

1. Sono ammissibili le spese per le analisi di laboratorio da realizzare, presso strutture con metodica accreditata, nell'ambito dei piani di campionamento modulati per le PPL dal "Regolamento".
2. Le spese per le analisi di laboratorio sono considerate ammissibili nel limite di euro 60,00 per singolo campionamento, fino all'importo massimo complessivo di euro 360,00.

art. 7 spese ammissibili per investimenti

1. In conformità ai requisiti previsti dal "Regolamento", sono ritenute ammissibili le seguenti spese per l'acquisto di attrezzature per la lavorazione, la conservazione e il trasporto dei prodotti nonché per l'adeguamento dei locali destinati alla lavorazione, maturazione e vendita dei prodotti:
a) con riguardo ai locali di lavorazione:
1) acquisto e posa in opera di pavimenti, pareti e porte;

2) acquisto e posa in opera di impianti a sifone di raccolta delle acque di lavaggio, per evitare l'ingresso infestanti e odori anomali;
3) acquisto e posa in opera di lavabi conformi a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f) del "Regolamento";
4) acquisto di superfici di lavoro;
5) acquisto di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti;
6) acquisto di attrezzature per la sterilizzazione dei coltelli;
7) acquisto e posa in opera di protezioni alle finestre contro insetti e altri animali nocivi;
8) acquisto di armadi;
9) acquisto e posa in opera di impianti per il convogliamento o allontanamento di fumi, vapori e simili;
10) acquisto di contenitori con coperchio;
11) acquisto e posa in opera di attrezzature frigorifere;

b) con riguardo ai locali di maturazione:
1) acquisto e posa in opera di pavimenti, pareti, soffitti, coperture e infissi;
2) acquisto e posa in opera di protezioni contro la contaminazione e l'ingresso di animali infestanti;
3) acquisto e posa in opera di ghiaia nei locali di stagionatura, se in terra battuta;

c) con riguardo ai locali di vendita:
1) acquisto e posa in opera di pavimenti, pareti e soffitti;
2) acquisto e posa in opera di lavabi conformi a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera c) del "Regolamento";
3) acquisto e posa in opera di attrezzature frigorifere;
4) acquisto e posa in opera di protezioni alle finestre contro insetti e altri animali nocivi;
5) acquisto di attrezzature per la vendita dei prodotti;

d) acquisto di contenitori conformi a quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5 del "Regolamento".

2. Sono considerate ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente a livello nazionale.
4. In caso di produttori primari che svolgono attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita delle PPL in forma associata, sono ammissibili le sole spese riferite alle attività direttamente svolte dall'impresa che richiede il contributo.
5. Le spese per l'adeguamento dei locali sono ammissibili limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
6. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

art. 8 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese relative a:
a) analisi realizzate al di fuori dei piani di campionamento;
b) acquisto di materiali di consumo;
c) acquisti di materiale e attrezzature usate;
d) lavori eseguiti in economia;
e) lavori non riconducibili alla manutenzione ordinaria di cui all'articolo 7, comma 5;
f) operazioni di *leasing*;
g) oneri accessori quali, a titolo esemplificativo, interessi passivi e spese bancarie o postali;
h) ogni altra spesa diversa da quelle elencate negli articoli 6 e 7.

art. 9 domande di contributo

1. Le domande di contributo sono presentate, a pena di irricevibilità, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il medesimo richiedente può presentare un'unica domanda di contributo; in caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore qualora pervenuta entro il termine di cui al comma 1.

3. Le domande vanno presentate al Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, di seguito Servizio, esclusivamente mediante:

a) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it riportando nell'oggetto la dicitura "Richiesta contributo Piccole Produzioni Locali 2022";

b) raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, via C.G. Sabbadini n. 31, 33100, Udine (UD)", riportando sulla busta chiusa la dicitura "Richiesta contributo Piccole Produzioni Locali 2022";

c) consegna a mano al protocollo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, riportando sulla busta chiusa la dicitura "Servizio valorizzazione qualità delle produzioni - Richiesta contributo Piccole Produzioni Locali 2022".

4. La domanda è predisposta sulla base del modello di cui all'Allegato A del presente bando, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ed è corredata della seguente documentazione:

a) con riferimento alle spese di investimento, breve relazione descrittiva degli interventi, comprensiva del quadro riepilogativo delle spese previste e della planimetria dei locali catastalmente individuati;

b) con riferimento alle spese di investimento, preventivi di spesa su carta intestata del fornitore, intestati al richiedente e in corso di validità alla data di presentazione della domanda;

c) fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona che sottoscrive la domanda;

d) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in *de minimis*, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B del presente bando;

e) comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente secondo il modello di cui all'Allegato C del presente bando.

art. 10 entità della spesa ammissibile e intensità del contributo

1. La spesa ammissibile deve essere compresa fra 1.000 euro e 15.000 euro.

2. L'intensità del contributo è pari all'80% della spesa ammessa a contributo.

art. 11 criteri di priorità

1. La selezione delle domande ammissibili a contributo e la formazione della graduatoria di cui all'articolo 12, comma 3 sono determinate dalla sommatoria dei punti assegnati in base ai seguenti criteri di priorità:

a) avvio dell'attività di PPL, riconosciuto dall'Azienda sanitaria competente:

1) impresa che intende avviare l'attività: 10 punti;

2) impresa che ha avviato l'attività nel periodo compreso fra il 2021 e la data di presentazione della domanda per il contributo di cui al presente bando: 15 punti;

3) impresa che ha avviato l'attività negli anni compresi fra il 2016 e il 2020: 20 punti;

4) impresa che ha avviato l'attività negli anni compresi fra il 2011 e il 2015: 30 punti.

b) destinazione potenziale delle produzioni:

1) imprese di cui all'articolo 5, comma 1 e di cui all'articolo 5, comma 2 che hanno presentato istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento CE/853/2004, al fine di commercializzare i prodotti PPL in ambito nazionale e comunitario: 20 punti;

2) imprese di cui all'articolo 5, comma 2 che hanno ottenuto la conferma della registrazione ai sensi del regolamento CE/852/2004, al fine di commercializzare i prodotti PPL in ambito locale: 15 punti;

3) imprese di cui all'articolo 5, comma 1 che hanno presentato istanza di registrazione ai sensi del regolamento CE/852/2004, al fine di commercializzare i prodotti PPL in ambito locale: 10 punti;

c) impresa assoggettata al sistema di controllo di cui al regolamento (CE) n. 2018/348, del 30 maggio 2018, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (Biologico): 5 punti;

d) impresa con concessione del marchio AQUA (Agricoltura, Qualità, Ambiente), istituito dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale n. 21/2002: 5 punti;

e) impresa che aderisce ad altri marchi collettivi territoriali che riconoscono il valore aggiunto della territorialità delle produzioni e della sostenibilità aziendale: 4 punti.

2. A parità di punteggio, si riserva la priorità al soggetto più giovane. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.

3. Qualora, in applicazione del comma 2, risulti ancora parità di punteggio, le domande di contributo vengono ordinate secondo la data di presentazione.

art. 12 procedure per l'istruttoria delle domande e la concessione del contributo

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in applicazione dei criteri di priorità individuati dall'articolo 11.

2. Il Servizio competente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande:
a) comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000;
b) verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata;
c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei richiedenti;
d) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), legge regionale 7/2000;
e) verifica l'ammissibilità delle spese e determina la spesa ammessa a contributo, riducendo ove necessario l'importo delle spese che non rispettano i limiti di cui all'articolo 10, comma 1;
f) verifica la congruità delle spese rispetto ai requisiti e alle disposizioni del "Regolamento" per l'esercizio delle PPL di prodotti a base di carne;
g) determina l'ammontare del contributo applicando, alla spesa ammessa, la percentuale di cui all'articolo 10, comma 2;
h) comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990;
i) predispone la graduatoria applicando i criteri di priorità secondo quanto previsto all'articolo 11;
j) approva la graduatoria delle domande ammesse a contributo, con l'entità del contributo spettante a ciascun beneficiario.

3. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore del Servizio ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. I contributi sono concessi con decreto del Direttore di Servizio fino ad esaurimento delle risorse disponibili entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria ai sensi del comma 3 ovvero a seguito della disponibilità di risorse aggiuntive rispetto alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 4.

5. Il decreto di concessione determina le modalità e il termine per la presentazione della rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del presente bando e dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

art. 13 rendicontazione delle spese ed erogazione dei contributi

1. I beneficiari devono rendicontare l'intero importo della spesa ammessa a contributo. La rendicontazione può avvenire solo a seguito dell'avvenuto riconoscimento di cui al regolamento CE/853/2004 o dell'avvenuta registrazione di cui al regolamento CE/852/2004.
2. Le fatture e i documenti equivalenti devono essere intestati al beneficiario e i pagamenti devono essere effettuati dal conto corrente del soggetto beneficiario con modalità tracciabili. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
3. In caso di acquisto e posa in opera di impianti, va allegata la dichiarazione di conformità della ditta fornitrice.
4. Il termine per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato, su richiesta motivata del beneficiario, per il periodo massimo di sei mesi. La proroga è concessa con decreto del Direttore del Servizio entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Il contributo è erogato, nel limite dell'80% della spesa rendicontata, con decreto del Direttore del Servizio entro sessanta giorni dal ricevimento della rendicontazione. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al limite minimo ammissibile ai sensi dell'articolo 10, la concessione del contributo è revocata.

art. 14 vincoli di destinazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere per tre anni, dalla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione:
   a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;
   b) la sede o l'unità operativa sul territorio regionale.
2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.
3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

art. 15 divieto di cumulo degli aiuti

1. I contributi disciplinati dal presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti, ivi compresi quelli concessi a titolo di *de minimis*, in relazione alle stesse spese ammissibili.

art. 16 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e della legge regionale 7/2000.

Allegato A al Bando – Modello di domanda

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
Servizio valorizzazione qualità delle produzioni
via Sabbadini, 31
33100 UDINE
qualita@certregione.fvg.it

Domanda per la concessione di contributi per il sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell'articolo 3, commi da 32 a 39 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).

Il/La sottoscritto/a ____,

nato/a a ____ (prov. _____) il

giorno _____ /_____ /_____ e residente in ________________________________ n. ______ del

Comune di ________________________ (prov. _____), C. F. ________________________,

in qualità di

titolare / legale rappresentante dell'impresa ____________________________________, con

sede legale in ____ n. ______ del

Comune di ________________________ (prov. _____), C.F/P.IVA ________________________,

contattabile ai seguenti recapiti:

telefono fisso: ________________________, telefono cellulare: ________________________,

e-mail: ____________________________, PEC: ____________________________,

C H I E D E

la concessione di un contributo per il sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell'articolo 3, commi da 32 a 39 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), per le seguenti spese:

Descrizione	Spesa (€)	Contributo richiesto *(80% della spesa)*
Spese di natura corrente (analisi)		
Spese per investimenti (come da allegati)		
Totale		

D I C H I A R A,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del richiamato DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

- di trovarsi in una delle seguenti condizioni rispetto a quanto stabilito dai seguenti articoli del bando (barrare una delle caselle):

Allegato A al Bando – Modello di domanda

Articolo 5, comma 1

- ☐ impresa che ha presentato all'Azienda sanitaria competente istanza di registrazione ai sensi del regolamento CE/852/2004 per svolgere attività di PPL.
- ☐ impresa che intende presentare all'Azienda sanitaria competente istanza di registrazione ai sensi del regolamento CE/852/2004 per svolgere attività di PPL, a tal fine dichiara di essere a conoscenza che il pagamento avverrà solo a seguito dell'avvenuto riconoscimento ai sensi del regolamento CE/852/2004.
- ☐ impresa che ha presentato all'Azienda sanitaria competente istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento CE/853/2004 per svolgere attività di PPL.
- ☐ impresa che intende presentare all'Azienda sanitaria competente istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento CE/853/2004 per svolgere attività di PPL, a tal fine dichiara di essere a conoscenza che il pagamento avverrà solo a seguito dell'avvenuto riconoscimento ai sensi del regolamento CE/853/2004.

Articolo 5, comma 2

- ☐ impresa che già svolge le attività di PPL e che ha ottenuto la conferma della registrazione ai sensi del regolamento CE/852/2004, di cui all'articolo 13, comma 2 del "Regolamento".
- ☐ impresa che già svolge le attività di PPL e che ha presentato istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento CE/853/2004, di cui all'articolo 13, comma 1 del "Regolamento".

- di essere una microimpresa, piccola o media impresa iscritta nel registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) di ______________________________________;
- di aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- di condurre l'azienda nella quale intende realizzare gli interventi, situata in Friuli Venezia Giulia;
- ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del bando, di aderire al marchio collettivo: ____;
- di non aver richiesto o beneficiato di altri aiuti pubblici a sostegno degli stessi costi ritenuti ammissibili.

R I C H I E D E

- l'attribuzione dei seguenti criteri di priorità di cui all'articolo 11 del bando (barrare solo le caselle pertinenti alle caratteristiche dell'impresa):

  a) avvio dell'attività di PPL, riconosciuto dall'Azienda sanitaria competente:
  1) impresa che intende avviare l'attività: ☐ 10 punti;
  2) impresa che ha avviato l'attività nel periodo compreso fra il 2021 e la data di presentazione della domanda per il contributo di cui al presente bando: ☐ 15 punti;
  3) impresa che ha avviato l'attività negli anni compresi fra il 2016 e il 2020: ☐ 20 punti;
  4) impresa che ha avviato l'attività negli anni compresi fra il 2011 e il 2015: ☐ 30 punti.

Allegato A al Bando – Modello di domanda

b) destinazione potenziale delle produzioni:
   1) imprese di cui all'articolo 5, comma 1 e di cui all'articolo 5, comma 2 che hanno presentato istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento CE/853/2004, al fine di commercializzare i prodotti PPL in ambito nazionale e comunitario: ☐ 20 punti;
   2) imprese di cui all'articolo 5, comma 2 che hanno ottenuto la conferma della registrazione ai sensi del regolamento CE/852/2004, al fine di commercializzare i prodotti PPL in ambito locale: ☐ 15 punti;
   3) imprese di cui all'articolo 5, comma 1 che hanno presentato istanza di registrazione ai sensi del regolamento CE/852/2004, al fine di commercializzare i prodotti PPL in ambito locale: ☐ 10 punti;

c) impresa assoggettata al sistema di controllo di cui al regolamento (CE) n. 2018/348, del 30 maggio 2018, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (Biologico): ☐ 5 punti;

d) impresa con concessione del marchio AQUA (Agricoltura, Qualità, Ambiente), istituito dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale n. 21/2002: ☐ 5 punti;

e) impresa che aderisce ad altri marchi collettivi territoriali che riconoscono il valore aggiunto della territorialità delle produzioni e della sostenibilità aziendale: ☐ 4 punti.

A L L E G A

(articolo 9, comma 4 del bando)

– per le spese di investimento, breve relazione descrittiva degli interventi comprensiva del quadro riepilogativo delle spese previste e della planimetria dei locali catastalmente individuati;
– per le spese di investimento, preventivi di spesa su carta intestata del fornitore, intestati al richiedente e in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
– fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona che sottoscrive la domanda;
– dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in *de minimis*, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B del bando;
– comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente redatta secondo il modello di cui all'Allegato C del bando.

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa sul trattamento dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, disponibile nella pagina del sito internet istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia dedicata all'argomento in oggetto, autorizza l'Ufficio competente a trattare i dati personali esclusivamente nell'ambito del procedimento.

IL DICHIARANTE

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

___________________________ , _____ /_____ /________ ____________________________

(luogo e data) (firma)

Allegato A al Bando – Modello di domanda

Breve relazione descrittiva degli interventi

____

____

____

____

____

____

____

Data prevista per completare gli investimenti: _____ /_____ /________

Quadro riepilogativo delle spese per investimenti

	Descrizione spesa	Ditta fornitrice	Imponibile (€)	I.V.A. (€)
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				
9)				
10)				
		Totale		

Riferimenti catastali dei locali: ____

Planimetria dei locali: ____________ (indicare il numero di planimetrie allegate)

Preventivi di spesa: ____________ (indicare il numero dei preventivi allegati)

Allegato B - *Modulo «de minimis»*

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in «de minimis»

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il **sottoscritto:**

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto legge regionale dalla **legge regionale n. 24/2021**

	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BUR
	Legge di Stabilità 2022	Articolo 3, commi da 32 a 39	n. SO 47 del 31 dicembre 2021

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» **di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013),

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «*de minimis*» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «*de minimis*» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «*de minimis*» nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 «*de minimis*» SIEG

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (allegato I)**;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

Allegato B - *Modulo «de minimis»*

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

☐ Che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente[1], altre imprese.

☐ Che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

☐ Che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

[1] Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A)

Allegato B - *Modulo «de minimis»*

Sezione B - Rispetto del massimale

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il __________ e termina il ________;

2)

☐ **2.1** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **non è incorsa** in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda**;

☐ **2.2** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **è incorsa** in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda** e gli aiuti in regime «*de minimis*» ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all'impresa richiedente a seguito di dette vicende sono i seguenti:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	Codice COR Identificativo dell'aiuto[2]	Vicenda intercorsa[3]	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata[4]
1					
2					
3					

3) Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario precedente a quello corrente, ha fruito dei seguenti aiuti cd. automatici o semi-automatici[5] oppure ha indicato nella dichiarazione fiscale le seguenti agevolazioni, in regime «*de minimis*»[6], di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile:

(Aggiungere righe se necessario)

	Reg. UE «*de minimis*»	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale[7]	Importo dell'aiuto «*de minimis*»
1				
2				
3				

[2] Indicare il codice identificativo dell'aiuto rilasciato dal registro RNA (RNA-COR), dal registro SIAN (SIAN-COR) o il codice rilasciato dal sistema SIPA che si trovano riportati nel decreto di concessione dell'aiuto «*de minimis*» indicato in tabella.
[3] Indicare la vicenda intercorsa, vale a dire fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda.
[4] Per l'importo da indicare si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).
[5] Per il concetto di "aiuti automatici" e di "aiuti semi-automatici", ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)
[6] Nella tabella vanno indicati solamente gli aiuti automatici e semi-automatici fruiti in regime «*de minimis*». Anche nel caso specifico delle agevolazioni fiscali vanno indicate, tra tutte quelle presenti nella dichiarazione fiscale, solo le agevolazioni fiscali che sono state fruite in regime «*de minimis*».
[7] Indicare l'anno di fruizione per gli aiuti cd. semi-automatici. Nel caso di aiuti cd. automatici ricevuti in regime «*de minimis*» nella forma dell'agevolazione fiscale andrà, invece, indicato l'anno della relativa dichiarazione.

Allegato B - *Modulo «de minimis»*

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

☐ Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività** o **distinzione dei costi**;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività** o **distinzione dei costi.**

DICHIARA, inoltre

di aver preso visione e di accettare l'informativa sulla Privacy resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – general data protection regulation) riportata in calce al presente modulo.

Località e *data* ……………

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003.

La presente comunicazione assolve all'obbligo di informazione previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito regolamento) in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al procedimento per cui tali dati sono raccolti.
Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento s'intende per:

- **dato personale**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **trattamento**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Nome e dato di contatto del **titolare del trattamento**	**Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia** Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 TRIESTE Tel. +39 040 3773710; e-mail: presidente@regione.fvg.it; PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Dati di contatto del **responsabile della protezione dei dati**	Il **Responsabile della Protezione dei Dati** (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e–mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it

Allegato B - *Modulo «de minimis»*

Dati di contatto del **responsabile del trattamento** dei dati personali	**SOCIETA' INSIEL S.p.A.** via S. Francesco d'Assisi 43 34133 Trieste tel. + 39.040.3737.111; fax + 39.040.3737.333 e-mail: responsabile.trattamento@insiel.it
Finalità e obbligatorietà del Trattamento	I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dal regolamento attuativo. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano essenziali allo svolgimento dell'istruttoria
Modalità di trattamento	Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate al rischio. In particolare, le misure di sicurezza adottate sono volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali
Destinatari o **categorie di destinatari** dei dati personali	I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore
Periodo di conservazione dei dati personali	I dati personali sono conservati per la durata di 15 anni dal passaggio dei medesimi all'archivio di deposito, salvo quanto diversamente espresso dalla normativa di settore
Diritti Fondamentali dell'interessato e possibilità di esercitarli	Gli interessati al trattamento di dati personali possono esercitare: – il diritto all'**accesso ai dati personali** e alle informazioni ad essi relative; – il diritto alla **rettifica dei dati personali** inesatti, senza ingiustificato ritardo, la rettifica o l'integrazione di dati inesatti o incompleti; – il diritto di **proporre un reclamo** al Garante della Privacy; – il diritto alla **limitazione del trattamento**, esercitabile quando ricorre una delle seguenti ipotesi (articolo 18, paragrafo 1 del regolamento): o l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; o il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; o benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; o l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato

La presente informativa è emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003, trova applicazione dal 25 maggio 2018 e sostituisce ogni altra informativa o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura.

Allegato C - Comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
Servizio valorizzazione qualità delle produzioni
via Sabbadini, 31
33100 UDINE
qualita@certregione.fvg.it

Oggetto: Comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche/contributi ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010

Il/La sottoscritto/a ____,

nato/a a ____

(prov. ____) il giorno ____/____/____ e residente in

____ n. _____ del Comune di

______________________________________ (prov. ____), C. F. ___________________________________,

in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa ______________________________________,

con sede legale in ____

n. _____ del Comune di ________________________________ (prov. ____), C.F/P.IVA

______________________________,

in riferimento al contributo PPL carni per l'anno 2022, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010,

C O M U N I C A

di avere attivato / dell'esistenza di un conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al contributo;

che le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono:

____, C.F. _______________________________

____, C.F. _______________________________

____, C.F. _______________________________

che i dati identificativi del conto corrente sono:

- CODICE IBAN:

PAESE		COD.		CIN	ABI					CAB					NUMERO DI CONTO CORRENTE											

Allegato C - Comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente

- Banca / Poste

  Istituto ____, Agenzia ____________________________

  Indirizzo____

- Intestatario del conto

  ____

  CODICEF ISCALE

  ____

  PARTITA I.V.A.

  ____

Si allega copia documento di identità

Data _____ /_____ /________

Il titolare/legale rappresentante dell'impresa

(firma)

____

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

22_30_1_ADC_AMB ENER COMM RISCH IDROGEOL DECR 157_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio difesa del suolo - Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia - Trieste

Avviso di pagamento indennità relativamente a procedura espropriativa per intervento di consolidamento della sponda del fiume Livenza a difesa dell'abitato di Brugnera - Codice ReNDiS 06IR204/G1 - Decreto n. 157 del 12 luglio 2022.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO / COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

(omissis)

VISTO - omissis - del DPR n° 327/2001,

DETERMINA

(omissis) impegnare a favore delle ditte sotto indicate - omissis -
1. BAZZO ANDREA (CF BZZNDR77A11G888H) nato a PORDENONE (PN) il 11/01/1977 Diritto di: Proprieta' per 2/9 - 2. BAZZO GERMANO (CF BZZGMN71S07G888C) nato a PORDENONE (PN) il 07/11/1971 Diritto di: Proprieta' per 2/9 - 3. BAZZO STEFANO (CF BZZSFN70A08G888Z) nato a PORDENONE (PN) il 08/01/1970 Diritto di: Proprieta' per 2/9 - 4. MUZZATTI LAURA (CF MZZLRA46M71G888V) nata a PORDENONE (PN) il 31/08/1946 Diritto di: Proprieta' per 3/9 - omissis -
Comune di Brugnera - catasto Terreni - foglio numero 23 - mappale numero 621, superficie mq 8 - intero mappale - omissis -
Comune di Brugnera - catasto Terreni - foglio numero 23 - mappale numero 623, superficie mq 3 - intero mappale - - omissis -
Comune di Brugnera - catasto Fabbricati - foglio numero 23 - mappale numero 31, superficie mq 775 - intero mappale - - omissis -
Indennità di esproprio accettata - omissis - € 145.200,00 - Indennità di occupazione - omissis - € 9.075,00 - - omissis - a detrarre acconto corrisposto - omissis - pari a € 120.000,00, - omissis - restano da corrispondere € 34.275,00 - - omissis -

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO:
Fabio Cella

22_30_1_ADC_AMB ENER COMM RISCH IDROGEOL DECR 158_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio difesa del suolo - Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia - Trieste

Avviso di pagamento indennità relativamente a procedura espropriativa per intervento di consolidamento della sponda del fiume Livenza a difesa dell'abitato di Brugnera - Codice ReNDiS 06IR136/G - Decreto n. 158 del 12 luglio 2022.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO / COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

(omissis)

VISTO - omissis - del DPR n° 327/2001,

DETERMINA

(omissis) impegnare a favore delle ditte sotto indicate - omissis -
1. CHIESA PARROCCHIALE DEI SANTI GIACOMO E NICOLO IN BRUGNERA prop. per 1000/1000 - omissis -
Comune di Brugnera - catasto Terreni - foglio numero 23 - , mappale numero 722 (ex 2), superficie mq 72 - - omissis - importo da pagare € 2.261 - omissis -
2. PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO E NICOLA VESCOVO - CON SEDE IN BRUGNERA - - omissis -
Comune di Brugnera - catasto Terreni - foglio numero 23 - mappale numero 720 (ex 1), superficie mq 663 - - omissis - importo da pagare € 12.219 - omissis -
3. PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO E NICOLA VESCOVO - CON SEDE IN BRUGNERA - - omissis -
Comune di Brugnera - catasto Fabbricati - foglio numero 23 - mappale numero 737 (ex 5 sub 4), superficie mq 93 - - omissis - importo da pagare € 2.034- omissis -
4. FABBRICERIA DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI S GIACOMO APOSTOLO IN IN BRUGNERA - - omissis -
Comune di Brugnera - catasto Terreni - foglio numero 23 - mappale numero 733 (ex 6), superficie mq 312 - - omissis - importo da pagare € 6.156- omissis -
5. GAVA ROBERTO (CF GVARRT51H08Z700S) nato in AUSTRALIA (EE) il 08/06/1951 Diritto di: Proprieta' per 1/1 - omissis -
Comune di Brugnera - catasto Terreni - foglio numero 23 - mappale numero 735 (ex 7), superficie mq 21 - - omissis - importo da pagare € 480 - omissis -
6. GAVA ROBERTO (CF GVARRT51H08Z700S) nato in AUSTRALIA (EE) il 08/06/1951 Diritto di: Proprieta' per 1/1 - omissis -
Comune di Brugnera - catasto Terreni - foglio numero 23 - mappale numero 731 (ex 469), superficie mq 81 - - omissis - importo da pagare € 1.980- omissis -
7. CARNIELLO MARIA CARLA (CF CRNMCR45T51M089V) nata a VITTORIO VENETO (TV) il 11/12/1945 Diritto di: Proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni - omissis -
Comune di Brugnera - catasto Fabbricati - foglio numero 23 - mappale numero 726 (ex 24 sub 4), superficie mq 112 - - omissis - importo da pagare € 3.010- omissis -
8. CARNIELLO MARIA CARLA (CF CRNMCR45T51M089V) nata a VITTORIO VENETO (TV) il 11/12/1945 Diritto di: Proprieta' per 1/1 - omissis -
Comune di Brugnera - catasto Fabbricati - foglio numero 23 - mappale numero 729 (ex 282), superficie mq 130 - - omissis - importo da pagare € 4.225 - omissis -
9. CARNIELLO MARIA CARLA (CF CRNMCR45T51M089V) nata a VITTORIO VENETO (TV) il 11/12/1945 Diritto di: Proprieta' per 1000/1000 - omissis -
Terreno censito in comune di Brugnera - catasto Terreni - foglio numero 23 - mappale numero 724 (ex 20), superficie mq 110 - - omissis - importo da pagare € 2.125 - omissis -
10. PICIN MARIALUISA CECILIA (CF PCNMLS65B52H657D) nata a SACILE (PN) il 12/02/1965 Diritto di: Proprieta' per 1/1 bene personale - omissis -
Comune di Brugnera - catasto Terreni - foglio numero 23 - mappale numero 727 (ex 251), superficie mq 98 - omissis - importo da pagare € 1.790- omissis -
11. DI PORCIA E BRUGNERA SILVIO (CF DPRSLV30S01D654U) nato a FOLLINA (TV) il 01/11/1930 Diritto di: Proprieta' per 1/1 - omissis -
Comune di Brugnera - catasto Fabbricati - foglio numero 23 - mappale numero 28, superficie mq 1.569 - omissis - importo da pagare € 320.001- omissis -
12. CHIESA PARROCCHIALE DEI SANTI GIACOMO E NICOLO IN BRUGNERA prop. per 1000/1000- omissis -
Comune di Brugnera - catasto Terreni - foglio numero 23 - , mappale numero 2 , superficie da occupare temporaneamente mq 600 - omissis - importo da pagare € 4.500 - omissis -
13. PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO E NICOLA VESCOVO - CON SEDE IN BRUGNERA - - omissis -
Comune di Brugnera - catasto Terreni - foglio numero 23 - , mappale numero 3 , superficie da occupare temporaneamente mq 710 - omissis - importo da pagare € 5.325- omissis -
14. Ditta intestataria catastale : PICIN MARIALUISA CECILIA (CF PCNMLS65B52H657D) nata a SACILE (PN) il 12/02/1965 Diritto di: Proprieta' per 1/1 bene personale - omissis -

Comune di Brugnera - catasto Terreni - foglio numero 23 - , mappale numero 253 , superficie da occupare temporaneamente mq 75 - omissis - importo da pagare € 312,50- omissis -

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO:
Fabio Cella

22_30_1_ADC_AMB ENERPN COND RESIDENZA AQUILEIA_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di riconoscimento a derivare acqua al Condominio Residenza Aquileia.

Con decreto del Responsabile di P.O. n.3475/AMB emesso in data 07.07.2022, è stato assentito al CONDOMINIO RESIDENZA AQUILEIA (UD/RIC/4045/0) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2025, per uso igienico assimilati a favore delle unità non residenziali servite da falda sotterranea in comune di Cervignano del Friuli, mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio A19 mappale 340/2.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Paolo De Alti

22_30_1_ADC_AMB ENERPN GONZATI GIOVANNI_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua alla ditta Gonzati Giovanni.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 3391/AMB, emesso in data 15.07.2022, è stata assentita alla ditta GONZATI GIOVANNI (PN/IPD/3722/1), C.F. GNZGNN55M12C119A, con sede legale in comune di Pravisdomini (PN), via Faè, n. 5/2, la concessione in sanatoria del diritto di derivare, fino a tutto il 31.12.2039, complessivi moduli massimi e moduli medi 0,055 (pari al/sec. 5,50) d'acqua, per un quantitativo annuo non superiore a complessivi 884 mc, dalla falda sotterranea in comune di Pravisdomini (PN), mediante tre pozzi presenti rispettivamente sui terreni al foglio 11, mappale 60, al foglio 17, mappale 155, e al foglio 17, mappale 175, per l'irrigazione di soccorso di una superficie agraria di Ha 04.41.00 coltivata a vigneto.

Pordenone, 12 luglio 2022

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Paolo De Alti

22_30_1_ADC_AMB ENERPN SOC IDROELETTR VAL DOGNA E DITTA CIMOLAI_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di rinnovo concessione di derivazione d'acqua alla ditta Società idroelettrica Val Dogna Srl e alla ditta Cimolai Spa.

Con provvedimento del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 3386/AMB emesso in data 04.07.2022, è stato rinnovato alla Ditta Società idroelettrica Val Dogna srl, il diritto di continuare a derivare, fino al 31.12.2031, moduli max. 0,15 d'acqua, medi mod. 7,310 mediante un'opera di presa sita in Comune di Dogna (UD) loc. Sbombarde sulla sponda destra del torrente Dogna per uso idroelettrico.

Con provvedimento del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 3480/AMB emesso in data 07.07.2022 la portata media (mod. 0,08) attribuita originariamente alla derivazione assentita alla Ditta Cimolai spa con provvedimento n. 2407/AMB dd. 13.05.2022 è stata rettificata in mod. 0,007.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. ing. Paolo De Alti

22_30_1_ADC_INF TERR_CODROIPO 97 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica - Trieste

Comune di Codroipo. Avviso di adozione della variante n. 97 al Piano regolatore generale comunale e di avvio della relativa procedura di Valutazione ambientale strategica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il comune di Codroipo, con deliberazione consiliare n. 21 del 31 maggio 2022, ha adottato la variante n. 97 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 97 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta (30) giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico riadottato potranno presentare opposizioni.
Si comunica inoltre l'avvio della fase di consultazione della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell'art. 14, co. 1, del D.Lgs. 152/2006 precisando:
Titolo del Piano: "VARIANTE GENERALE N. 97 AL P.R.G.C. PER LA CONFORMAZIONE AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) E PER REVISIONE E REITERAZIONE DEI VINCOLI ESPROPRIATIVI E PROCEDURALI AI SENSI DELL'ART. 63 BIS DELLA L.R. 5/2007 S.M.I. E DELL'ART. 14 CO. 5 DELLE NTA DEL P.P.R.";
Proponente: Amministrazione Comunale di Codroipo;
Autorità procedente: Consiglio Comunale di Codroipo;
Autorità competente: Giunta Comunale di Codroipo.
La descrizione del piano e dei suoi possibili effetti ambientali sono presenti negli elaborati "Rapporto ambientale" e "Sintesi non tecnica", consultabili, assieme al piano in tutti i suoi elementi, presso il Comune di Codroipo - P.tta Marconi n. 3 - ufficio urbanistica, oltre che sul sito web del Comune in Amministrazione Trasparente, atti di governo del territorio, al link https://sac4.halleysac.it/c030027/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/408.
Entro il termine di quarantacinque (45) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura di Valutazione ambientale strategica sul B.U.R. il pubblico interessato nonché i soggetti competenti in materia ambientale possono prendere visione del piano, del relativo Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica e presentare in carta semplice proprie osservazioni in forma scritta, in relazione al procedimento di VAS, anche fornendo nuovi od ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Le osservazioni devono essere trasmesse, specificando nell'oggetto la dicitura "OSSERVAZIONI VAS VARIANTE N. 97 AL PRGC", con una delle seguenti modalità: tramite posta cartacea o consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Codroipo, Piazza G. Garibaldi, 81; tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.codroipo@certgov.fvg.it.
Le eventuali osservazioni/opposizioni relative invece al progetto della variante devono essere presentate secondo modalità e tempi stabiliti dalla legislazione urbanistica (commi 9, 10, 11 dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e s.m.i.).

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott. Marco Padrini

22_30_1_ADC_RIS AGR_CONC DEM CORBATTO GIORGIO _1_TESTO

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche - Udine

Avviso di presentazione istanza di rilascio concessione demaniale marittima per finalità pesca e acquacoltura sita in località Rotta Primero in Comune di Grado. Richiedente: Corbatto Giorgio.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 36 e 37 del Codice della Navigazione e il D.P.R. 328/1952 concernente il Regolamento di esecuzione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005 n. 31 "Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura, concernente criteri per il rilascio di concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità pesca e acquacoltura;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2017, n. 20 di emanazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 in particolare l'art. 10 riguardante il procedimento per il rilascio di dette concessioni;
VISTA l'istanza pervenuta via PEC ed acquisita al prot. AGFOR-GEN-2022-0049662 di data 08/07/2022, dalla ditta Corbatto Giorgio con sede a Grado (GO) in Via della Madonna della Salute, 5 per una concessione demaniale marittima per il mantenimento ed utilizzo di un pontile e specchio acqueo per complessivi mq. 51,03, per l'approdo di imbarcazioni da pesca in località Rotta Primero nel comune di Grado (GO), identificati nella particella n. 954/27 e 954/23 F.M. 70 del Comune di Grado;

RENDE NOTO

che la domanda predetta e i relativi allegati sono a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche - Struttura stabile per la gestione della pesca professionale in mare, la gestione e il coordinamento del demanio marittimo di zone di mare territoriale per finalità pesca e acquacoltura - Via Udine, 9 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi decorrenti dal giorno 27 luglio 2022, previo appuntamento telefonico ai numeri 0403774009 - 4019.
Si invitano, pertanto, coloro che hanno interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche - Via Sabbadini, 31 - Udine, via Pec all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, entro il perentorio termine suindicato, quelle opportune osservazioni a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà corso alle procedure inerenti al rilascio della concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.

Udine, 15 luglio 2022

per il direttore del servizio
IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. Massimo Stroppa

ROTTA PRIMERO
-0.1
5.5
4.6
0.0
1.8
0.2
0.5
0.6
-0.0
0.7
K.15
0.9
0.7
0.6
0.6
1.9
1.1
0.7
0.8
0.8
1.4
2.2
0.1
0.5
0.6

22_30_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-3013/2022-presentato il-08/06/2022
GN-3056/2022-presentato il-10/06/2022
GN-3137/2022-presentato il-14/06/2022
GN-3282/2022-presentato il-22/06/2022
GN-3294/2022-presentato il-23/06/2022
GN-3331/2022-presentato il-27/06/2022
GN-3338/2022-presentato il-27/06/2022
GN-3346/2022-presentato il-27/06/2022
GN-3362/2022-presentato il-28/06/2022
GN-3363/2022-presentato il-28/06/2022
GN-3364/2022-presentato il-28/06/2022
GN-3365/2022-presentato il-28/06/2022
GN-3366/2022-presentato il-28/06/2022
GN-3370/2022-presentato il-28/06/2022
GN-3380/2022-presentato il-29/06/2022
GN-3381/2022-presentato il-29/06/2022
GN-3382/2022-presentato il-29/06/2022
GN-3383/2022-presentato il-29/06/2022
GN-3384/2022-presentato il-29/06/2022
GN-3389/2022-presentato il-29/06/2022
GN-3390/2022-presentato il-29/06/2022
GN-3398/2022-presentato il-30/06/2022
GN-3399/2022-presentato il-30/06/2022
GN-3401/2022-presentato il-30/06/2022
GN-3402/2022-presentato il-30/06/2022
GN-3403/2022-presentato il-30/06/2022

22_30_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-1496/2022-presentato il-25/03/2022
GN-2747/2022-presentato il-26/05/2022
GN-2748/2022-presentato il-26/05/2022
GN-2749/2022-presentato il-26/05/2022
GN-2750/2022-presentato il-26/05/2022
GN-2763/2022-presentato il-26/05/2022
GN-2811/2022-presentato il-30/05/2022
GN-2812/2022-presentato il-30/05/2022
GN-2813/2022-presentato il-30/05/2022
GN-2814/2022-presentato il-30/05/2022
GN-2815/2022-presentato il-30/05/2022
GN-2816/2022-presentato il-30/05/2022
GN-2817/2022-presentato il-30/05/2022
GN-2864/2022-presentato il-31/05/2022
GN-2865/2022-presentato il-31/05/2022
GN-2866/2022-presentato il-31/05/2022
GN-2867/2022-presentato il-31/05/2022
GN-2868/2022-presentato il-31/05/2022
GN-2869/2022-presentato il-31/05/2022
GN-2871/2022-presentato il-31/05/2022
GN-3001/2022-presentato il-07/06/2022
GN-3050/2022-presentato il-09/06/2022
GN-3051/2022-presentato il-09/06/2022
GN-3052/2022-presentato il-09/06/2022
GN-3276/2022-presentato il-22/06/2022
GN-3355/2022-presentato il-28/06/2022
GN-3358/2022-presentato il-28/06/2022
GN-3359/2022-presentato il-28/06/2022
GN-3360/2022-presentato il-28/06/2022
GN-3361/2022-presentato il-28/06/2022
GN-3374/2022-presentato il-28/06/2022
GN-3375/2022-presentato il-28/06/2022

22_30_1_ADC_SEGR GEN_UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-4337/2020-presentato il-03/06/2020
GN-4714/2020-presentato il-11/06/2020
GN-5043/2020-presentato il-19/06/2020
GN-5052/2020-presentato il-19/06/2020
GN-5854/2020-presentato il-09/07/2020
GN-7767/2020-presentato il-04/09/2020
GN-7768/2020-presentato il-04/09/2020
GN-7853/2020-presentato il-08/09/2020
GN-8692/2020-presentato il-29/09/2020
GN-9827/2020-presentato il-27/10/2020
GN-11736/2020-presentato il-14/12/2020
GN-6/2021-presentato il-04/01/2021
GN-14/2021-presentato il-04/01/2021
GN-28/2021-presentato il-05/01/2021
GN-33/2021-presentato il-07/01/2021
GN-901/2021-presentato il-25/01/2021
GN-1142/2021-presentato il-29/01/2021
GN-1143/2021-presentato il-29/01/2021
GN-1146/2021-presentato il-29/01/2021
GN-1147/2021-presentato il-29/01/2021
GN-1151/2021-presentato il-29/01/2021
GN-1152/2021-presentato il-29/01/2021
GN-1157/2021-presentato il-29/01/2021
GN-1158/2021-presentato il-29/01/2021
GN-1159/2021-presentato il-29/01/2021
GN-1163/2021-presentato il-29/01/2021
GN-1167/2021-presentato il-01/02/2021
GN-1169/2021-presentato il-01/02/2021
GN-1170/2021-presentato il-01/02/2021
GN-1182/2021-presentato il-01/02/2021
GN-1200/2021-presentato il-01/02/2021
GN-1252/2021-presentato il-02/02/2021
GN-1257/2021-presentato il-02/02/2021
GN-1349/2021-presentato il-03/02/2021
GN-1393/2021-presentato il-03/02/2021
GN-1394/2021-presentato il-03/02/2021
GN-1398/2021-presentato il-03/02/2021
GN-3361/2021-presentato il-18/03/2021
GN-3362/2021-presentato il-18/03/2021
GN-3363/2021-presentato il-18/03/2021
GN-3364/2021-presentato il-18/03/2021
GN-3366/2021-presentato il-18/03/2021
GN-3367/2021-presentato il-18/03/2021
GN-3374/2021-presentato il-19/03/2021
GN-3375/2021-presentato il-19/03/2021
GN-3376/2021-presentato il-19/03/2021
GN-3377/2021-presentato il-19/03/2021
GN-3379/2021-presentato il-19/03/2021
GN-3380/2021-presentato il-19/03/2021
GN-3381/2021-presentato il-19/03/2021
GN-3382/2021-presentato il-19/03/2021
GN-3384/2021-presentato il-19/03/2021
GN-3387/2021-presentato il-19/03/2021
GN-3388/2021-presentato il-19/03/2021
GN-3389/2021-presentato il-19/03/2021
GN-3538/2021-presentato il-24/03/2021
GN-3539/2021-presentato il-24/03/2021
GN-4297/2021-presentato il-09/04/2021
GN-4313/2021-presentato il-09/04/2021
GN-4724/2021-presentato il-19/04/2021
GN-4726/2021-presentato il-19/04/2021
GN-4728/2021-presentato il-19/04/2021
GN-4779/2021-presentato il-20/04/2021
GN-4788/2021-presentato il-20/04/2021
GN-4807/2021-presentato il-20/04/2021
GN-4845/2021-presentato il-21/04/2021
GN-4854/2021-presentato il-21/04/2021
GN-5397/2021-presentato il-30/04/2021
GN-5423/2021-presentato il-03/05/2021
GN-5641/2021-presentato il-06/05/2021
GN-5664/2021-presentato il-06/05/2021
GN-5665/2021-presentato il-06/05/2021
GN-5666/2021-presentato il-06/05/2021
GN-5667/2021-presentato il-06/05/2021
GN-5668/2021-presentato il-06/05/2021
GN-5669/2021-presentato il-06/05/2021
GN-5677/2021-presentato il-06/05/2021
GN-5793/2021-presentato il-10/05/2021
GN-5794/2021-presentato il-10/05/2021
GN-5807/2021-presentato il-10/05/2021
GN-5808/2021-presentato il-10/05/2021
GN-5815/2021-presentato il-10/05/2021
GN-5956/2021-presentato il-13/05/2021
GN-5994/2021-presentato il-13/05/2021
GN-5995/2021-presentato il-13/05/2021
GN-5997/2021-presentato il-13/05/2021
GN-6023/2021-presentato il-14/05/2021
GN-6096/2021-presentato il-17/05/2021
GN-6243/2021-presentato il-19/05/2021
GN-6281/2021-presentato il-20/05/2021
GN-6333/2021-presentato il-20/05/2021
GN-6553/2021-presentato il-26/05/2021
GN-6928/2021-presentato il-03/06/2021
GN-6931/2021-presentato il-03/06/2021
GN-6933/2021-presentato il-03/06/2021
GN-6985/2021-presentato il-04/06/2021
GN-6986/2021-presentato il-04/06/2021
GN-7085/2021-presentato il-07/06/2021
GN-7102/2021-presentato il-08/06/2021
GN-7110/2021-presentato il-08/06/2021
GN-7145/2021-presentato il-09/06/2021
GN-7146/2021-presentato il-09/06/2021
GN-7154/2021-presentato il-09/06/2021
GN-7336/2021-presentato il-11/06/2021
GN-7382/2021-presentato il-14/06/2021
GN-7385/2021-presentato il-14/06/2021
GN-7386/2021-presentato il-14/06/2021
GN-7387/2021-presentato il-14/06/2021
GN-7390/2021-presentato il-15/06/2021
GN-7391/2021-presentato il-15/06/2021
GN-7396/2021-presentato il-15/06/2021
GN-7398/2021-presentato il-15/06/2021
GN-7399/2021-presentato il-15/06/2021
GN-7415/2021-presentato il-15/06/2021
GN-7417/2021-presentato il-15/06/2021
GN-7418/2021-presentato il-15/06/2021
GN-7427/2021-presentato il-15/06/2021
GN-7429/2021-presentato il-15/06/2021
GN-7430/2021-presentato il-15/06/2021
GN-7510/2021-presentato il-16/06/2021
GN-7574/2021-presentato il-17/06/2021
GN-7575/2021-presentato il-17/06/2021

GN-7576/2021-presentato il-17/06/2021
GN-7579/2021-presentato il-17/06/2021
GN-7635/2021-presentato il-18/06/2021
GN-7644/2021-presentato il-18/06/2021
GN-7658/2021-presentato il-18/06/2021
GN-7683/2021-presentato il-21/06/2021
GN-7697/2021-presentato il-21/06/2021
GN-7698/2021-presentato il-21/06/2021
GN-7700/2021-presentato il-21/06/2021
GN-7702/2021-presentato il-21/06/2021
GN-7774/2021-presentato il-22/06/2021
GN-7779/2021-presentato il-22/06/2021
GN-7784/2021-presentato il-22/06/2021
GN-7786/2021-presentato il-22/06/2021
GN-8058/2021-presentato il-29/06/2021
GN-8242/2021-presentato il-01/07/2021
GN-8243/2021-presentato il-01/07/2021
GN-8244/2021-presentato il-01/07/2021
GN-8362/2021-presentato il-05/07/2021
GN-8364/2021-presentato il-05/07/2021
GN-8650/2021-presentato il-12/07/2021
GN-8734/2021-presentato il-14/07/2021
GN-8742/2021-presentato il-14/07/2021
GN-8745/2021-presentato il-14/07/2021
GN-8747/2021-presentato il-14/07/2021
GN-8756/2021-presentato il-14/07/2021
GN-8759/2021-presentato il-14/07/2021
GN-8979/2021-presentato il-20/07/2021
GN-9241/2021-presentato il-27/07/2021
GN-9448/2021-presentato il-30/07/2021
GN-9550/2021-presentato il-02/08/2021
GN-9551/2021-presentato il-02/08/2021
GN-9558/2021-presentato il-02/08/2021
GN-9560/2021-presentato il-02/08/2021
GN-9561/2021-presentato il-02/08/2021
GN-9564/2021-presentato il-02/08/2021
GN-9565/2021-presentato il-02/08/2021
GN-9946/2021-presentato il-09/08/2021
GN-9975/2021-presentato il-09/08/2021
GN-10472/2021-presentato il-27/08/2021
GN-10479/2021-presentato il-27/08/2021
GN-10590/2021-presentato il-31/08/2021
GN-10591/2021-presentato il-31/08/2021
GN-10592/2021-presentato il-31/08/2021
GN-10593/2021-presentato il-31/08/2021
GN-10594/2021-presentato il-31/08/2021
GN-10595/2021-presentato il-31/08/2021
GN-10597/2021-presentato il-31/08/2021
GN-10598/2021-presentato il-31/08/2021
GN-10601/2021-presentato il-31/08/2021
GN-10602/2021-presentato il-31/08/2021
GN-10603/2021-presentato il-31/08/2021
GN-10606/2021-presentato il-01/09/2021
GN-10607/2021-presentato il-01/09/2021
GN-10608/2021-presentato il-01/09/2021
GN-10609/2021-presentato il-01/09/2021
GN-10612/2021-presentato il-01/09/2021
GN-10613/2021-presentato il-01/09/2021
GN-10614/2021-presentato il-01/09/2021
GN-10615/2021-presentato il-01/09/2021
GN-10617/2021-presentato il-01/09/2021
GN-10618/2021-presentato il-01/09/2021
GN-10796/2021-presentato il-03/09/2021
GN-10898/2021-presentato il-08/09/2021
GN-10899/2021-presentato il-08/09/2021
GN-10993/2021-presentato il-09/09/2021
GN-10994/2021-presentato il-09/09/2021
GN-11014/2021-presentato il-09/09/2021
GN-11017/2021-presentato il-09/09/2021
GN-11018/2021-presentato il-09/09/2021
GN-11020/2021-presentato il-09/09/2021
GN-11024/2021-presentato il-09/09/2021
GN-11025/2021-presentato il-09/09/2021
GN-11031/2021-presentato il-10/09/2021
GN-11213/2021-presentato il-14/09/2021
GN-11216/2021-presentato il-14/09/2021
GN-11341/2021-presentato il-16/09/2021
GN-11476/2021-presentato il-20/09/2021
GN-12062/2021-presentato il-01/10/2021
GN-12064/2021-presentato il-01/10/2021
GN-12077/2021-presentato il-01/10/2021
GN-12083/2021-presentato il-01/10/2021
GN-12233/2021-presentato il-06/10/2021
GN-12268/2021-presentato il-06/10/2021
GN-12269/2021-presentato il-06/10/2021
GN-12270/2021-presentato il-06/10/2021
GN-12271/2021-presentato il-06/10/2021
GN-12276/2021-presentato il-07/10/2021
GN-12293/2021-presentato il-07/10/2021
GN-12294/2021-presentato il-07/10/2021
GN-12312/2021-presentato il-07/10/2021
GN-12348/2021-presentato il-08/10/2021
GN-12423/2021-presentato il-11/10/2021
GN-12713/2021-presentato il-15/10/2021
GN-12714/2021-presentato il-15/10/2021
GN-13349/2021-presentato il-02/11/2021
GN-13503/2021-presentato il-05/11/2021
GN-13504/2021-presentato il-05/11/2021
GN-13506/2021-presentato il-05/11/2021
GN-13555/2021-presentato il-08/11/2021
GN-13678/2021-presentato il-09/11/2021
GN-13861/2021-presentato il-12/11/2021
GN-13862/2021-presentato il-12/11/2021
GN-13869/2021-presentato il-12/11/2021
GN-13870/2021-presentato il-12/11/2021
GN-13907/2021-presentato il-15/11/2021
GN-14002/2021-presentato il-17/11/2021
GN-14006/2021-presentato il-17/11/2021
GN-14008/2021-presentato il-17/11/2021
GN-14415/2021-presentato il-25/11/2021
GN-14438/2021-presentato il-26/11/2021
GN-15068/2021-presentato il-10/12/2021
GN-15369/2021-presentato il-17/12/2021
GN-15640/2021-presentato il-23/12/2021
GN-2732/2022-presentato il-07/03/2022
GN-4519/2022-presentato il-15/04/2022
GN-4711/2022-presentato il-21/04/2022
GN-4791/2022-presentato il-22/04/2022

22_30_1_ACR_CONS DEL 108 CONVALIDA CONSIGLIERE PISANI_1_TESTO

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

XII legislatura - Deliberazione 12 luglio 2022, n. 108, approvata a maggioranza dal Consiglio regionale - Convalida dell'elezione del consigliere regionale Marko Pisani.

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 17/2007, con deliberazione n. 107 del 21 giugno 2022 il consigliere regionale Igor Gabrovec, cessato dalla carica per dimissioni, è stato surrogato con il candidato Marko Pisani, secondo dei non eletti nella medesima lista circoscrizionale avente titolo alla surroga;

VISTO l'art. 8 della L.R. 21/2004 che riserva al Consiglio regionale la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme previste dal proprio Regolamento interno;

VISTI gli artt. 19, 20 e 20 bis del Regolamento interno che definiscono le norme procedurali per la convalida dell'elezione dei consiglieri;

CONSIDERATO che la Giunta delle elezioni è competente ai sensi degli artt. 18 e 19 del Regolamento interno a esaminare la condizione degli eletti, proponendo all'Assemblea la convalida dell'elezione dei consiglieri per i quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dalla Giunta delle elezioni, ai sensi dell'art. 20 e 20 bis del Regolamento interno consiliare, è emersa l'insussistenza di cause di ineleggibilità in capo al consigliere interessato;

PRESO ATTO altresì che nessuna delle cause di incandidabilità previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 è emersa a carico del citato consigliere regionale;

VISTA la relazione della Giunta delle elezioni,

DELIBERA

1) di convalidare l'elezione del consigliere regionale Marko Pisani.

IL PRESIDENTE:
Piero Mauro Zanin

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO:
Simone Polesello

IL VICESEGRETARIO GENERALE:
Stefano Patriarca

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

22_30_3_AVV_COM BAGNARIA ARSA DECR ESPR FOLEDOR_004

Comune di Bagnaria Arsa (UD)

Lavori di riqualificazione urbana con destinazione dell'immobile "Foledor" di Campolonghetto a centro documentale e biblioteca. Decreto di esproprio ed asservimento permanente (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

-OMISSIS-

DECRETA

Art. 1

Per i lavori di riqualificazione urbana con destinazione dell'immobile "Foledor" di Campolonghetto a Centro Documentale e Biblioteca in Comune di Bagnaria Arsa di cui alle premesse del presente Decreto, è pronunciata ai sensi degli artt. 20 e 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. a favore del Comune di Bagnaria Arsa l'espropriazione degli immobili elencati nel successivo articolo 2 di proprietà delle relative Ditte ivi indicate.

Art. 2

Si determina la somma da corrispondere alle singole Ditte intestatarie dei mappali (meglio descritti negli allegati), come sotto riportate, a titolo di indennizzo per l'acquisizione oggetto del presente decreto e qui di seguito elencate e meglio specificate:

Bene 1:
Ditta proprietaria:
MAGAGNINI DE CESCO Enrica nata a Udine il 04/04/1963
CF.: MGG NRC 63D44 L483F
proprietaria per l'intero
La proprietaria ha comunicato la propria opposizione all'indennità provvisoria proposta
Indennità soggetta a deposito presso la Ragioneria Territoriale del Ministero Economia e Finanze ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 327/01 (Testo Unico sugli Espropri)
Catasto Terreni
Foglio 10 mappale n. 110 Qualità: Fabbricato Diruto
Sup. mq. 110,00 R.D. 0 R.A. 0
Superficie in esproprio mq. 110,00
indennità complessiva spettante alla Ditta MAGAGNINI DE CESCO Enrica €. 26.000,00

Bene 2:
Ditta proprietaria:
RODARO Romeo nato a Palmanova il 05/03/1962
CF.: RDR RMO 62C05 G284B
proprietario per l'intero

Catasto Terreni
Foglio 10 mappale n. 513 Qualità: Ente Urbano
Sup. mq. 9,00 R.D. 0 R.A. 0
corrispondente al Catasto Fabbricati (allegati planimetria catastale ed elaborato planimetrico esplicativi)
Foglio 10 mappale n. 513 sub. 1 Cat.: A/3 cl. 2 Consistenza Vani 1,5 RC 92,96

Bene 3:
Ditta proprietaria:
RODARO Romeo nato a Palmanova il 05/03/1962
CF.: RDR RMO 62C05 G284B
proprietario per l'intero
Catasto Terreni
Foglio 10 mappale n. 513 Qualità: Ente Urbano
Sup. mq. 9,00 R.D. 0 R.A. 0
corrispondente al Catasto Fabbricati (allegati planimetria catastale ed elaborato planimetrico esplicativi)
Foglio 10 mappale n. 513 sub. 2 Cat.: A/3 cl. 2 Consistenza Vani 1,5 RC 92,96

Bene 4:
Ditta proprietaria:
RODARO Romeo nato a Palmanova il 05/03/1962
CF.: RDR RMO 62C05 G284B
proprietario per l'intero
Catasto Terreni
Foglio 10 mappale n. 514 Qualità: Ente Urbano
Sup. mq. 1,00 R.D. 0 R.A. 0
corrispondente al Catasto Fabbricati (allegata planimetria catastale esplicativa)
Foglio 10 mappale n. 514 Cat.: C/7 classe U Consistenza mq. 1 RC 0,67
indennità complessiva spettante alla Ditta RODARO Romeo €. 700,00
La Ditta proprietaria ha condiviso l'indennità provvisoria proposta.
INDENNITA' COMPLESSIVA PER ESPROPRI €. 26.700,00

Art. 3

Per i lavori di riqualificazione urbana con destinazione dell'immobile "Foledor" di Campolonghetto a Centro Documentale e Biblioteca in Comune di Bagnaria Arsa di cui alle premesse del presente Decreto, è pronunciato ai sensi degli artt. 20 e 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. a favore del Comune di Bagnaria Arsa l'asservimento permanente degli immobili elencati nel successivo articolo 4 di proprietà della Ditta ivi indicata e distinti nell'allegata planimetria.

Art. 4

Si determina la somma da corrispondere alla Ditta intestataria dei mappali , come sotto riportata, a titolo di indennizzo per l'asservimento permanente oggetto del presente decreto e qui di seguito elencata e meglio specificata:

Bene 5:
Ditta proprietaria:
RODARO Romeo nato a Palmanova il 05/03/1962
CF.: RDR RMO 62C05 G284B
proprietario per l'intero
Catasto Terreni
Foglio 10 mappale n. 497 Qualità: Ente Urbano
Sup. mq. 1737,00 R.D. 0 R.A. 0
corrispondente al Catasto Fabbricati
Foglio 10 mappale n. 497 sub. 3 Cat.: BCNC Corte
Superficie in asservimento permanente mq. 17,00
indennità spettante €. 95,00

Bene 6:
Ditta proprietaria:
RODARO Romeo nato a Palmanova il 05/03/1962
CF.: RDR RMO 62C05 G284B
proprietario per l'intero

Catasto Terreni
Foglio 10 mappale n. 496 Qualità: Ente Urbano
Sup. mq. 1826,00 R.D. 0 R.A. 0
corrispondente al Catasto Fabbricati
Foglio 10 mappale n. 496 Cat.: A/3 classe 1 Consistenza Vani 9 RC €. 464,81
Superficie in asservimento permanente mq. 37,00
indennità spettante €. 205,00
INDENNITA' COMPLESSIVA PER ASSERVIMENTI €. 300,00
A condizione che il presente decreto venga notificato ed eseguito nel rispetto delle norme e procedure che seguono

Art. 5

Il presente provvedimento dovrà essere notificato ad ogni proprietario nelle forme degli atti processuali civili.

Art. 6

Entro il termine di 30 giorni dalla data del presente decreto si dovrà provvedere al pagamento degli importi dovuti a titolo di indennizzo a favore delle ditte accettanti l'indennità provvisoria indicate all'elenco di cui agli artt. 2 e 4.

Art. 7

Entro il termine di 30 giorni dalla data del presente decreto per la ditta che non ha condiviso l'indennità proposta, si provveda al deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato di Trieste - dei relativi importi dovuti a titolo di indennizzo indicati all'elenco di cui all'art. 2 e 4.

Art. 8

Condizioni di asservimento
L'Ente Asservente, o l'operatore che agisce per conto o nell'interesse dell'Ente Asservente, avrà facoltà di:
far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con mezzi d'opera e di trasporto necessari alla messa in opera, all'esercizio, alla manutenzione dei manufatti e di compiere i relativi lavori;
deramificare e/o abbattere quelle piante che, a esclusivo giudizio dell'Ente Asservente, o l'operatore che agisce per conto dell'Ente Asservente, possano essere di impedimento alla messa in opera e al mantenimento in sito ed in efficienza le opere.
Il legname abbattuto durante la costruzione e nel corso dell'esercizio dei manufatti rimarrà a disposizione della proprietà.
Sulle aree asservite i proprietari non potranno:
eseguire scavi che possano compromettere la sicurezza dei manufatti;
erigere costruzioni di qualsiasi genere;
piantare alberi di alto fusto ed erigere manufatti di qualunque genere nelle aree asservite;
collocare o far collocare opere interrate nelle aree asservite senza previa intesa con l'Ente Asservente o l'operatore che agisce per conto o nell'interesse dell'Ente Asservente.
Saranno inoltre valutati e liquidati a lavori ultimati i danni causati in occasione di riparazioni di carattere ordinario, straordinario o eccezionale ovvero di modifica alle opere previste.
L'Ente Asservente, o l'operatore che agisce per conto o nell'interesse dell'Ente Asservente, avrà l'obbligo di rimettere in pristino stato aree e/o manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

Art. 9

Il presente Decreto comporta il passaggio dei diritti di proprietà e di servitù permanente sotto la condizione sospensiva; dovrà essere notificato ai soggetti interessati dal presente Decreto ed eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio e dell'asservimento con la redazione del verbale.
Esso dovrà essere trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Territorio - settore Conservatoria Registri Immobiliari. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel Catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio.

Art. 10

Che per l'immissione nel possesso dei beni e la redazione dei relativi verbali e degli stati di consistenza è stata fissata la data del 27 luglio 2022.

Art. 11

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso:
al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla sua notifica o presa conoscenza,

per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 2 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica o presa conoscenza in relazione al combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.
A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Arch. Alberto Furlan.
Ai sensi del D.Lgs. 20.06.2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune di Bagnaria Arsa per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO:
arch. Alberto Furlan

22_30_3_AVV_COM BAGNARIA ARSA VAR 36 PRGC_003

Comune di Bagnaria Arsa (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 36 al PRGC.

IL TECNICO COMUNALE

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 11.07.2022 è stata approvata la variante n. 36 al PRGC del Comune di Bagnaria Arsa ai sensi dell'art. 11 co. 2 del Regolamento di attuazione della parte I Urbanistica della L.R. 5/2007 (D.P.Reg 086/Pres del 20.03.2008).
La variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente avviso di approvazione.

Bagnaria Arsa, 12 luglio 2022

IL TECNICO COMUNALE:
dott. Claudio Giacomuzzi

22_30_3_AVV_COM CANEVA VAR 1 PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA_010

Comune di Caneva (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano comunale di classificazione acustica.

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art. 23 della L.R. 18 giugno 2007 n. 16 "norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico",

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 11.07.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante n. 1 al Piano comunale di classificazione acustica, previa presa d'atto dell'assenza di osservazioni, secondo le procedure previste dall'art. 23 della L.R. 16/2007;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 27.06.2022, è stato emesso il motivato provvedimento di esclusione della variante n. 1 al P.C.C.A. dalla valutazione ambientale strategica.

Per quanto disposto dal comma 3 punto c) del citato art. 23 della L.R 16/2007, la deliberazione di approvazione con i relativi elaborati verrà inviata alla Regione FVG, all' E.D.R. di Pordenone, ad ARPA, all'Azienda sanitaria territorialmente competente ed ai Comuni confinanti.

Caneva, 18 luglio 2022

IL RESPONSABILE DI AREA:
arch. Lucia Toscana

22_30_3_AVV_COM MUGGIA PAC CAVA EX GORLATO_002

Comune di Muggia (TS)

Avviso di adozione del PAC di iniziativa privata per la coltivazione e contestuale ripristino paesaggistico ambientale dell'area di cava "ex-Gorlato".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SUAP

Visto l'art. 25 L.R. 05/07 s.m.i.;
Visto l'art. 4 della L.R. 12/08 s.m.i.;
Visto l'artt. 7 comma 7 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres. e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 7 luglio 2022 è stato adottato il PAC di iniziativa privata per la coltivazione e contestuale ripristino paesaggistico ambientale dell'area di cava "EX-GORLATO";
che la delibera di adozione e gli elaborati del PAC saranno depositati presso gli uffici comunali del Servizio Pianificazione e pubblicati sul sito web comunale nella sezione Amministrazione Trasparente per la durata di trenta giorni effettivi, dalla pubblicazione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;
che, entro il termine improrogabile di deposito, chiunque può presentare le proprie osservazioni.
Le osservazioni devono essere presentate in carta semplice al Protocollo Generale del Comune di Muggia in Piazza Marconi 1.

Muggia, 12 luglio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SUAP:
dott. Alberto Menegante

22_30_3_AVV_COM REANA DEL ROJALE 46 PRGC_009

Comune di Reana del Rojale (UD)

Avviso di approvazione della variante di livello comunale n. 46 al PRGC di ricognizione delle nuove previsioni urbanistiche preordinate all'esproprio e reiterazione dei vincoli procedurali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 63 sexies della L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 e s.m.i. e l'art. 2, punto 1, della L.R. 6/2019,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.11.2021, è stata approvata la variante di livello comunale n. 46 al PRGC per la ricognizione delle nuove previsioni urbanistiche preordinate all'esproprio e reiterazione dei vincoli procedurali, secondo le procedure previste dall'art. 2, punto 1, della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

Reana del Rojale, 18 luglio 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Luca Rizzi

22_30_3_AVV_COM SAN GIOVANNI AL NATISONE DECR ESPR 02 2022 TORRENTE CORNO_005

Comune di San Giovanni al Natisone (UD)

Decreto di esproprio n. 2/2022 del 12 luglio 2022 di immobili necessari ai lavori torrente Corno, rinforzo delle sponde fraz. Villanova del Judrio (codice intervento D21-sgion-2075). (Estratto).

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA TECNICA

(omissis)

DECRETA

1) E' disposta a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio idrico con sede a Trieste (TS) (C.F. 80014930327), per l'esecuzione dei lavori Torrente Corno, rinforzo delle sponde Fraz. Villanova del Judrio (codice intervento D21-sgion-2075), l'espropriazione degli immobili sotto elencati, catastalmente censiti in Comune di San Giovanni al Natisone:

Catasto	Foglio	Particella	Qualità	Superficie	Intestatari	Indennità esproprio
Terreni	18	635 (ex 61a)	Bosco ceduo	4 are 20 ca	MATTIAZZI SERGIO nato a (omissis) C.F. (omissis) proprietario per 1/1	€ 252,00
Terreni	18	637 (ex 61c)	Bosco ceduo	16 are 00 ca		€ 960,00
Terreni	18	639 (ex 94b)	Semin arbor	4 are 00 ca		€ 240,00

2) E' disposto, altresì, il passaggio del diritto di proprietà degli immobili di cui all'art. 1 sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successivamente notificato ai proprietari mediante raccomandata A/R.

(omissis)

IL TITOLARE
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AREA TECNICA:
geom. Elena Zampari

22_30_3_CNC_ASU FC GRAD 1 DM MEDICINA INTERNA_001

Azienda sanitaria universitaria "Friuli Centrale" - ASU FC - Udine

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di medicina interna.

Ai sensi dell'art.18, comma 6, del D.P.R. 10.12.1997, n.483 si rendono note le graduatorie, approvata con decreto del Direttore Generale n. 755 del 7 luglio 2022, relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di medicina interna, indetto con decreto n.163 del 10 febbraio 2022:

graduatoria medici specialisti alla data di scadenza del bando

1.	IOGNA PRAT Laura	punti 81,945/100
2.	CHIARANDINI Elena	punti 64,040/100

graduatoria medici in formazione specialistica alla data di scadenza del bando

1.	SCANDOLIN Laura	punti 74,621/100
2.	CASARSA Viviana	punti 74,495/100
3.	CESCUTTI Elena	punti 73,000/100
4.	DODICI Nicholas	punti 72,069/100
5.	VIDONI Sabrina	punti 70,496/100
6.	BULFONE Luca	punti 70,246/100
7.	CROATTO Elisa	punti 69,255/100
8.	DEL FRATE Giulia	punti 67,255/100
9.	VANIN Fabio	punti 64,005/100
10.	NUNNARI Alessio	punti 60,325/100

IL DIRIGENTE SOC GESTIONE RISORSE UMANE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

22_30_3_CNC_ASU FC GRAD 1 DM NEUROCHIRURGIA_006

Azienda sanitaria universitaria “Friuli Centrale” - ASU FC - Udine

Graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di neurochirurgia.

Con decreto del Direttore generale n. 688 del 27/06/2022 sono state approvate le seguenti graduatorie di merito dei candidati specializzati e specializzandi:

Graduatoria medici specialisti:

CANDIDATO	TOTALE	Graduatoria FINALE
TORTORA ANGELO	77,940	1^
IACOPINO GIORGIA	77,862	2^
SKRAP BENJAMIN	76,110	3^
VISANI JACOPO	70,290	4^
PASQUALE ERICA	68,963	5^
ARMOCIDA DANIELE	68,130	6^
PAOLONI FRANCESCO	66,100	7^

Graduatoria medici specializzandi:

CANDIDATO	TOTALE	Graduatoria FINALE
PICCOLO DANIELE	78,265	1^
ROSETTI VITTORIA	65,200	2^
FABBRO SARA	59,750	3^
DI GINO MARCO	57,100	4^

È’ dichiarato vincitore il dott. Angelo Tortora.

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

22_30_3_CNC_ASU FC GRAD 1 DM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA_007

Azienda sanitaria universitaria “Friuli Centrale” - ASU FC - Udine

Graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.

Con decreto del Direttore generale n. 729 del 01/07/2022 sono state approvate le seguenti graduatorie di merito dei candidati specializzati e specializzandi:

Graduatoria medici specialisti:

CANDIDATO	TOTALE	Graduatoria FINALE
FREZZA GIOVANNI	85,255	1^

Graduatoria medici specializzandi:

CANDIDATO	TOTALE	Graduatoria FINALE
LUNARDELLI ENRICO	77,126	1^
TOSOLINI LUCA	72,928	2^
GIUNTA MICHELE	67,100	3^
IMPELLIZZERI FRANCESCO	66,010	4^

È' dichiarato vincitore il dott. Giovanni Frezza.

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
IGOR DE BASTIANI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA